

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	64
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	91
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	102

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	103
AGRICOLTURA (XIII)	»	105
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	124
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	130
<i>INDICE GENERALE</i>	»	131

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XIX Circoscrizione Campania 1 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.35.

Sostituzione di un deputato nella XIX Circoscrizione Campania 1.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare del deputato Domenico De Siano, di cui la Camera ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista n. 9

– Il Popolo della libertà nella XIX Circoscrizione Campania 1.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Luigi Muro.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 16-17 dicembre 2010 (*Svolgimento e conclusione*) 4

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli affari esteri Franco Frattini.

La seduta comincia alle 15.10.

Sul Consiglio europeo del 16-17 dicembre 2010.
(*Svolgimento e conclusione*).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il Ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Piero FASSINO (PD), Margherita BONIVER (PdL), i senatori Emma BONINO (PD), Antonello CABRAS (PD), i deputati Gianpaolo DOZZO (LNP), Elena CENTEMERO (PdL), Mario BARBI (PD) ed Enrico PIANETTA (PdL).

Il Ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e III (Affari esteri e comunitari)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto n. 301 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 6

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Atto n. 301.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che lo schema di decreto in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), reca attuazione della direttiva 2009/33/CE. Tale direttiva si inserisce nel quadro delle iniziative comunitarie volte a ridurre i livelli di inquinamento derivante dalla circola-

zione dei veicoli stradali ed è finalizzata a stimolare e influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri, garantendo una domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico.

Ricorda che in questa materia sono state recentemente avviate alcune iniziative legislative; in particolare, presso la Commissione trasporti è in corso di esame la proposta di legge C. 2184, recante Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mentre presso le Commissioni riunite attività produttive e trasporti sono in discussione le proposte C. 2844 e C. 3553, anch'esse volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli non inquinanti.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli del provvedimento, fa presente che lo schema si compone di 7 articoli e di un allegato, che indica i dati per il calcolo dei costi di esercizio dei veicoli adibiti al trasporto su strada. L'articolo 1 dello schema individua le finalità del decreto nella promozione e stimolo del mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, e

nel potenziamento del contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia. L'articolo 2 precisa che il decreto si applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada stipulati da amministrazioni aggiudicatrici e operatori che assolvono obblighi di servizio nel quadro di un contratto di servizio pubblico, ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007. L'articolo 3 definisce il significato delle espressioni utilizzate nel testo. In particolare, segnalo la lettera c), che reca la specificazione della categoria dei veicoli adibiti al trasporto su strada: – autovetture: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; – veicoli commerciali leggeri: veicoli per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate; – veicoli commerciali pesanti: veicoli per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 12 tonnellate; – autobus: veicoli per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Per quanto riguarda l'articolo 4, che regola i criteri e le modalità cui devono attenersi le amministrazioni aggiudicatrici per privilegiare l'acquisizione di veicoli a ridotto impatto energetico e ambientale, faccio rinvio all'intervento che verrà svolto dal collega relatore per la VIII Commissione. L'articolo 5 reca una metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l'arco di vita del veicolo, suddivisi in costi connessi al consumo energetico, costi connessi alle emissioni di CO₂, e costi connessi alla emissione di sostanze inquinanti.

Segnala da ultimo che, come indicato dall'articolo 7 dello schema ed illustrato dalla relazione tecnica allegata, dal provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le prescrizioni stabilite per le amministrazioni possono essere adempiute con le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, per quanto riguarda, in particolare le competenze della VIII Commissione ambiente, fa presente che lo schema di decreto in esame reca disposizioni relativamente al campo di applicazione e alla definizione dei soggetti chiamati a dare applicazione alla nuova disciplina in materia di promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. In particolare osserva che, ai sensi dell'articolo 2, il campo di applicazione dello schema in esame riguarda i contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori come definiti dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nei casi in cui sono assoggettati all'obbligo di applicare le procedure di appalto; dagli operatori di servizio pubblico, che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un contratto di importo superiore alle soglie definite all'articolo 28 del citato Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, l'articolo 3, nel definire il significato delle espressioni utilizzate nel testo, rinvia alle definizioni utilizzate nel Codice.

Osserva, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, i soggetti sottoposti alle disposizioni del presente decreto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, debbano tener conto – tra l'altro – degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi del decreto ministeriale 11 aprile 2008, n. 135, recante il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con particolare riferimento a specifici obiettivi di sostenibilità ambientale indicati come «criteri ambientali minimi» (CAM). Segnala quindi che i successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 prevedono quindi l'applicazione, da parte dei soggetti interessati, di almeno una delle seguenti opzioni, sempre tenuto conto dei predetti criteri ambientali minimi: indicazione, nei documenti dell'appalto, di specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche

ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale; inclusione degli impatti energetico-ambientali fra i criteri di aggiudicazione dell'appalto e utilizzo della metodologia di calcolo dei costi di esercizio prevista dall'articolo 5 qualora – nei casi in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – tali impatti siano monetizzati, al fine di fondare la decisione di acquisizione anche sugli impatti energetico-ambientali. L'articolo 6 dispone, infine, che eventuali modifiche dell'allegato 1 necessarie al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili saranno apportate, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 11 del 2005, con appositi decreti del Ministro dell'ambiente. In conclusione, nell'esprimere un giudizio positivo sul complesso

delle misure contenute in un provvedimento che mira a ridurre l'impatto energetico e ambientale di determinati veicoli a motore adibiti al trasporto su strada, conseguendo in tal modo una significativa riduzione delle emissioni inquinanti e importanti benefici in termini di tutela della salute dei cittadini e di miglioramento dell'ambiente nel suo complesso, preannuncia l'intenzione di predisporre, insieme al collega Desiderati, relatore per la Commissione trasporti, una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni, dei suggerimenti e delle eventuali proposte migliorative del testo che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

9

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame il parere delle Commissioni parlamentari dovrebbe essere espresso entro il 12 gennaio 2011. Tuttavia, considerato che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata e che numerosi parlamentari hanno chiesto di poter disporre di un tempo congruo per l'esame delle questioni com-

plesse affrontate nello schema di decreto, invita il rappresentante del Governo a chiarire se vi siano problemi a concluderne l'esame in una data successiva a quella prevista.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che si tratta di un provvedimento che reca disposizioni di notevole complessità in materia di energia da fonti rinnovabili sia per la semplificazione delle procedure realizzative degli impianti sia per i meccanismi di sostegno che vengono modificati al fine di ridurre l'onere attribuito per gli incentivi nella bolletta degli utenti finali. Concorda, pertanto, sull'opportunità di approfondire adeguatamente l'esame parlamentare dello schema di decreto, auspicando che il prescritto parere sia espresso comunque nel prossimo mese di gennaio.

Luigi LAZZARI (PdL), *relatore per la X Commissione*, ricorda preliminarmente che la direttiva 2009/28/CE fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che iscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In particolare, la citata direttiva

mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l'obiettivo globale « 20-20-20 » della Comunità. Per l'Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2 per cento, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17 per cento. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia entro il 2020.

Ricordato che lo schema di decreto in esame si compone di 39 articoli, divisi in IX Titoli, e quattro Allegati tecnici, passa ad illustrare le disposizioni maggiormente riconducibili alle competenze della X Commissione.

L'articolo 1 precisa che lo schema in esame, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energie rinnovabili.

L'articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini dello schema di decreto legislativo in coerenza con il contenuto della citata direttiva europea n. 28.

L'articolo 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020, prevedendo che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da conseguire dovrà essere pari al 17 per cento e che, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

L'articolo 5 conferma l'assoggettamento all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi (fatte salve le procedure semplificate previste dagli articoli se-

guenti), rinviando, per le modalità procedurali e le condizioni da rispettare, alle norme del citato decreto legislativo, alle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e alle leggi di adeguamento delle regioni e delle province autonome. Il procedimento unico viene modificato al fine di renderne coerente la durata massima con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di VIA.

L'articolo 6-ter mira ad incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano, dichiarando altresì di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale. In particolare, viene integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al MiSE la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.

L'articolo 8 condiziona l'accesso agli incentivi statali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base della rassegna – trasmessa al MiSE da UNI e CEI – della vigente normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. Con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incen-

tivi statali è consentito solamente per gli impianti con potenza nominale non superiore a 1 MW.

L'articolo 9 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione – che le regioni possono incrementare – e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame.

L'articolo 10 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5 per cento, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3. Sono inoltre previsti i criteri per il riordino – con apposito decreto – degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.

L'articolo 11 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 192/2005, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

L'articolo 12 affida al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di realizzare un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tec-

nologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine si prevede un obbligo per i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di rendere disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni.

L'articolo 13 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

L'articolo 15 dispone che, allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche, di cui all'articolo 14, Terna Spa predispone apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso.

Ai sensi dell'articolo 16, in materia di interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione, ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i criteri di *smart grid* spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione.

L'articolo 17 dispone che, entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, con periodicità biennale, l'Autorità per l'energia (AEEG) aggiorna le direttive sulle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, per assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

Ai fini dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'articolo 20 stabilisce che le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (TU dell'edilizia). Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo di garanzia a

valere sul consumo di gas metano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al citato fondo di garanzia.

L'articolo 21, primo articolo del Titolo V, ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili, e precisa che tale riforma mira all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo al contempo la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori. Ulteriori principi generali di tale intervento di riordino sono la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno.

L'articolo 22 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I meccanismi di incentivazione individuati dall'articolo in esame, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Una specifica disciplina è contemplata per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi, per i quali si prevede una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della materia prima utilizzata.

L'articolo 23, recante disposizioni transitorie, dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi. In particolare, in considerazione del passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogato l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto

legislativo n. 387 del 2003, relativo ai decreti di fissazione dell'incremento della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta al predetto obbligo di immissione esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3. È inoltre previsto che, a partire dal 2013, la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni di elettricità da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 70 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. Si dispone altresì che le tariffe fisse omnicomprehensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi. Si stabiliscono infine le condizioni per il mantenimento dell'attuale incentivo a seguito di rifacimento totale o parziale e la conversione per gli anni successivi al 2015 dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprehensive, in modo da garantire la redditività degli investimenti realizzati.

L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22 con altri incentivi pubblici comunque denominati, salve determinate eccezioni per le varie tipologie di impianti.

L'articolo 25 stabilisce che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'articolo 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui all'articolo 27).

Ai sensi dell'articolo 26, agli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 spettano

incentivi di durata quinquennale che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG.

Ai sensi dell'articolo 27, al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 definiscono, in particolare, le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e imprese di distribuzione del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.

L'articolo 28 reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.

L'articolo 29-*bis* prevede l'istituzione di un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

L'articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Lo scopo della garanzia è di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

L'articolo 31 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti

comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 32, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di accordi.

L'articolo 33 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili. Sono inoltre dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'articolo 36 disciplina l'integrazione del sistema statistico in materia di energia affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di energie rinnovabili.

L'articolo 37 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del provvedimento ai sensi dei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 38 prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale degli allegati e reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 39 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva, quindi, di formulare, insieme al collega dell'VIII Commissione, una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione*, illustra le parti del provvedimento di precipua competenza dell'VIII Commissione.

L'articolo 4, pone il principio della specialità delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che devono corrispondere a criteri di proporzionalità, adeguatezza e semplificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Viene precisato che le

opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, salvo che tali opere siano accettate dai produttori nel preventivo di connessione. Le predette opere sono invece autorizzate secondo il procedimento unico di cui all'articolo 14 del provvedimento.

L'articolo 5, relativo all'« Autorizzazione Unica », precisa (comma 1) che l'autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti a fonti rinnovabili di maggiore potenza, resta disciplinata, salvo la novella di cui al comma 2, dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Tale modello procedimentale è stato nel dettaglio regolato dalle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 che viene richiamato in particolare per le condizioni e modalità procedurali. Il comma 2, che novella il citato articolo 12, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ridefinisce i termini massimi di conclusione del procedimento unico per il rilascio della citata autorizzazione, in considerazione delle norme decreto legislativo n. 152 del 2006 relative ai tempi di conclusione delle verifiche di assoggettabilità e delle valutazioni ambientali. Il comma 3 rimanda ad un decreto la individuazione delle modifiche sostanziali degli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica, fissando in via transitoria il criterio per identificare gli interventi di modifica non sostanziale.

L'articolo 6, sulla « Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile », che introduce una procedura abilitativa semplificata per determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili (paragrafi 11 e 12 delle Linee guida). La procedura presenta molti dei caratteri semplificatori tipici della denuncia di inizio attività edilizia con, in aggiunta, alcune

misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della Conferenza di servizi. Analogamente, si richiamano le Linee guida per individuare gli impianti rientranti nell'attività edilizia libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni e le Province autonome di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

L'articolo 6-*bis*, sui « Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili » reca disposizioni secondo cui i regimi della procedura abilitativa semplificata o in attività edilizia libera sono previsti anche per gli impianti solari termici e per le pompe di calore e discriminati sulla base delle modalità di installazione, con facoltà per le regioni di estenderne l'ambito applicativo. Si prevede un decreto per definire le prescrizioni tecniche per la posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche, nel rispetto delle quali tali interventi sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata.

In merito all'articolo 8, il comma 5 pone limiti allo sfruttamento del terreno agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici. Ritiene che tali limiti dovrebbero riguardare la dimensione dell'area occupabile piuttosto che la potenza nominale dell'impianto e, pertanto, la produzione potenziale dell'energia elettrica.

L'articolo 9, comma 5, prevede che nei piani di qualità dell'aria stabiliti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono fissare, per i valori previsti dal comma 1 ai fini della copertura dei consumi negli edifici nuovi o ristrutturati mediante fonti rinnovabili, che essi debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione di biomasse. Lo stesso comma precisa che tale facoltà è consentita qualora risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori

di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

L'articolo 14, sull'« Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche », individua il regime di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti rinnovabili. Tali opere, ivi comprese quelle a servizio di impianti esistenti, sono autorizzate dalla regione competente su istanza del gestore di rete a seguito di un procedimento unico svolto secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

L'articolo 20, commi 1 e 2, reca disposizioni sulle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 4.

L'articolo 22 riguarda le competenze della Commissione VIII nella parte relativa all'incidenza sullo sfruttamento della risorsa idrica conseguentemente all'installazione degli impianti idroelettrici. Ritiene che gli incentivi a regime dovrebbero riguardare anche le modifiche totali o parziali degli impianti che permettano un più efficiente sfruttamento della risorsa idrica, ovvero del calore prodotto dalla terra, in caso degli impianti geotermoelettrici.

L'articolo 28-bis, sul Fondo Rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto (di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo n. 115/2008 per il

conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.

L'articolo 29, comma 5, relativamente alla definizione ed individuazione di rifiuti e sottoprodotti operata dal decreto legislativo n. 152/2006. Ricorda che il 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 205/2010, di recepimento della nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 18 novembre 2010, che opera una pressoché completa riscrittura della parte IV del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) dedicata ai rifiuti. Il citato decreto si caratterizza innanzitutto per una nuova nozione « aperta » di rifiuto: pur restando inalterato il concetto di « disfarsi » nelle tre declinazioni (« si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi »), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene a sua volta abrogato dall'articolo 34, comma 5, del decreto in parola).

L'articolo 34, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell'accesso agli strumenti di sostegno, subordina la possibilità di conteggiare i biocarburanti e i bioliquidi al rispetto di determinati criteri di sostenibilità, per l'individuazione dei quali si rinvia all'emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'articolo 35, infine, rinvia al medesimo provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	17
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani. Atto n. 299 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 (<i>Esame e rinvio</i>)	19

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. C. 3881 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	24
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	26
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	23
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	27

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	28
AVVERTENZA	23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro della salute Ferruccio Fazio, il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma e il sottosegretario di Stato per la difesa Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno della seduta, nel senso di cominciare i lavori dall'esame degli atti del Governo.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Atto n. 304.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che è stato emanato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede una specifica procedura per l'emanazione degli atti normativi recanti l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

La nuova disciplina regolamentare, come evidenziato nella relazione illustrativa, è intesa anche a definire un assetto

organizzativo conforme alle norme restrittive poste, con riferimento alla generalità dei Dicasteri, dall'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge n. 296/2006, dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Lo schema reca un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, sostitutivo di quello adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129.

Esso consta di 15 articoli suddivisi in IV Capi.

Passando all'illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento, fa presente innanzitutto che i posti di funzione dirigenziale generale, in ottemperanza alle norme di rango legislativo inizialmente richiamate, vengono ridotti da diciannove a quindici.

Tra le quattro unità in meno, una deriva dalla riduzione – da quattro a tre – del numero dei dipartimenti. In particolare, lo schema propone (articoli da 2 a 8) i seguenti tre dipartimenti: della sanità pubblica e dell'innovazione; della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale; della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute.

Nell'ambito dei tre dipartimenti vengono reinquadrate e ridefinite le direzioni generali.

Tra l'altro, le competenze attualmente corrispondenti a diversi uffici (anche di livello dirigenziale generale) vengono attribuite alla nuova Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.

Viene inoltre istituito (articolo 9) l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (il quale assorbe la Direzione generale del personale, organiz-

zazione e bilancio). Il nuovo ufficio è di livello dirigenziale generale e, pur non avendo natura dipartimentale, non rientra in alcun dipartimento. La relazione illustrativa osserva che tale assetto è proposto in base alla considerazione che il nuovo Ufficio ha competenze amministrative trasversali, mentre i dipartimenti e le direzioni generali del Dicastero sono contraddistinti da una prevalente natura tecnico-sanitaria.

Il numero delle direzioni generali è, in base allo schema di regolamento, pari ad undici; tuttavia, se si tiene conto anche del suddetto Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (che, come detto, è di livello dirigenziale generale ed assorbe un'attuale direzione generale), c'è sostanziale corrispondenza con l'attuale numero di dodici direzioni generali.

L'articolo 10 dello schema conferma gli attuali uffici periferici del Dicastero.

Gli articoli 11 e 12 e l'allegata tabella A riducono – in conformità alle norme legislative summenzionate – la dotazione organica del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Ministero. Rispetto ai livelli effettivi del personale attuale, le riduzioni in esame (nonché quelle di cui ai precedenti articoli da 2 a 8, relative ai posti di livello dirigenziale generale) determinano – come emerge dalla documentazione allegata – un esubero esclusivamente per i dirigenti delle professionalità sanitarie. Tali unità in esubero (ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) restano in posizione soprannumeraria, fino all'assorbimento (in base alle cessazioni del rapporto di lavoro del personale in oggetto). Per il periodo precedente l'assorbimento (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 25, del decreto-legge n. 78) è reso indisponibile (per nuove assunzioni) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, in aree del Dicastero che presentino vacanze di organico; in particolare, la documentazione allegata fa riferimento all'indisponi-

bilità di quindici posti di dirigente di seconda fascia e di un posto dell'area II del personale.

L'articolo 13 prevede l'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di cui ogni pubblica amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

L'articolo 14 abroga il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2003, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di proporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di chiedere che sullo schema in esame siano acquisiti i rilievi della Commissione affari sociali.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che da contatti informali con la presidenza della Commissione affari sociali risulta che la Commissione in questione intenderebbe essa stessa chiedere di essere autorizzata alla trasmissione di eventuali rilievi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani.
Atto n. 299.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede al sottosegretario Palma quale sia la posizione del Governo rispetto alla questione sollevata nella seduta di ieri dalla relatrice in relazione alla opportunità di mantenere fermo il principio secondo cui ad ogni

provincia corrisponde in ogni caso una prefettura-ufficio territoriale del Governo, a prescindere dalle dimensioni e dalla consistenza demografica della provincia, considerato che questo principio rischia non solo di sminuire la figura del prefetto, ma anche di creare disfunzionalità amministrative.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA ricorda che il principio secondo cui ad ogni provincia corrisponde una prefettura-ufficio territoriale del Governo è stato ribadito dal Parlamento nella presente legislatura: nel corso dell'esame del disegno di legge del Governo C. 3118 (« Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati »), la Commissione affari costituzionali ha infatti approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 15 di quel testo, con il quale si delega il Governo a riordinare e razionalizzare gli uffici periferici dello Stato, fermo, tra gli altri, il principio del mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Ciò non osta, naturalmente, ad una eventuale nuova valutazione del punto, né il Ministero dell'interno è indisponibile ad una ulteriore riflessione, ma la questione non sembra possa porsi con riferimento al provvedimento in esame, atteso che allo stato vige sul territorio nazionale il criterio della corrispondenza tra circoscrizione della provincia e dell'ufficio territoriale di Governo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene inappropriata la scelta di costituire nuove prefetture-uffici territoriali del Governo in ognuna delle province di nuova istituzione: si tratta infatti, a suo avviso, di una scelta in contrasto con l'esigenza di razionalizzazione e di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.

Fa presente che nell'ambito di ogni provincia insistono numerosi uffici territoriali dello Stato e che attivare tutti gli uffici in questione nelle province di nuova istituzione comporta un costo notevole, peraltro mai quantificato dai progetti di legge istitutivi delle nuove province, e rappresenta inoltre un incentivo alla istituzione di nuove province, proprio in ragione della tendenza alla superfetazione delle strutture amministrative.

Osserva inoltre che l'opzione federalista del Governo dovrebbe comportare la delega quanto più ampia delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali e la conseguente riduzione delle strutture dell'amministrazione dello Stato. Oltre a questo, non si vede la ragione per la quale si dovrebbe costituire una nuova prefettura in ogni nuova provincia, tanto più che le leggi n. 146, 147 e 148 dell'11 giugno 2004, nell'istituire le tre nuove province in questione, hanno chiarito che l'istituzione di tali province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 305.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione difesa ha chiesto di essere autorizzata a trasmettere eventuali rilievi sullo schema in esame.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che apporta modifiche agli articoli da 14 a 21 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che contengono disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione con il ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Le modifiche conseguono a quanto disposto dalla legge n. 15 del 2009 contenente la delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e dal relativo provvedimento di attuazione, il decreto legislativo n. 150 del 2009, che, tra l'altro, ha istituito nell'ambito di ogni amministrazione un organismo indipendente di valutazione della performance.

Lo schema contiene altresì alcune norme di adeguamento della struttura degli uffici che, secondo la relazione illustrativa, sono frutto dell'esperienza applicativa maturata nella fase di completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai nuovi compiti derivanti dalla trasformazione dello scenario internazionale.

In particolare, la lettera *a)* dello schema in esame interviene sull'articolo 14 del Testo unico, concernente gli uffici di diretta collaborazione, e sopprime il riferimento al Servizio di controllo interno, le cui competenze passano all'istituendo Organismo indipendente di valutazione delle *performance*; e all'Ufficio per la politica militare, le cui attribuzioni sono ricondotte nell'ambito delle competenze del Gabinetto del ministro.

La medesima lettera *a)* reca, poi, ulteriori disposizioni concernenti la nomina del consigliere giuridico del Ministro della difesa, nonché i requisiti di tale professionalità e la sua dipendenza diretta dal Ministro; la nomina di un consulente militare del Ministro, per l'elaborazione di direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico; e la precisa-

zione secondo la quale gli uffici di diretta collaborazione del Ministro esercitano le proprie attività anche in favore dei Sottosegretari di stato, limitatamente alle funzioni ad essi delegate.

La lettera *b)* dello schema interviene, poi, sull'articolo 15 del Testo unico, concernente le funzioni degli uffici di diretta collaborazione.

Al riguardo, una significativa innovazione consiste nell'attribuzione all'ufficio di Gabinetto delle competenze precedentemente assegnate all'Ufficio per la politica militare. Al medesimo Ufficio di Gabinetto sono, altresì, attribuiti i compiti inerenti alle attività di sindacato ispettivo concernenti il Ministero della Difesa e le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della comunicazione.

La medesima lettera *b)*, probabilmente al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, specifica, da ultimo, la ripartizione di competenze tra il citato ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo del Ministero.

La lettera *c)* dello schema in esame interviene, invece, sull'articolo 16 del Testo unico, contenente disposizioni sui responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

Senza particolari innovazioni rispetto alla normativa vigente, la lettera *c)* in esame stabilisce le modalità di scelta e di nomina del Capo di Gabinetto, del Capo dell'ufficio legislativo, del Consigliere diplomatico del Ministro.

La medesima norma dispone anche in merito alla nomina del Capo della segreteria, del Segretario particolare del Ministro, dei capi delle segreterie, dei segretari particolari e dei consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, specificando espressamente la natura fiduciaria di tali incarichi.

Le lettere *d)* ed *e)* dello schema in esame intervengono sugli articoli 17 e 18 del Testo unico. Senza modificare l'attuale normativa, le citate lettere mantengono inalterato il contingente massimo di personale (di 153 unità) assegnato agli uffici di diretta collaborazione e il numero massimo di dieci incarichi di livello dirigenziale non generale conferibili a dirigenti

civili del ministero della difesa (lettera *d*)); e confermano che a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di stato, oltre al capo della Segreteria, sono assegnate un numero di persone non superiore ad otto scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, o comando.

La lettera *f*) dello schema interviene sull'articolo 19 del Testo unico concernente il trattamento economico del personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione, apportando le modifiche scaturenti dalla elaborazione delle nuove figure professionali disposta dallo schema in esame. Tali modifiche, come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, sono comunque di carattere formale e neutre sotto il profilo degli effetti finanziari.

La lettera *g*) interviene sull'articolo 20 del Testo unico, recante modalità di gestione, recependo modifiche formali e di coordinamento volte a garantire al nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance il mantenimento dell'attuale disciplina gestionale.

Da ultimo, la lettera *h*) dello schema in esame sostituisce l'articolo 21 del Testo unico, che disciplina il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) e che precedentemente si limitava ad un rinvio alla norma generale e ad una specificazione sul trattamento economico dei componenti.

Il nuovo articolo definisce i compiti, la composizione, le strutture organizzative ed il trattamento economico relativi al nuovo organismo. Oltre a recepire le disposizioni generali contenute nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo specifica che l'organismo esercita le proprie attività anche nei riguardi degli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa, che può accedere, nell'espletamento delle proprie funzioni, agli atti e documenti che riguardano le attività del Ministero, che il Presidente sia un ufficiale generale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) o

un dirigente civile del Ministero o un esperto di pianificazione e programmazione strategica estraneo all'amministrazione. L'Organismo è dotato di un Ufficio di supporto, istituito quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (articolato in due reparti) e di cui viene specificata la dotazione organica ed il funzionamento.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sul trasferimento delle competenze in materia di politica militare dall'ufficio attualmente preposto al Gabinetto del ministro: in particolare, chiede di capire in che modo ciò incida sulle competenze in materia di politica militare.

Il sottosegretario Guido CROSETTO chiarisce che attualmente l'ufficio è costituito da un dirigente, proveniente dai più alti gradi delle forze armate, coadiuvato da una struttura amministrativa di supporto. Nell'ambito della razionalizzazione delle strutture prevista dallo schema in esame si prevede l'inserimento del dirigente, quale consigliere per la politica militare, nel Gabinetto del Ministro, con conseguente eliminazione della struttura amministrativa di supporto. Le competenze del consigliere di politica militare non vengono in alcun modo toccate.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**Atto n. 292.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI***Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.***La seduta comincia alle 15.50.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. C. 3881 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl) *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera

e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in esame, formula una proposta di parere con una osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che alcuni degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. In particolare, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.7 Zamparutti, 1.79 Boccchino, 1.14 Iannuzzi, 1.15 Margiotta, 1.80 Libè e 1.28 Zamparutti e sull'articolo aggiuntivo 1.072 Rubinato. Propone invece di esprimere il parere di nulla osta sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (C. 3881 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3881 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 »;

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 », limitatamente alle modifiche apportate dal Senato;

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (C. 3882 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3882 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 »;

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili (Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga, recante « Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia alla materia « ordinamento civile », di potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;

rilevato che resta da chiarire la disciplina del collocamento obbligatorio applicabile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai soggetti ad esse equiparati: tali soggetti, che pur restano titolari del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad

ogni altra categoria (articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge n. 407 del 1998), non sembrerebbero infatti potersi avvalere né della quota dell'1 per cento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 408 del 1999 (in virtù dell'articolo 1, comma 2, quarto periodo, della legge n. 407 del 1998), né della quota di riserva del 7 per cento prevista dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori disabili (in virtù dell'interpretazione autentica fornita dal testo unificato in esame);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire anche la disciplina del collocamento obbligatorio applicabile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai soggetti ad esse equiparati.

ALLEGATO 5

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (Emendamenti C. 3909-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7 Zamparutti, 1.79
Bocchino, 1.14 Iannuzzi, 1.15 Margiotta,
1.80 Libè, 1.28 Zamparutti e l'articolo
aggiuntivo 1.072 Rubinato;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiun-
tivi contenuti nel fascicolo n. 1.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
ERRATA CORRIGE	29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 409 del 1° dicembre 2010, a pagina 49, prima colonna, sostituire da: «Il gruppo Partito Democratico», prima riga, a: «il deputato Adornato», ultima riga, con: «Il gruppo Partito Democratico ha designato per il Comitato permanente sugli Italiani all'estero i deputati Bersani, Colombo, Corsini, Maran, Narducci e Porta; per il Comitato permanente sui Diritti umani i deputati Barbi, Colombo, Maran, Mecacci, Porta e Tempestini per il Comitato permanente sulla Politica estera dell'Unione europea i deputati Barbi, Maran, Narducci, Parisi, Pistelli e Tempestini; per il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio i deputati Bersani, Corsini, Maran, Mecacci, Pistelli e Tempestini. Il gruppo Lega Nord Padania ha designato per il Comitato permanente

sugli Italiani all'estero i deputati Pini e Reguzzoni; per il Comitato permanente sui Diritti umani i deputati Pini e Reguzzoni; per il Comitato permanente sulla Politica estera dell'Unione europea i deputati Dozzo e Pini; per il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio i deputati Dozzo e Pini. Il gruppo Unione di Centro ha designato per il Comitato permanente sugli Italiani all'estero il deputato Merlo; per il Comitato permanente sui Diritti umani il deputato Volontè; per il Comitato permanente sulla Politica estera dell'Unione europea il deputato Adornato; per il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio il deputato Adornato. Il gruppo Futuro e Libertà per l'Italia ha designato per il Comitato permanente sugli Italiani all'estero il deputato Tremaglia; per il Comitato permanente sui Diritti umani il deputato Menia; per il Comitato permanente sulla Politica estera dell'Unione europea il deputato Tremaglia; per il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio il deputato Menia. Il gruppo Italia dei Valori ha designato per il Comitato permanente sugli Italiani all'estero il deputato Orlando; per il Comitato permanente sui Diritti umani il deputato Evangelisti; per il Comitato permanente sulla Politica estera dell'Unione europea il deputato

Orlando; per il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio il deputato Evangelisti. Il gruppo Misto ha designato per il Comitato permanente sugli Italiani all'estero il deputato Verneti; per il Comitato permanente sui

Diritti umani il deputato Verneti; per il Comitato permanente sulla Politica estera dell'Unione europea il deputato La Malfa; per il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio il deputato La Malfa ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03960 Di Stanislao: Sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare impegnato nella missione in Afghanistan	31
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
Sull'ordine dei lavori	32
SEDE REFERENTE:	
Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti. C. 207 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare. C. 3626 Chiappori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3943</i>) ..	34
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	36
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)	40
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — *Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

La seduta comincia alle 14.05.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03960 Di Stanislao: Sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare impegnato nella missione in Afghanistan.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando i propri dubbi e perplessità in merito all'adozione di un provvedimento discipli-

nare che ritiene evidentemente sproporzionato rispetto al comportamento da sanzionare.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), parlando in replica, osserva che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non ha fatto altro che rafforzare la propria convinzione sulla sproporzione della sanzione comminata. Essa non appare congrua rispetto ai criteri definiti dalla normativa vigente ed in particolare da quelli dettati dalle legge n. 382 del 1978. Ciò è ancora più evidente alla luce del carattere occasionale presentato dall'episodio in questione, verificatosi durante un normale controllo. Reputa utile un approfondimento delle reali condizioni di disagio del personale impiegato nelle missioni e, sul punto, sarebbe utile conoscere dal Governo quale sia l'entità e la tipologia delle problematiche sia di ordine medico sia di ordine psicologico e relazionale manifestate dai militari impiegati in Afghanistan. Al riguardo rammenta di aver presentato la proposta di legge C. 3786 recante l'istituzione di servizi per l'assistenza psicologica dei cittadini italiani, militari e civili, impiegati nelle missioni internazionali ISAF ed EUPOL di cui auspica un rapido inserimento nel calendario dei lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori della Commissione passando immediatamente all'esame dei provvedimenti in sede referente e, in particolare, all'esame della proposta di legge C. 207 Cirielli, recante

cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti.

C. 207 Cirielli.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame ha una chiara finalità, sicuramente condivisibile. Essa reca infatti una modifica all'attuale sistema di corresponsione delle indennità di pilotaggio e di paracadutismo percepite dal personale militare, attualmente disciplinate dalla legge n. 78 del 1983 che rientrano nella dizione comune di « indennità di aeronavigazione ». In base alla normativa vigente, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla legge, le citate indennità non sono cumulabili fra loro.

In relazione a tale sistema, il divieto di cumulo sembra non tenere nella dovuta considerazione il rischio insito nelle due specifiche attività. Come evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame, il paracadutista giunge nei teatri operativi attraverso un aviolancio che — alla alea del volo — aggiunge l'incognita del funzionamento del paracadute e dell'atterraggio in una zona idonea, mentre per il pilota è ancor oggi evidente, nonostante i progressi della tecnologia, il rischio della specifica attività. Appare per-

tanto necessario introdurre un nuovo sistema che riconosca nel modo più adeguato la specificità di questi uomini delle Forze armate che sono stati capaci di conseguire entrambi i brevetti — di volo e di paracadutismo militare — e che oggi continuano a mantenersi prontamente impiegabili in entrambe le specialità, continuando a svolgere attività quale pilota e quale paracadutista militare.

In particolare, con la proposta di legge in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 17 della citata legge n. 78, si intende stabilire il principio generale in base al quale al personale militare che si trova nelle condizioni per poter beneficiare contestualmente dell'indennità di aeronavigazione per piloti e a quella per paracadutisti è corrisposta l'indennità più favorevole per intero e l'altra nella misura del cinquanta per cento.

In relazione alla proposta di legge in esame osserva altresì che il relativo titolo andrebbe coordinato con il contenuto della medesima proposta e ciò in quanto ne circoscrive l'ambito di applicazione alle sole indennità di aeronavigazione (ovvero di pilotaggio e paracadutismo) percepite dai piloti e ai paracadutisti dell'aeronautica militare mentre il contenuto della proposta di legge è più ampio.

A questo proposito ricorda, infatti, che, in via generale e senza entrare nella specifica elencazione fatta dall'articolo 5 della legge n. 78 del 1983, l'indennità mensile di aeronavigazione per i piloti è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. L'indennità mensile di aeronavigazione per i paracadutisti spetta, altresì, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti.

Inoltre fa presente che l'ultimo comma del medesimo articolo 17 stabilisce che le

disposizioni della legge n. 78 del 1983, concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari si applicano anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

Per il personale dei corpi di polizia, le stesse indennità non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge n. 1054 del 1970, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978.

Tale articolo dispone che per il personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto, nella misura intera per la più favorevole, e limitata al 50 per cento per l'altra.

Nell'esprimere conclusivamente un giudizio positivo sulla proposta di legge in esame, segnala che essa prevede nuovi oneri e che sarà pertanto necessario individuare, nel corso dell'esame del provvedimento, la relativa copertura finanziaria. Ciò anche in relazione ad una più precisa definizione dei soggetti potenzialmente beneficiari, in ragione dell'attuale impiego effettivo di coloro che sono titolari di entrambi i brevetti.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Franco GIDONI (LNP) si associa alle valutazioni del relatore in ordine alla necessità di modificarne il titolo. Ciò pone una riflessione ampia sull'ambito di applicazione della nuova disciplina, così da definirne la platea di beneficiari e, conseguentemente, verificare se i relativi oneri siano effettivamente compatibili con le attuali difficili condizioni del bilancio statale. A suo giudizio, superare l'attuale

regime di incompatibilità tra queste due indennità potrebbe infatti determinare effetti a catena su altre situazioni analoghe, quale ad esempio quella dei sommergibilisti che potrebbero anch'essi richiedere di percepire l'ulteriore indennità spettante agli incursori, qualora fossero in possesso del relativo brevetto. Dovrebbe dunque porsi la massima attenzione sulla necessità di collegare le indennità non solo all'acquisizione del brevetto ma anche all'effettivo impiego del personale nelle attività per le quali il medesimo brevetto è richiesto.

In termini più generali, la proposta di legge evidenzia nuovamente l'urgenza di intervenire nella galassia della normativa sulle indennità e l'esigenza di rafforzare il regime contrattualistico – a livello di contrattazione centrale e decentrata – del settore della difesa, che è profondamente mutato negli ultimi anni nelle sue dimensioni strutturali e numeriche.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che l'acquisizione di un brevetto militare non comporta automaticamente il diritto a percepire la relativa indennità, in quanto deve quanto meno ricorrere l'ulteriore requisito dell'effettivo impiego nella struttura operativa in cui quel brevetto è richiesto. Va inoltre chiarito che la conservazione di brevetti presuppone, in molteplici casi, l'obbligo di svolgere periodicamente la relativa attività di aggiornamento e di addestramento. In altri termini, coloro che effettuano lanci con il paracadute ovvero ore di pilotaggio, ai fini del mantenimento della relativa qualifica, assumono dei rischi che, per ragioni evidenti, dovrebbero essere riconosciuti anche sul piano economico per l'indubbio beneficio alla funzionalità delle Forze armate, non ostando a tale principio alcun motivo se non di mero risparmio di risorse.

Concorda quindi con l'esigenza di sviluppare una visione di insieme del sistema indennitario che vige per il personale militare, evidenziando che la scelta dell'amministrazione di promuovere bandi

per il rilascio di appositi brevetti dovrebbe conseguire ad una decisione ponderata, anche sul piano dei conseguenti oneri.

Augusto DI STANISLAO (IdV) condivide i ragionamenti sviluppati dal Presidente in relazione alla necessità di avere un quadro complessivo di programmazione delle necessità militari nel rilascio dei brevetti e delle risorse realmente disponibili a tale scopo, verificando quali siano le qualifiche già ampiamente diffuse e quali siano quelle ritenute non più essenziali.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare.

C. 3626 Chiappori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3943).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 3943 Di Stanislao, recante disposizioni concernenti l'utilizzo selettivo di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo. Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia della proposta di legge C. 3626 Chiappori, ne è stato disposto l'abbinamento a quest'ultima. Invita pertanto il relatore ad integrare la sua relazione introduttiva.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 3943

Di Stanislao, di cui si è testé disposto l'abbinamento con la proposta di legge C. 3626 Chiappori, interviene sulla materia dell'affondamento volontario di navi militari, in funzione dell'obiettivo di promuovere il turismo subacqueo e di ripopolare la fauna ittica.

La presente proposta si muove quindi nel solco della medesima finalità della citata proposta C. 3626, già incardinata in Commissione lo scorso 1° dicembre: quella di rendere possibile – con tutte le cautele del caso per la migliore tutela dell'ecosistema marino – l'operazione di affondamento delle navi militari, previa bonifica delle stesse. In tal senso si esprime il comma 3, dell'articolo 1, della proposta in esame.

La relazione illustrativa esplicita comunque la necessità di svolgere i necessari approfondimenti al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema marino, così da poter « trovare il miglior utilizzo delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare, con l'obiettivo di constatare i reali e concreti vantaggi e svantaggi, i rischi e le opportunità relativi al loro affondamento volontario ».

Gli elementi caratterizzanti l'iniziativa legislativa in esame sono essenzialmente due.

In primo luogo, l'articolato definisce il coinvolgimento nel procedimento autorizzatorio, oltre che dei competenti enti statali e territoriali della Pubblica amministrazione, anche delle associazioni ambientaliste e dei soggetti che operano per la tutela del territorio e del mare. Tali organismi sono chiamati ad esprimere un parere di carattere vincolante sul piano di dismissione per l'utilizzo selettivo delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare, in relazione alla possibilità di un loro affondamento volontario. Al riguardo, ritiene sicuramente condivisibile la necessità di assicurare il massimo apporto conoscitivo alle Pubbliche amministrazioni competenti, e dunque l'opportunità di costruire un procedimento amministrativo « aperto » alle istanze dei soggetti privati che abbiano titolo a partecipare. Esprime tuttavia forti perplessità sull'ipotesi che si

consenta a questi ultimi di esercitare veri e propri poteri di veto sulle decisioni che i soggetti pubblici intendano assumere in materia. Deve peraltro notare che si realizzerebbe un meccanismo quasi sicuramente controproducente rispetto agli obiettivi della proposta di legge. È infatti noto che le associazioni ambientaliste sono prudenti, per non dire ostili, rispetto ad operazioni di questo tipo, sul falso presupposto che si intenda arrivare ad un indiscriminato sversamento di rifiuti, anche in oasi marine, senza prendere invece in considerazione zone meno interessanti sul piano del turismo subacqueo, che invece si gioverebbero della presenza di relitti di navi « epiche », oppure zone soggette ad eccessivo sfruttamento ittico mediante pesca a strascico, che sarebbe invece impedita dalla presenza del relitto medesimo.

Il secondo aspetto che caratterizza la proposta di legge in commento riguarda l'attribuzione al ministero dell'ambiente della competenza allo svolgimento delle operazioni di bonifica delle navi. Si ricorda che la proposta di legge C. 3626 Chiappori affidava invece al ministero dell'ambiente la sola certificazione dell'avvenuta completa bonifica del relitto. Ciò sul presupposto che le operazioni di dismissione sono effettuate da apposite strutture della Difesa, deputate anche al recupero del materiale ancora utilizzabile o commerciabile. Si tratta di un meccanismo che appare più praticabile e meno oneroso, almeno da quanto risulta da analoghe esperienze di altri paesi.

La presente proposta di legge, al comma 4 dell'articolo 1, prevede inoltre che il ministero della difesa predisponga, oltre al piano di dismissione per l'utilizzo selettivo delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare, anche un piano per il riutilizzo o lo smaltimento delle navi radiate, ma il cui affondamento non sia stato autorizzato. Infine, l'articolo 2 istituisce presso il ministero della difesa il registro delle navi radiate e da radiare dai ruoli del naviglio militare. Su questa disposizione

sarebbe utile acquisire l'avviso del citato ministero in ordine ai conseguenti oneri amministrativi ed economici.

In conclusione, auspica che sulle proposte abbinate possa svolgersi una proficua attività conoscitiva e che vi possa essere un iter rapido delle descritte iniziative legislative.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame della proposta di legge, esprimendo così le proprie valutazioni alla luce dei dati disponibili, anche in relazione alle conseguenze finanziarie del provvedimento.

Augusto DI STANISLAO (IdV) precisa che la propria iniziativa legislativa è animata da uno spirito propositivo, essendo finalizzata a supportare sul piano politico una più efficace e rapida istruttoria dei provvedimenti in oggetto. L'obiettivo è quello di rafforzare la fase dei controlli di carattere ambientale ed ecologico, introducendo forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali di tutela dell'ecosistema marino. In quest'ottica l'articolo prevede anche una diretta responsabilità del ministero dell'ambiente nell'opera di bonifica delle navi per le quali sia previsto l'affondamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame riservandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA comunica l'intenzione del Governo di esprimersi esclusivamente in Commissione di merito.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione sul testo del disegno di legge in oggetto, che illustra (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) segnala che il relatore ha opportunamente posto l'accento sui contenuti dell'articolo 6 dell'Accordo, che, come noto, non può essere oggetto di emendamenti. Tale disposizione prefigura operazioni di approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze armate, da attuare sulla base di accordi tra Stati ovvero tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Mentre il parere del relatore correttamente evidenzia la necessità di ricorrere ad apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, nulla si dice in relazione alla possibilità di procedere direttamente con accordi tra aziende che, in ipotesi, potrebbero surrettiziamente comportare un aggiramento dei

controlli imposti dalla citata legge n. 185 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Invita quindi il relatore ad integrare la sua proposta esplicitando che tali accordi tra aziende non potranno comunque determinare l'adozione delle procedure semplificate di scambio di materiale militare contemplate dall'articolo 9 comma 4, della legge n. 185.

Peraltro rileva che non è stato dato adeguato risalto alla circostanza che l'articolo 3 dell'Accordo, tra i suoi molteplici campi di cooperazione, ricomprende anche la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi nel settore della difesa. Si tratta di un aspetto della cooperazione che avrebbe meritato una particolare attenzione da parte dei colleghi che, tuttavia, sono spesso presenti in modo esiguo e talvolta disattenti. In particolare, gli aspetti della cooperazione in campo militare e le modalità di attuazione della legge del 1990 appaiono meritevoli di essere affrontati in un dibattito approfondito, eventualmente anche finalizzandolo all'approvazione di una risoluzione in materia. Nel dichiararsi disponibile a promuovere tale atto in prima persona, auspica tuttavia che il medesimo sia sottoscritto dall'intera Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, deve far rilevare che la valutazione dei contenuti di maggior significato è comunque rimessa a ciascun commissario, che deve con i suoi interventi porre l'accento sugli aspetti del dibattito che ritiene maggiormente qualificanti. Concorda inoltre sull'opportunità di prestare la massima attenzione a tematiche rilevanti quali risultano essere quelle connesse alla cooperazione internazionale in campo militare, dichiarandosi disponibile a ricercare punti di convergenza per una risoluzione afferente l'attuazione delle norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, a più di venti anni dall'entrata in vigore della relativa legge.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile a riformulare il parere integrandolo, nelle premesse, con gli elementi evidenziati dall'onorevole Di Stanislao. Illustra dunque la proposta di parere, così riformulata (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione, così riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03960 Di Stanislao: Sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare impegnato nella missione in Afghanistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riferisco in merito alle questioni poste dall'Onorevole interrogante sulla base degli elementi acquisiti dai Comandi competenti.

Preliminarmente appare opportuno rammentare quelle che sono le caratteristiche del Teatro operativo afgano, contraddistinto da una critica situazione igienico-sanitaria nonché le disagiate condizioni di vita e operative del personale che possono comportare rischi per la salute dovuti principalmente alle malattie da freddo, calore ed infettive.

In questo contesto, da parte dei Comandi militari ad ogni livello, in Patria e non, viene svolta un'intensa campagna informativa volta a enfatizzare l'importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in particolare delle misure da osservare per la cura degli effetti personali (posto letto, equipaggiamento, vestiario, eccetera) che costituiscono un importante presidio di prevenzione contro le patologie infettivo-parassitarie in un contesto, come già ricordato, in cui il rischio dello sviluppo e della diffusione di tali malattie è maggiore rispetto agli *standard* vigenti in Madrepatria.

Tutto ciò si è, peraltro, da tempo concretizzato anche in apposite direttive emanate dalla Sanità militare contenenti specifiche norme igieniche, comportamentali e di educazione sanitaria.

In tale quadro, in occasione di un controllo periodico effettuato alle tende adibite ad alloggi del personale di servizio, presso la *Task Force South* in Farah (Afghanistan), è emerso che alcune di esse, tra cui quella occupata dal Caporal Maggiore Capo cui si riferisce l'Onorevole

interrogante, versavano in un grave stato di disordine e in situazioni igienico-sanitarie critiche, in aperta violazione delle norme e delle disposizioni impartite dal Comandante del Reparto che, a più riprese, aveva sensibilizzato il personale dipendente.

Ciò, anche in ragione di alcuni episodi virali gastroenterici, non riconducibili – sulla base delle valutazioni del dirigente del servizio sanitario della *Task Force* – alla confezione/distribuzione del vitto con ovvie ed evidenti conseguenze. Per tale motivo, è stato correttamente ritenuto necessario incrementare l'attività di verifica nell'ambito igienico-sanitario, sia per tutelare la salute del personale militare, sia per mantenere elevato il livello operativo della *Task Force*.

A seguito di quanto riscontrato in sede di un controllo periodico nella tenda del Volontario di truppa in parola, che risultava essere il più anziano tra coloro che vi alloggiavano, lo scorso 14 luglio 2010, veniva instaurato a carico dello stesso un procedimento disciplinare per una mancanza ritenuta passibile di consegna di rigore, nominando, al contempo, apposita commissione consultiva e il difensore del militare; successivamente, in data 29 luglio 2010, al termine del relativo procedimento, venivano irrogati al militare 7 giorni di consegna di rigore con la seguente motivazione:

« Doveri attinenti al grado, iniziativa, senso di responsabilità, dignità e decoro, tenuta dei materiali. In particolare, in data 1° luglio 2010 alle ore 15.00 circa, durante

un normale controllo espletato alle tende adibite ad alloggi, del personale in servizio presso la Task Force South in Farah (Afghanistan), una di queste veniva trovata in un grave stato di disordine. Nonostante le ripetute esortazioni effettuate in materia di ordine e pulizia, dall'ispezione emergeva che il posto branda del Volontario, era in totale disordine a discapito dell'igiene personale e dello stato di conservazione dei materiali a Lui in dotazione, malgrado lo stesso fosse il più elevato in grado tra i commilitoni conviventi nella medesima tenda. Con tale comportamento, il Volontario si poneva come un pessimo esempio per questi ultimi, trascurando di conseguenza l'azione di controllo, doverosa nei confronti dei subalterni, dimostrando così mancanza di iniziativa e scarso senso responsabilità ».

Al riguardo, va evidenziato che nel corso del procedimento:

il Caporale Maggiore Capo ammetteva le motivazioni contestate e riconosceva di non essere stato di buon esempio per i propri commilitoni conviventi nella stessa tenda e di aver compreso la gravità dei fatti commessi, rappresentando, comunque, la propria buona fede;

il militare difensore riconosceva la gravità delle mancanze commesse dal suo assistito riconducendo, comunque, il suo comportamento a un caso di occasionale superficialità;

la commissione consultiva riconosceva la gravità delle mancanze imputate al militare ed esprimeva giudizio favorevole all'irrogazione della consegna di rigore.

A margine, si evidenzia che l'interessato:

ha dichiarato per iscritto, dopo la contestazione degli addebiti, di non voler

presentare documentazione e/o memorie difensive a sua discolpa, rinunciando alla fruizione dei 10 giorni di tempo previsti per produzione di memorie scritte o documenti in sua difesa;

non ha presentato alcun ricorso gerarchico nei termini previsti.

Sulla base di quanto rappresentato, posso rassicurare l'Onorevole interrogante che la procedura seguita per l'instaurazione del procedimento disciplinare appare pienamente legittima e che il provvedimento adottato, consistito in una sanzione disciplinare di corpo, è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente (articolo 1399 del decreto legislativo n. 66/2010 « Procedure per infliggere la consegna di rigore » e articolo 751 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 « Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore »).

Nello specifico:

è stato garantito l'esercizio del diritto di difesa;

sono stati nominati la commissione consultiva e il militare difensore;

l'entità della sanzione disciplinare è naturale conseguenza di una violazione dei doveri attinenti al grado, fattispecie espressamente prevista tra i comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore.

È il caso, infine, di soggiungere che resta impregiudicata la possibilità per il militare di presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli a mente dell'articolo 1365 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 « Codice dell'ordinamento militare ».

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (C. 3882 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3882 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 »;

rilevato che la relazione governativa che accompagna il disegno di legge qualifica la disposizione di cui all'articolo 6 dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale della difesa come « apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento »;

considerato che, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, potrebbe essere inserita nel disegno di legge di ratifica un'apposita disposizione che, ai

fini dell'esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo, preveda invece la futura stipulazione di apposite intese intergovernative volte ad indicare con precisione il contenuto delle operazioni di interscambio di materiali d'armamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, siano stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (C. 3882 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3882 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 »;

rilevato che la relazione governativa che accompagna il disegno di legge qualifica la disposizione di cui all'articolo 6 dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale della difesa come « apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento »;

considerato che, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, potrebbe essere inserita nel disegno di legge di ratifica un'apposita disposizione che, ai fini dell'esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo, preveda invece la futura stipulazione di apposite intese intergovernative volte ad indicare con pre-

cisione il contenuto delle operazioni di interscambio di materiali d'armamento;

precisato che il citato articolo 6, comma 1, lettera *d*) prevede, non solo operazioni dirette da Stato a Stato, ma anche tramite « società private » e che gli accordi tra queste ultime non possono qualificarsi come accordi intergovernativi ai sensi della citata legge n. 185;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, siano stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350 e abb., approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 42

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Atto n. 299 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 43

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (Rilievi alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) 55

ALLEGATO (*Parere approvato*) 63

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (Rilievi alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) 62

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350 e abb., approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stata presentata una relazione tecnica, che è depositata agli atti della Commissione, e chiede al rappresentante del Governo quale sia il suo avviso in merito al prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame al fine di svolgere ulteriori approfondimenti anche alla luce della relazione tecnica presentata, sottolineando come la materia oggetto del provvedimento sia particolarmente delicata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani.

Atto n. 299.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame reca l'istituzione della Prefettura-ufficio territoriale del Governo nelle pro-

vince di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e che il provvedimento è adottato ai sensi delle leggi n. 146 del 2004, n. 147 del 2004 e n. 148 del 2004, istitutive delle medesime province. Con riferimento alle risorse per far fronte agli oneri relativi all'istituzione delle nuove prefetture, rileva che le autorizzazioni di spesa richiamate dalla relazione tecnica sono finalizzate, non solo all'attivazione dei citati uffici territoriali del Governo ma, in termini più generali, all'istituzione, nelle predette province, di tutti gli uffici periferici dello Stato. In proposito osserva che l'effettivo rispetto dei limiti finanziari recati dalla suddette autorizzazioni di spesa potrà essere verificato soltanto sulla base di elementi quantitativi che diano conto dello stato di realizzazione del complessivo processo di generale implementazione delle nuove articolazioni periferiche dello Stato, nell'ambito delle suddette province. Sul punto ritiene opportuno acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione da parte del Governo. Ritiene che andrebbe, inoltre, chiarito se e in quale misura sussistano ancora risorse a valere sulle contabilità speciali intestate ai commissari e finalizzate all'istituzione delle tre nuove prefetture. In proposito, osserva che andrebbe altresì precisato se dette risorse siano ricomprese nell'ambito dei finanziamenti disponibili a legislazione vigente per le finalità indicate dalla RT in esame. Rileva, infine, che la relazione tecnica computa all'interno dei costi previsti a regime anche le spese per l'invio del personale in missione. La stessa relazione tecnica indica, tuttavia, dette spese come connesse ad « esigenze iniziali di funzionamento ». Anche su tale punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che la copertura integrale degli oneri derivanti dalle spese di funzionamento delle prefetture di cui sopra è assicurata dalle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 146 del 2004, recante l'isti-

tuzione della provincia di Monza e della Brianza, dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 147 del 2004, recante l'istituzione della provincia di Fermo, e dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 148 del 2004, recante l'istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani. Precisa che le risorse autorizzate dalle suddette disposizioni legislative, classificate come spese rimodulabili, risultano iscritte nel capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e ammontano, ai sensi della legge di bilancio per il triennio 2011-2013 di recente approvazione, a complessivi 14.621.878 euro annui per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e a 14.724.835 euro per l'anno 2013. Considerato che la relazione tecnica quantifica gli oneri in 5.916.618 euro complessivi per il primo anno di attuazione del presente schema di decreto e in 2.684.418 euro annui a partire dall'anno successivo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le residue risorse previste a legislazione vigente siano sufficienti per l'eventuale istituzione, nell'ambito delle predette province, di uffici periferici dello Stato diversi dalle prefetture-Uffici territoriali del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene sia preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Antonio BORGHESI (IdV) nel ricordare l'affermazione del Ministro Tremonti secondo la quale, dall'eliminazione delle province, si sarebbero conseguiti solo risparmi marginali, sottolinea come solo con il provvedimento in esame, relativo a tre nuove province sia prevista una maggiore spesa di oltre 50 milioni di euro. Evidenzia come sarà presto nuovamente all'attenzione dell'Assemblea la proposta di legge costituzionale dell'Italia dei Valori relativa all'abolizione delle province. Sottolinea che, dopo i forti tagli di bilancio, le province, che già erogavano servizi minimi, per mantenersi in vita sono state costrette a ridurre ulteriormente tali prestazioni, ormai, a suo avviso, inesistenti.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che si debbano tenere distinte le questioni finanziarie attinenti all'istituzione di nuove province e quelle relative alla costituzione delle prefetture in dette province, evidenziando che non necessariamente la creazione di una nuova provincia comporta l'istituzione di altrettanti nuovi uffici nei relativi territori.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe motivare più approfonditamente la richiesta di rinvio formulata. Sottolinea come occorra distinguere il profilo amministrativo da quello finanziario. Sotto il primo profilo, infatti, evidenzia come vi siano ragioni di carattere storico e socio economico dietro l'istituzione di province come quella di Monza e della Brianza e quella di Barletta-Andria-Trani. Sotto il secondo profilo, osserva come occorrerebbe procedere all'abolizione delle province coincidenti con le aree metropolitane, come nel caso della provincia di Bari, che ha ceduto una porzione di territorio e di risorse in favore della nuova provincia di Barletta-Andria-Trani. Sottolinea, inoltre, che alla nuova provincia pugliese andranno risorse corrispondenti a quelle sottratte alle province di Bari e Foggia, ridimensionate a seguito dell'istituzione di quest'ultima. In ragione della sostanziale invarianza finanziaria, non ritiene necessario un rinvio e ribadisce che il Partito Democratico è disponibile ad abolire tutte le province che coincidono con aree metropolitane, ma non ad eliminare completamente il livello di governo provinciale.

Rolando NANNICINI (PD) osserva come le valutazioni della Commissione debbano tenere conto delle peculiarità delle diverse realtà territoriali, ritenendo necessario al riguardo che il Governo chiarisca se nei territori interessati dall'applicazione del provvedimento, e in particolare nel territorio della provincia di Monza-Brianza, già esistessero uffici periferici di amministrazioni centrali, quali comandi provinciali della Guardia di finanza, uffici dell'Agenzia del demanio e

delle Camere di commercio. A suo avviso, infatti, prima di procedere alla creazione di nuovi uffici territoriali, dovrebbe effettuarsi un accurato censimento delle strutture amministrative esistenti e dei relativi costi, in quanto troppo spesso nel nostro Paese si realizzano riforme senza tenere conto della situazione esistente. In un tale contesto, la creazione di nuove strutture rischia di portare inevitabilmente ad una dispersione di funzioni tra gli uffici operanti al livello locale, che contrasta l'esigenza di razionalizzazione dell'intervento statale a livello periferico. A suo giudizio, quindi, l'esame dello schema di regolamento non dovrà costituire l'occasione per un inutile dibattito sulla utilità delle province e sul loro possibile accorpamento, ma dovrà concentrarsi sui profili più propriamente attinenti agli uffici da istituire e ai costi derivanti dalla loro istituzione.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ricordare di avere seguito con attenzione l'istituzione della provincia di Fermo, sottolinea che, malgrado le perplessità relative in generale all'istituzione di nuove province, ora si debba rispettare una decisione assunta con una legge dello Stato. Osserva che la questione delle province potrà essere oggetto di una riflessione più generale, nell'ambito del disegno di legge sulla Carta delle autonomie e dell'attuazione del federalismo fiscale. Evidenzia tuttavia che il provvedimento in esame poteva essere un'occasione per anticipare un nuovo modello di organizzazione provinciale più leggero, evitando appesantimenti burocratici e finanziari, che inevitabilmente ricadranno nei tagli da effettuare con le successive riforme. Nel sottolineare la necessità del livello di governo provinciale, ritiene comunque possibile effettuare economie, anche attraverso l'accorpamento di uffici e servizi di province vicine, secondo lo schema della « provincia leggera ».

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda come la nostra Carta costituzionale preveda, in una pluralità di disposizioni riferimenti alle province, osservando pertanto come, in assenza di una riforma

costituzionale, non possa procedersi ad una soppressione delle province, ma solo ad una riduzione del loro numero e ad un loro accorpamento. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, ricorda come, nella passata legislatura, avesse espresso la propria contrarietà alla costituzione della provincia di Fermo e della provincia di Barletta-Andria-Trani, ed un giudizio più articolato con riferimento alla costituzione della provincia di Monza – Brianza, proprio in ragione dell'esigenza di verificare la presenza di uffici statali a livello territoriale. Su un piano generale, si chiede quale senso abbia l'istituzione di nuove province se, come sta avvenendo per la provincia di Biella, poco dopo l'istituzione i politici a livello locale già si muovono per sottrarre territori alla nuova provincia. Per quanto attiene, invece, alle considerazioni del collega Boccia, in ordine alla futura costituzione delle città metropolitane, osserva che in alcune realtà territoriali, come nella città metropolitana nella quale è compreso il comune di Torino, la soppressione delle province potrebbe determinare evidenti problemi applicativi, in quanto la città metropolitana comprenderebbe oltre 300 comuni, alcuni dei quali caratterizzati da situazioni assolutamente peculiari. Ritiene, pertanto, necessario affrontare un esame puntuale delle attuali circoscrizioni provinciali, al fine di verificare una loro possibile rideterminazione che consenta di contenere i costi, evitando il perpetuarsi di situazioni paradossali, come quella prodottasi nella regione Sardegna, nella quale le province sono passate da quattro a otto, a fronte di un numero di residenti nella regione di poco superiore a un milione e mezzo.

Simonetta RUBINATO (PD) richiama la relazione prodotta dalla commissione tecnica, istituita dal Ministro Padoa Schioppa durante il Governo Prodi nella XV legislatura, per effettuare una revisione della spesa di alcuni Ministeri. In particolare, ricorda che, nel predetto studio, era contenuta un'interessante analisi sull'efficienza delle prefetture in Italia e emergeva il suggerimento che esse riguardassero ter-

ritori di almeno 500.000 abitanti. Osserva che quindi si potrebbe evitare l'istituzione di nuove prefetture in province con meno di 200.000 abitanti.

Remigio CERONI (Pdl) osserva come gli interventi nel dibattito abbiano fatto riferimento ad una pluralità di profili problematici, molti dei quali tuttavia non rientrano nel campo di applicazione del provvedimento all'esame della Commissione, in quanto essi postulano modifiche alle previsioni delle leggi n. 146, n. 147 e n. 148 del 2004, che hanno istituito le province di Monza e Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla costituzione delle nuove province, osserva che risorse riferite all'istituzione delle tre nuove prefetture sono già state stanziare nell'ambito delle contabilità speciali intestate ai commissari, rilevando altresì che, per quanto riguarda la provincia di Fermo, il contenimento delle spese è stato assicurato da una corrispondente riduzione del 43 per cento delle risorse destinate alla provincia di Ascoli Piceno. In ogni caso, segnala che maggiori oneri si sono invece prodotti per effetto di politiche incontrollate di stabilizzazione del personale realizzate negli ultimi anni nella provincia di Ascoli Piceno, che hanno portato ad un sensibile incremento del personale dipendente dall'amministrazione provinciale, del quale dovranno farsi carico le province di Fermo e Ascoli Piceno. Conclusivamente, pur condividendo l'auspicio della realizzazione di amministrazioni provinciali e di uffici territoriali « leggeri », osserva come il provvedimento in esame non sembri presentare profili finanziari critici, dal momento che il personale destinato alle nuove prefetture è individuato nell'ambito delle dotazioni organiche previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che la questione in discussione è stata a lungo dibattuta e fa presente che il Governo deve acquisire ulteriori elementi. Osserva che sono stati sollevati temi che investono la competenza di altre Commissioni ed altri procedimenti legislativi, men-

tre la valutazione del Governo non potrà che attenersi ai profili finanziari del provvedimento in esame. Nel ribadire la richiesta di rinvio, fa presente che sono in corso approfondimenti per chiarire le questioni sollevate dal relatore e nel corso del dibattito in Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

Atto n. 298.

(Rilievi alla IX Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Claudio D'Amico (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione alla direttiva 2009/17/CE, in tema di sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Con riferimento all'articolo 1, relativo al Sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, pur rilevando, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, che il provvedimento nel quale si inseriscono le disposizioni in esame è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi diretti a suffragare, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, tale neutralità finanziaria, pure in presenza delle modifiche previste dal provvedimento in esame. Precisa, in particolare, che alcuni sistemi di reportazione navale e di scambio di dati sul traffico marittimo, le cui definizioni sono introdotte nel decreto legisla-

tivo n. 196 del 2005, non risultano citati nella relazione tecnica. Ritiene, quindi, opportuno acquisire ulteriori delucidazioni in merito alla neutralità finanziaria dell'implementazione di tali dispositivi. Appare, altresì, opportuno che il Governo fornisca elementi volti ad accertare che i nuovi compiti attribuiti all'amministrazione, segnatamente per la cooperazione con la Commissione e gli altri Stati membri nell'attuazione della normativa introdotta, non comportino un aggravio di costi. In particolare, nella relazione tecnica non viene chiarito con quali modalità l'attribuzione all'amministrazione dei compiti di realizzazione e gestione del sistema VTMS nazionale possa realizzarsi senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Appaiono, pertanto, necessari ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione e all'attuazione dei piani di accoglienza di cui al comma 29 e delle relative occorrenze finanziarie. Infine, ritiene opportuno un chiarimento in merito alla soppressione di due clausole di invarianza finanziaria attualmente previste dagli articoli 7, comma 3, e 14, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2005.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel far presente di avere depositato una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volta a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame dello stesso al fine di consentire ai componenti della commissione di valutarne il contenuto. Segnala, comunque, che la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda sull'opportunità di rinviare almeno alla seduta pomeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che potrà essere convocata nel pomeriggio.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale reca la disciplina transitoria e a regime del finanziamento dei comuni, prevedendo il superamento del sistema di finanza derivata, incentrato sui trasferimenti statali, finora adottato, in favore del riconoscimento di una più ampia autonomia finanziaria. Ritiene che i contenuti del provvedimento, sul quale è stato svolto un ampio ciclo di audizioni congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, siano ormai noti a tutti e che i diversi elementi di valutazione raccolti nell'ambito delle audizioni dovranno essere considerate con attenzione nell'esame dello schema presso la Commissione bilancio. Precisa che in questa sede non intende soffermarsi sulle molteplici questioni sollevate nelle audizioni, che potranno essere esaminate successivamente, ai fini dell'elaborazione della proposta di parere sullo schema, ritenendo piuttosto opportuno prevedere una ricognizione dei contenuti dello schema di decreto. Osserva che lo schema prevede

una realizzazione del nuovo assetto del federalismo municipale in due fasi temporali, stabilendo che la riforma entri a regime dal 2014. Nella prima fase, della durata di tre anni, dal 2011 al 2013, gli enti locali riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno per questo periodo l'assetto attuale; nella fase successiva, che prenderà avvio dall'anno 2014, saranno introdotte nell'ordinamento fiscale due nuovi tributi comunali, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta municipale secondaria facoltativa. Per quanto riguarda, invece, i meccanismi di perequazione, il sistema transitorio, imperniato intorno ad un apposito Fondo sperimentale di riequilibrio, è destinato a durare sino all'attivazione del regime di perequazione ordinario previsto dalla legge delega e, comunque, non oltre un periodo di cinque anni. In particolare, rileva che l'articolo 1 prevede la devoluzione ai comuni del gettito derivante da tributi statali sugli immobili ubicati nel loro territorio. Come precisato, dall'articolo 8, comma 8, il nuovo regime avrà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011. In particolare, l'articolo 1, che si applicherà direttamente solo alle regioni a statuto ordinario, prevede la devoluzione del gettito relativo ai seguenti tributi: imposta di registro e imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sulla medesima imposta e nei contratti di locazione relativi ad immobili; imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA, tributi speciali catastali, nonché tasse ipotecarie; IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario; cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'articolo 2 del provvedimento in esame. Il gettito relativo alle imposte ipotecarie e catastali versate in corrispondenza di atti soggetti ad IVA rimane attribuito allo Stato, al quale è altresì attribuito il gettito dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. I tributi non saranno, tuttavia, devoluti direttamente ai comuni interessati, ma alimen-

teranno un Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito con la finalità di assicurare una devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare che risulti progressiva e territorialmente equilibrata. Come anticipato, il Fondo ha durata quinquennale e cessa di funzionare alla data di attivazione del Fondo perequativo per i comuni di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Precisa che il Fondo è articolato in due sezioni, finanziate con il gettito derivante dai tributi sugli immobili devoluti ai comuni. La prima sezione è finanziata con i gettiti derivanti: dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili; dalle imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA; dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, applicata sui contratti di locazione relativi ad immobili; dai tributi speciali catastali; dalle tasse ipotecarie. La seconda sezione è finanziata con i gettiti rivenienti: dall'IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario; dalla cedolare secca sugli affitti, di nuova istituzione. Osserva che, in sostanza, alla prima sezione sono devolute le entrate connesse all'imposizione indiretta e ai tributi speciali catastali; alla seconda sono, invece, devolute le entrate relative all'imposizione diretta. A decorrere dall'anno 2014, entrambe le sezioni saranno finanziate con quote dell'imposta municipale propria sul trasferimento di immobili istituita, a decorrere dal medesimo anno, ai sensi dell'articolo 4 del presente provvedimento. Sottolinea che la relazione tecnica precisa che il massimo gettito potenzialmente devolvibile che potrà confluire nel Fondo sperimentale di riequilibrio è stimato, per l'anno 2011, in 15.583 milioni di euro, di cui 6.559 milioni afferenti alla prima sezione e 9.024 milioni alla seconda sezione. In particolare, il comma 5 prevede che le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città

ed autonomie locali. Il successivo comma 6, a fronte della devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sopra descritti e in aggiunta alla riduzione dei trasferimenti erariali, dispone l'attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni la cui percentuale è stabilita, in sede di prima applicazione, entro il 30 novembre 2010, termine che evidentemente non è più possibile rispettare, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e, dunque, di riduzione. Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e può essere successivamente ridotta, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione, o comunque rivista, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard. Alla determinazione della quota di compartecipazione è subordinata l'efficacia delle disposizioni introdotte dai commi da 1 a 5 del presente articolo. Il medesimo comma dispone altresì la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, devoluto ai Comuni. La riduzione è operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In proposito, osserva che la relazione tecnica, basandosi sui dati già forniti dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nel documento allegato alla Relazione sul federalismo fiscale, presentata dal Governo a giugno 2010, stima l'entità complessiva dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, e, dunque, di riduzione, nell'esercizio finanziario 2011 nell'importo di 12.952 milioni di euro. La percentuale di compartecipazione statale al gettito dei tributi devoluti ai comuni è quantificata con riferimento all'esercizio 2011 come differenza tra il gettito delle imposte, al netto di quello dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica che è invece

trattenuta dall'erario, e l'ammontare dei trasferimenti fiscalizzabili individuati dalla relazione della COPAFF, ridotti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento al comma 7, rileva che quest'ultimo reca disposizioni dirette a rafforzare il ruolo dei comuni nella lotta all'evasione prevenendo: la devoluzione ai comuni del maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto; l'incremento dal 33 al 50 per cento della quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del Comune nell'attività di accertamento riconosciuta agli enti locali in relazione alle somme riferite a tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo; il riconoscimento ai Comuni di un maggiore potere di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria; l'integrazione tra il sistema informativo della fiscalità con i dati relativi alla fiscalità locale, previa intesa con l'ANCI. In relazione all'articolo 2, osserva che lo stesso prevede invece l'istituzione, con decorrenza dall'anno 2011, di una nuova imposta sui canoni di locazione, la cosiddetta cedolare secca. La disposizione introduce la facoltà per il contribuente di applicare un regime fiscale sostitutivo, con aliquota al 20 per cento, sui redditi rivenienti da immobili locati ad uso abitativo. La cedolare sostituirebbe l'IRPEF sulle locazioni, le addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito, l'imposta di bollo e quella di registro sui contratti di locazione. La sostituzione di tale ultima imposta avverrà, peraltro, solo a partire dal 2014 per i contratti diversi da quelli a canone concordato. In merito all'ambito soggettivo, il comma 7 esclude espressamente dall'ambito di applicazione le locazioni realizzate nell'esercizio di attività d'impresa, arte e professione nonché quelle realizzate da enti non commerciali. Precisa che le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

dello schema, prevedendosi un acconto nella misura dell'85 per cento dell'imposta per l'anno 2011 e del 95 per cento a decorrere dal 2012. In materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Il comma 5 reca un forte inasprimento delle sanzioni previste a legislazione vigente per l'omessa o l'infedele indicazione dei redditi da locazione. Il comma 8 contiene, invece, disposizioni di natura sanzionatoria applicabili nei casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo. Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione, attualmente applicabile ai contratti non registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, anche ai casi in cui nel contratto di locazione registrato sia indicato un importo inferiore a quello effettivo e sia stato registrato un contratto di comodato fittizio, ossia in presenza di una gratuità in luogo del canone di locazione. I commi 8 e 9 non si applicano per i contratti registrati entro il 31 dicembre 2010. Nel complesso, osserva che la relazione tecnica ipotizza che, per effetto del vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della cedolare secca e dell'inasprimento delle sanzioni si determini annualmente, a partire dal 2011, un crescente fenomeno di emersione di base imponibile relativa a locazioni non dichiarate riguardanti immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione. L'emersione è stimata nella misura del 15 per cento nel 2011, del 25 per cento nel 2012 e del 35 per cento nei due anni successivi. Con riferimento all'articolo 3, rileva che quest'ultimo stabilisce che a partire dal 2014 il finanziamento dei comuni sia assicurato, in sostituzione delle attuali imposte, da due nuove forme di tributo: l'imposta municipale propria e l'imposta municipale facoltativa. L'imposta municipale propria è disciplinata dagli articoli 4, 5 e 6 e ha per presupposto due differenti fattispecie: il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e il trasferimento di immobili. La nuova im-

posta, da istituire con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il 30 novembre 2013, sarà introdotta in sostituzione, per la componente immobiliare, delle seguenti forme di prelievo: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari determinati con riferimento ai beni non locati; l'imposta di registro; l'imposta ipotecaria; l'imposta catastale; l'imposta di bollo; l'imposta sulle successioni e donazioni; le tasse ipotecarie; i tributi speciali catastali; l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Precisa che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, la base imponibile dell'imposta sul possesso corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i vigenti criteri per la determinazione dell'ICI di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Per quanto riguarda la disciplina relativa alla imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, il comma 3 dell'articolo 4 disciplina l'esclusione dall'applicazione di tale imposta adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze. L'esenzione è riconosciuta solo se l'immobile è il luogo in cui il contribuente ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale e non rientri tra le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per quanto riguarda l'imposta da applicare, la misura dell'aliquota sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Lo schema indica come data per l'emanazione del decreto il 30 novembre 2010 e anche in questo caso si rende, pertanto, necessario un aggiornamento dello schema. La determinazione dell'aliquota dell'imposta da applicare in caso di possesso di immobili dovrà assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in termini di saldi di finanza pubblica ed il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva. Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota fissata a livello nazionale fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali. Ai sensi

dei commi 6 e 7 l'aliquota ordinaria è ridotta alla metà qualora l'immobile sia locato ovvero sia relativo « all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni » oppure sia posseduto da ente non commerciale. Il comma 7 precisa, inoltre, che tali immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Quanto all'articolo 5, sottolinea che lo stesso reca la disciplina concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso di immobili, prevedendo in particolare il versamento dell'imposta da parte del contribuente in favore del Comune, al quale è riconosciuta la facoltà di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997. Il comma 8 disciplina le esenzioni soggettive dall'imposta, riprendendo sostanzialmente le esenzioni già previste per l'imposta comunale sugli immobili, mentre il successivo comma 9 indica i redditi che continuano ad essere assoggettati ad IRPEF. Il secondo periodo del comma 9 stabilisce che il gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame nonché dell'IRPEF relativa ai redditi di locazione diversi da quelli assoggettati alla cedolare secca resta attribuito ai Comuni. Rileva che l'articolo 6 dello schema disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, che sostituirà, per la componente immobiliare, numerose tipologie di imposte, tra cui le imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, le tasse ipotecarie e l'imposta sulle successioni e donazioni. L'imposta per il caso di trasferimento è dovuta per i seguenti atti: atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere; atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi; provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità; trasferimenti coattivi. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 fissano le aliquote da applicare; ai sensi del successivo comma 5, tuttavia è prescritta una

misura minima dell'imposta pari a 1.000 euro. In particolare, precisa che il comma 2 prevede un'aliquota ordinaria dell'8 per cento, in luogo dell'aliquota complessiva del 10 per cento prevista per le attuali imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il comma 3 prevede un'aliquota agevolata del 2 per cento, in luogo dell'attuale aliquota del 3 per cento prevista per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i trasferimenti a causa di morte. Il comma 4 prescrive l'applicazione dell'imposta in misura fissa, pari a 1.000 euro, ai trasferimenti a causa di morte nei quali il beneficiario o, se più di uno, almeno uno di essi, sia nelle predette condizioni di cui alla lettera a) del comma 3, ovvero si tratti di abitazione principale, non « di lusso » e in capo all'acquirente sussistano le condizioni richieste per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata dal Testo unico sull'imposta di registro. Il comma 6 prevede che l'imposta sia ridotta della metà per i contratti preliminari dei trasferimenti indicati al comma 1. L'importo pagato, in tal caso, è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo. Il comma 7 consente che a decorrere dal 2015 i Comuni, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, possano modificare di 1 o 2 punti percentuali l'aliquota ordinaria dell'8 per cento. Il comma 8 dispone l'esenzione da una serie di imposte (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie) di tutti gli atti assoggettati all'imposta municipale sui trasferimenti con aliquota ordinaria e aliquota agevolata, dei contratti preliminari oggetto della medesima imposizione, nonché di tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari. Rileva che l'articolo 7 disciplina l'imposta municipale secondaria facoltativa, che potrà essere istituita dai Comuni a partire dal 2014, con delibera del Consiglio comunale e previo svolgimento di consultazioni popo-

lari, secondo lo Statuto del Comune interessato; essa non riguarda gli immobili ad uso abitativo. Precisa che l'imposta municipale facoltativa è volta a sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari; l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il comma 2 affida a un regolamento governativo, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria facoltativa, in base ad una serie di criteri predeterminati dal medesimo comma. In particolare, il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari e l'imposta è determinata sulla base della durata e dell'entità dell'occupazione, essendo consentita la fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune. I Comuni, con proprio regolamento potranno, comunque, disporre esenzioni ed agevolazioni. Osserva che l'articolo 8 reca, infine, una disciplina dell'ambito di applicazione del decreto, nonché disposizioni finanziarie e transitorie. In particolare, oltre alle disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto, prevista per il 1° gennaio 2011, l'articolo 8 prevede che tutte le disposizioni del decreto si applichino anche nelle regioni a statuto speciale, con l'esclusione dell'articolo 1 in materia di devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, le quali si applicano anche ai Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ma con modalità e con decorrenza previste in conformità ai rispettivi statuti e con applicazione delle procedure concertative previste dall'articolo 27 della legge n. 42

del 2009. Il comma 4 precisa che l'intervento recato con lo schema in esame concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni, prescrivendo che gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni prevista dalla medesima legge. Il successivo comma 5 affida all'istituenda Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo sistema di finanziamento dei comuni attraverso la devoluzione a tali enti della fiscalità immobiliare. Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la Decisione di finanza pubblica. Il comma 6 rimette ad un successivo decreto legislativo correttivo del presente, che dovrà essere adottato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'individuazione delle diverse fonti di finanziamento dei comuni, in attuazione dell'articolo 11 della legge delega, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica. Il medesimo decreto dovrà altresì recare la disciplina del riparto del fondo perequativo, in attuazione dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Osserva che il comma 7 prevede, infine, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le risorse destinate all'ANCI siano calcolate applicando l'aliquota percentuale allo 0,6 per mille, indicata nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'articolo 1, e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'organizzazione del seguito

dell'esame potrà essere definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alle procedure seguite ai fini dell'acquisizione dell'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. In particolare, osserva come, su un piano generale, l'articolo 3 di quel decreto legislativo preveda che, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri possa provvedere con deliberazione motivata, disponendo che, in caso di motivata urgenza, il Consiglio dei ministri possa, comunque, procedere sottoponendo i relativi atti all'esame della Conferenza nei successivi quindici giorni. Al riguardo, osserva che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 richiama espressamente la disciplina dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e chiede, pertanto, se sia stata rispettata la procedura indicata in tale ultima disposizione. Rileva, infatti, che lo schema di decreto legislativo non è corredato della richiesta intesa, che, a suo avviso, sarebbe auspicabile considerata la rilevanza del provvedimento in esame.

Esprime inoltre preoccupazione in relazione all'esito dell'esame dello schema, evidenziando come il comma 4 dell'articolo 2 non garantisca il rispetto delle condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni bilancio delle due Camere e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, dal momento che il Governo, qualora non intenda conformarsi a tali condizioni, è tenuto esclusivamente a ritrasmettere il testo dello schema alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e a rendere comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso un termine di trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto potrà quindi essere adottato in via definitiva, anche in difformità rispetto alle indicazioni formulate dalle Commissioni

parlamentari competenti. Ritiene, pertanto, essenziale che il Governo presti attenzione alle eventuali condizioni contenute nei pareri, rilevando l'esigenza di tenere conto del gran numero di informazioni e di valutazioni acquisite nel corso dell'istruttoria sul provvedimento ed invitando il relatore ad una maggiore attenzione per le indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, sottolinea come il lavoro fin qui svolto non sia stato disattento e che nel prosieguo del dibattito vi sarà la possibilità di approfondire le questioni emerse anche nel corso delle audizioni.

Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente che il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in questione alla Conferenza unificata il 13 agosto 2010 ed ha inviato il testo alle Camere, con la motivazione del mancato raggiungimento dell'intesa il 9 novembre 2010. Sottolinea che il Governo, pur avendo accolto le richieste di rinvio dei rappresentanti dei Comuni, non ha consentito all'ulteriore proroga di 15 giorni volta solo a permettere all'ANCI di svolgere la sua assemblea già prevista per la metà dello scorso mese di novembre con un testo ancora aperto. Rileva che il testo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2011, non per motivi formali, ma per consentire un'attenuazione dei tagli disposti ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 attraverso le nuove entrate tributarie previste dallo schema di decreto legislativo in esame. Ricorda inoltre che i Comuni non potevano esprimere una valutazione positiva poiché giudicavano eccessivi i tagli previsti dalla manovra, poi attenuati ai sensi della legge di stabilità per il 2011. Esprime quindi il convincimento che, alla luce delle disposizioni recate dalla richiamata legge di stabilità, vi sarebbe potuta essere un'intesa nella Conferenza unificata.

Rolando NANNICINI (PD), pur ritenendo che la ricostruzione fornita dal Ministro Calderoli sia estremamente pun-

tuale in termini di diritto, giudica comunque necessario un approfondimento in ordine al rispetto delle procedure previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 e dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare come il provvedimento in esame rappresenti il più importante, il più complesso ed allo stesso tempo innovativo, rispetto all'ordinamento vigente, dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, ritiene che l'esame dello stesso richieda tempi adeguati, da concordare anche con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ricorda che si sono svolte audizioni importanti che hanno fatto emergere questioni rilevanti e profili problematici. In particolare, in primo luogo rileva che, riducendo l'addizionale IRPEF regionale, pur non per somme particolarmente rilevanti, si creerà un problema per la finanza regionale cui sarà necessario porre rimedio. In secondo luogo, sottolinea come occorra svolgere una riflessione sui rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali per capire bene quali sono gli effetti della riforma. In terzo luogo, richiamando l'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti, evidenzia che, a seguito dell'abrogazione dell'ICI sulla prima casa, le imposte comunali per l'erogazione dei servizi ricadranno prevalentemente su soggetti non residenti in quei comuni, in contraddizione con lo spirito del federalismo fiscale che dovrebbe enfatizzare il collegamento tra tributi pagati e servizi erogati. In quarto luogo, evidenzia come la riforma di una serie di imposte, garantendo la parità di gettito, non potrà che avere come conseguenza una rimodulazione del carico fiscale in favore di talune categorie e a discapito di altre, rendendosi in proposito necessario un ulteriore approfondimento anche al fine di poter spiegare ai cittadini i cambiamenti effettivi. Per le ragioni esposte, ribadisce la necessità di un approfondimento in tempi adeguati.

Renato CAMBURSANO (IdV), rilevando preliminarmente l'opportunità di verifi-

care il rispetto delle procedure previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 e dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, secondo quanto richiesto dall'onorevole Nannicini, osserva come le audizioni svolte congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale abbiano consentito di acquisire molti e qualificati elementi di valutazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo. Nel sottolineare la particolare rilevanza dello schema, che rappresenta il provvedimento attuativo della legge n. 42 del 2009 più rilevante, unitamente al decreto in materia di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, rileva l'esigenza di garantire l'elaborazione di un parere condiviso dalle diverse parti politiche in tempi adeguati alla delicatezza delle materie affrontate, evitando tuttavia inutili lungaggini. Auspica, pertanto, che il termine per l'espressione del parere possa essere prorogato, al fine di consentire alle Commissioni di esprimersi alla ripresa dei lavori dopo le festività natalizie

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione è fissato all'8 gennaio 2011 e che la possibilità di richiedere una proroga è rimessa alla valutazione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in seno alla quale i gruppi potrebbero utilmente rappresentare tale esigenza.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur dichiarandosi consapevole della circostanza che la legge n. 42 del 2009 rimette alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la facoltà di richiedere la proroga del termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, ritiene, comunque, che la Commissione bilancio possa comunque attivarsi al fine di segnalare alla Commissione bicamerale l'esigenza di richiedere tale proroga.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che l'esigenza prospettata dai par-

lamentari dell'opposizione di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere sarà portata all'attenzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni periferiche della regione Campania nell'attività di gestione del

ciclo dei rifiuti. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, relativo alla localizzazione di siti per discariche, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la mancanza di oneri connessi alla soppressione di alcuni siti dall'elenco delle discariche da realizzare. Alla luce di quanto segnalato dalla relazione tecnico-normativa e in relazione alle questioni oggetto della procedura di infrazione avviata in sede europea, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le implicazioni della norma in esame sulla disponibilità di impianti di smaltimento. In relazione all'articolo 1, comma 2, che prevede l'introduzione di Commissari straordinari con funzioni di amministrazione giudicatrice, pur rilevando che si dispone l'attuazione di tali previsioni nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati, ritiene che andrebbe chiarito se siano previsti compensi per le attività dei commissari stessi e se possano configurarsi oneri ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, per l'espletamento delle relative attività. Precisa che andrebbe altresì confermato che per la realizzazione degli impianti in questione sussistano le necessarie disponibilità, da utilizzare secondo i termini di urgenza indicati dalla norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di modificare la clausola di neutralità al fine di riferirla, tenuto conto degli enti interessati all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 in esame e come affermato anche dalla relazione tecnica, all'aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Con riferimento alla disciplina del trattamento dei rifiuti, sottolinea, in merito al comma 3, che dispone l'aggiunta del codice riferito al « *compost fuori specifica* » riguardo ai processi di lavorazione ammessi presso gli impianti, l'opportunità di acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria e riguardo all'assenza di costi aggiuntivi per il funzionamento degli impianti medesimi. Con riferimento all'autorizzazione degli impianti di digestione

anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, di cui al comma 4, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'entità dei costi connessi alla realizzazione di tali impianti e andrebbero altresì indicate le risorse con cui fare fronte a tali costi; in particolare, andrebbe precisato se detta realizzazione sia riconducibile sempre al limite di spesa di 10,9 milioni, individuato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008. In relazione al comma 5, che disciplina la funzionalità del ciclo di gestione dei rifiuti nella provincia di Napoli, considerato che le norme non specificano le modalità di subentro della provincia, tramite la relativa società, nei compiti prima attribuiti all'ASIA s.p.a., al fine di evitare oneri a carico della provincia subentrante andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire eventuali effetti derivanti dall'esposizione debitoria e creditoria della società ASIA s.p.a. e dal relativo assetto organizzativo e gestionale. Ritiene che andrebbero altresì esclusi oneri riferiti al personale già impegnato dall'ASIA s.p.a. per le attività ora attribuite alla provincia. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 1, che prevede l'accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, ritiene opportuno acquisire elementi dal Governo circa le modalità con cui si procederà allo smaltimento dei rifiuti a seguito dell'accordo interregionale e alla ripartizione degli oneri ad esso connessi. Tali oneri, infatti, potrebbero risultare superiori rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento *in loco* presso la regione Campania, anche in considerazione dei costi di stoccaggio e di trasporto. In relazione al regime transitorio della raccolta rifiuti nella regione Campania, disciplinato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a, e comma 2, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le attività oggetto della proroga possano continuare ad essere esercitate dai comuni nell'anno 2011 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In merito al comma 1, lettera d), dell'articolo 1-bis, sottolinea che andrebbe chiarito se il rinvio di un anno delle disposizioni di cui al citato comma

5-*quater* sia compatibile con la norma inserita nel medesimo comma 5-*quater* che esclude la possibilità di proroga o rinnovo dei contratti in essere con i soggetti affidatari delle attività di accertamento o riscossione. Ciò al fine di escludere possibili nuovi oneri collegati al predetto rinvio. In merito al comma 1, lettere b) e c), non ritiene che vi siano osservazioni da formulare in base al presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA, già utilizzate nel 2010, siano idonee a garantire la copertura integrale dei costi derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti, come disposto dal comma 5-*bis* del citato articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009. In relazione all'articolo 2, comma 1, che prevede la proroga degli ammortizzatori sociali per il personale in esubero dei consorzi, premesso che la modifica del testo approvata dalla Commissione di merito non appare modificare sostanzialmente la portata normativa del testo originario, ritiene opportuno acquisire conferma che la copertura degli oneri recati dalla disposizione sia ricompresa nei limiti di spesa a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione, come indicato dalla relazione tecnica, ma non esplicitato nella disposizione, disposti per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011, dalla legge di stabilità di recente approvata dalle Camere. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica afferma che la proroga, fino al 31 dicembre 2011, degli ammortizzatori sociali al personale non collocato nella dotazione organica dei consorzi operanti nella regione Campania, interessa una platea di 700 unità, con un conseguente onere pari a complessivi 30.000.000 di euro. La relazione tecnica precisa, inoltre, che l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui si autorizza la proroga scade il 31 dicembre 2010 e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale per l'occupazione e formazione senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso.

Le indicazioni contenute nella relazione tecnica in merito ai profili finanziari della disposizione in esame non sono tuttavia esplicitate nel testo in esame. A tale proposito, rileva, in primo luogo, la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla quantificazione degli oneri recata dalla relazione tecnica, specificandone anche il profilo temporale, e alla disponibilità delle relative risorse nell'ambito del Fondo per l'occupazione e formazione, senza che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a valere delle medesime risorse. Inoltre, ritiene che il Governo dovrebbe valutare l'eventualità di esplicitare nel testo sia l'ammontare degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, come quantificati dalla relazione tecnica, sia le modalità di copertura degli stessi. In relazione alle disposizioni in merito all'esercizio delle funzioni del Consorzio unico di bacino, previste dal comma 2 dell'articolo 2, osserva che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non sembrano modificare sostanzialmente la portata normativa del testo originario del comma in esame. In proposito, premesso che la disposizione esclude esplicitamente l'insorgenza di oneri unicamente con riferimento al bilancio dello Stato, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria, anche con riferimento agli enti locali interessati. A tal fine andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di funzionamento delle due unità provinciali, anche con riguardo al personale necessario ed ai relativi trattamenti economici. Quanto ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di modificare la clausola di neutralità, al fine sia di renderla conforme alla prassi consolidata, sostituendo le parole « ulteriori oneri » con le parole « nuovi o maggiori oneri » sia di riferirla, tenuto conto degli enti interessati all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 in esame e come affermato anche dalla relazione tecnica, all'aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Con riferimento all'assorbimento

del personale in esubero dei consorzi, disciplinato dall'articolo 2, comma 2-bis, rileva che le disposizioni appaiono recare oneri a carico della finanza pubblica che necessitano di quantificazione nonché dell'indicazione delle risorse con le quali farvi fronte. In particolare, l'obbligo di riassorbimento del personale in esubero posto a carico delle pubbliche amministrazioni, anche locali, comporta un aumento degli oneri, di natura permanente, sui saldi di finanza pubblica. Ritiene pertanto necessario acquisire i dati relativi ai soggetti interessati, alla natura del rapporto di impiego da instaurare con le amministrazioni interessate, nonché ogni altro dato necessario alla stima dei relativi oneri. Riguardo al personale che dovrà invece essere assorbito dalle società provinciali secondo le esigenze prospettate dai relativi piani industriali, sottolinea la necessità di acquisire elementi di valutazione al fine di escludere che possano determinarsi aggravii di costi per le società, suscettibili di determinare, sia pur indirettamente, maggiori oneri per le amministrazioni di riferimento. Riguardo alle misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale, previste dall'articolo 3, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni in esame sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Osserva infatti che la finalità delle disposizioni sembra quella di consentire un più celere utilizzo delle risorse del FAS già destinate alla regione Campania al fine di far fronte alle urgenti finalità di gestione del ciclo dei rifiuti e di realizzazione delle opere di compensazione e bonifica. Tale effetto appare suscettibile di determinare modifiche nelle dinamiche di cassa rispetto a quanto indicato nelle previsioni tendenziali, con conseguenti possibili oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Tali effetti potrebbero essere neutralizzati, per la quota di spesa riferita alla regione Campania, se l'effettiva spendibilità delle risorse di competenza della regione stessa, pari a 150 milioni in base al comma 1 e a 141 milioni

in base al comma 2, incontrasse dei limiti nei vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità interno. Anche in questo caso, resterebbero comunque da chiarire gli effetti di cassa per le spese di competenza del Ministero dell'ambiente a valere su risorse FAS, precedentemente destinate al Programma attuativo regionale della Campania, pari a ulteriori 141 milioni in base al comma 2, che verrebbero in ogni caso sottratte ai vincoli del patto di stabilità interno. Segnala infine che entrambe le disposizioni non indicano gli esercizi entro i quali devono utilizzarsi le risorse ivi stanziare. In merito ai profili di copertura finanziaria, con specifico riferimento al comma 2, ritiene, in primo luogo, opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali la norma sia stata formulata in termini di novella dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008. Tale chiarimento appare necessario anche al fine di chiarire se la quota della spesa autorizzata di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, coincida con le risorse stanziare precedentemente dal suddetto comma, nella misura di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, o se tali risorse siano state già utilizzate. In secondo luogo, dal momento che la disposizione prevede, da un lato, la corrispondente riduzione, nella misura di 141 milioni di euro, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla Regione Campania dal punto 1.2 della delibera CIPE n. 1 del 2009 e, dall'altro, l'immediata assegnazione alla Regione Campania di un'ulteriore quota delle suddette risorse pari ad ulteriori 141 milioni di euro, ritiene opportuno che il Governo chiarisca il profilo temporale dell'onere, anche al fine di verificare se dalla disposizione possa conseguire un'accelerazione della spesa suscettibile di produrre effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle proposte emendative presentate, evidenzia che presentano una quantificazione ovvero una copertura carente o inidonea le seguenti proposte emendative gli identici Piffari 1.22 e Bocchino 1.79; Bonavitacola 2.71;

Piffari 3.1; Iannuzzi 3.70; Piffari 3.6; Cosenza 3.8; Lo Monte 3.074 e Bonavitacola 3.073; Zamparutti 1.7; Iannuzzi 1.9; gli identici Iannuzzi 1.14, Margiotta 1.15 e Libè 1.80; Zamparutti 1.27; Piffari 1.34; Piffari 1.35; Zamparutti 1.28; Piffari 1.45; Iannuzzi 1.01, Rubinato 1.071; Fedriga 2.2; Piffari 2.72; Bratti 2.6; Beccalossi 2.70; Mariani 3.9; Iannuzzi 3.01; Realacci 3.071 e Bonavitacola 3.072. Ritiene, inoltre, utile approfondire le valutazioni in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Guido Dussin 3.10.

Maino MARCHI (PD) richiamando le osservazioni formulate dal relatore, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, sono suscettibili di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura finanziaria. Ritiene, pertanto, che la Commissione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, non possa esimersi dal formulare una condizione volta a sopprimere tale disposizione.

Renato CAMBURSANO (IdV) richiama il suo intervento in Assemblea, ove ha evidenziato come sarebbe stato opportuno anticipare l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del provvedimento in esame, al fine di rendere un parere alla Commissione di merito, sottolineando in particolare come le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, relative alla stabilizzazione di lavoratori precari, siano suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto ritiene che sia opportuna una relazione tecnica, al fine di poter disporre di dati certi relativi alla quantificazione ed alla congruità delle coperture. Esprime, comunque, profondo dissenso sulla scelta di merito di stabilizzare lavoratori già in esubero, assunti, a suo avviso, per finalità meramente elettorali.

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi alle considerazioni dei colleghi Marchi e Cambursano, osserva che il comma 2-*bis* dell'articolo 2 determina con certezza l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pub-

blica, in quanto prevede l'assorbimento da parte delle società delle province della Regione Campania di circa 700 unità di personale in esubero dai disciolti consorzi operanti nel settore dei rifiuti, che in passato, a quanto si dice, si sarebbero dedicate più alla raccolta di voti per il Popolo della libertà che alla raccolta dei rifiuti.

Amedeo CICCANTI (UdC) esprime, a nome del gruppo dell'UdC, una valutazione favorevole in ordine alla relazione svolta dall'onorevole Marinello. Condivide in particolare le criticità riscontrate in particolare con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, malgrado le assicurazioni del Ministro competente sull'esistenza di una copertura adeguata a valere sul fondo per gli ammortizzatori sociali. Esprime quindi una valutazione favorevole, oltre che sulla relazione attinente ai profili finanziari, sul merito del provvedimento.

Massimo BITONCI (LNP) osserva che l'emendamento Guido Dussin 3.10 autorizza la Regione Veneto ad utilizzare 30 milioni di euro della quota destinata alla medesima regione nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo per le aree sottoutilizzate al fine di far fronte alle conseguenze dei recenti eventi alluvionali. In proposito, nel segnalare l'assoluta necessità dell'intervento di sostegno alla regione Veneto, rileva come la misura proposta non determini maggiori oneri finanziari, limitandosi ad una riprogrammazione di risorse già stanziata.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda sulle perplessità espresse in ordine alla stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2, comma 2-bis, ed in proposito ricorda quanto avvenuto con la stabilizzazione nella stessa regione di telefonisti. Sottolinea che occorre evitare un nuovo spreco di denaro pubblico ed invita il relatore a tenere conto di ciò nella proposta di parere che si accinge a formulare.

Roberto SIMONETTI (LNP) esprime la propria assoluta contrarietà agli interventi

previsti dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge, osservando come la previsione di un obbligo di assunzione di personale da parte di società partecipate dalle province appaia in assoluta controtendenza rispetto alla linea di rigore seguita dal Governo e dalla maggioranza, che ha comportato, anche di recente, dolorose riduzioni dei trasferimenti destinati agli enti territoriali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rileva che il comma 2 dell'articolo 1-bis estende anche all'anno 2011 il periodo di applicazione nella Regione Campania, in via provvisoria e sperimentale, delle modalità di calcolo della TARSU e della TIA, così come definite dall'articolo 11 comma 5 bis del decreto-legge n. 195 del 2009. Conseguentemente, il secondo periodo del predetto comma 2 modifica il termine previsto dal citato articolo 11, comma 5-bis, per l'emissione dell'elenco degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010, differendolo dal 30 settembre 2010 al 30 settembre 2011. Ritiene sarebbe pertanto opportuno prevedere, per effetto dell'estensione anche al 2011 dell'applicazione, in via provvisoria e sperimentale delle modalità di calcolo dei menzionati tributi e del differimento al 30 settembre 2011 del termine entro il quale presentare il predetto elenco, che detto elenco sia comprensivo sia degli importi dovuti relativi all'anno 2010, come attualmente presente nel testo, sia di quelli dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali relativi all'anno 2011. Ritiene pertanto necessario modificare conseguentemente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-bis. Per quanto riguarda le proposte emendative, nell'esprimere una valutazione conforme al relatore, evidenzia che l'emendamento Guido Dussin 3.10 non sembra presentare profili finanziari problematici.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come, su un piano generale, sarebbe opportuno che il Governo rispondesse puntualmente a tutti i rilievi formulati dal relatore sulla base della documentazione predisposta da-

gli uffici della Camera, rilevando come, con riferimento al presente provvedimento, sia stata più volte segnalata la necessità di acquisire un'integrazione dei dati contenuti nella relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che il Governo ha dovuto esaminare il provvedimento in tempi molto rapidi dovuti alla sua calendarizzazione in Assemblea per la giornata odierna e che se quindi richiedono ulteriori elementi di approfondimento, occorrerebbe rinviare il seguito dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il gruppo del Partito Democratico a chiarire se intende chiedere un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che la richiesta di rinvio non è stata avanzata dal suo gruppo, ma dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che il Governo ritiene possibile addivenire all'espressione di un parere favorevole, ma condizionato nei termini già esposti, nella seduta odierna. Evidenzia che le ulteriori questioni emerse nel dibattito riguardano temi che non inficiano comunque la valutazione complessivamente positiva sul provvedimento. Ribadisce tuttavia che, ove questi fossero ritenuti fondamentali dalla Commissione, occorrerebbe procedere ad un rinvio, sottolineando come questa non sia la richiesta del Governo, a fronte della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3909-A, di conversione del decreto legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle

attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria;

nel presupposto che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, possa provvedersi nei limiti delle risorse stanziato sul Fondo per l'occupazione e la formazione;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: il bilancio dello Stato, *con le seguenti:* la finanza pubblica;

all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 5-bis, le parole: « Per l'anno 2010 », « 30 settembre 2010 » e le parole « per l'anno 2010 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Per gli anni 2010 e 2011 », « 30 settembre 2011 » e « per gli anni 2010 e 2011 »;

all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, *con le seguenti:* devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

sopprimere l'articolo 2, comma 2-bis;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 1.22, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.45, 1.79,

1.80, 2.2, 2.6, 2.70, 2.71, 2.72, 3.1, 3.6, 3.8, 3.9, 3.70 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.071, 3.01, 3.071, 3.072, 3.073, 3.074, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Simonetta RUBINATO (PD) chiede al relatore di rivedere il parere sul suo articolo aggiuntivo 1.071. In proposito richiama la vicenda dello scioglimento del comune di Casigliano in provincia di Caserta per la mancata trasmissione degli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA alla provincia di Caserta nel termine perentorio fissato dal decreto-legge n. 195 del 2009. Osserva che il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di rimozione del sindaco del ricordato comune è stato adottato malgrado il livello della raccolta differenziata avesse superato il 65 per cento ed il comune di Casigliano fosse considerato virtuoso dal punto di vista ambientale. Sottolinea che la sua proposta emendativa, non recante, a suo avviso, conseguenze di carattere finanziario, è volta ad impedire l'adozione di tali provvedimenti in caso di comuni particolarmente virtuosi, precisando che la mancata trasmissione degli atti alla provincia nel termine prefissato non può essere considerato un atto di grave inosservanza di legge e come tale essere considerato una causa di scioglimento del consiglio comunale e di rimozione del sindaco ai sensi del testo unico sugli enti locali.

Maino MARCHI (PD) rileva come l'emendamento Bratti 2.6 si limiti a prevedere l'elaborazione da parte del Governo di una relazione avente ad oggetto le attività dei consorzi operanti nel settore

dei rifiuti e, pertanto, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa potrà essere redatta avvalendosi del personale e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dagli onorevoli Rubinato e Marchi, dichiarandosi conseguentemente disponibile a modificare la propria proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che, con riferimento all'articolo 1, comma 5, occorra inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Massimo POLLEDRI (LNP), concordando con l'onorevole Cambursano, si associa alla richiesta di inserire una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, ribadendo le sue preoccupazioni in ordine alla volontà di stabilizzare lavoratori precari in esubero, al di là delle effettive esigenze dell'amministrazione.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, anche tenendo conto delle osservazioni dei deputati Cambursano e Polledri, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la nuova formulazione proposta di parere formulata dal relatore.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) esprime la propria contrarietà alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, sia per ragioni di merito che finanziarie.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

Atto n. 298.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, alla luce dei chiarimenti contenuti nella nota depositata dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana di oggi, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione d un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

il sistema *Bonifacio traffic* è già stato istituito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 2 ottobre

2008, recante definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena;

il sistema *Adriatic traffic* è già stato istituito con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 maggio 2001, recante disposizioni relative all'organizzazione del traffico mercantile nella parte meridionale del Mare Adriatico;

i sistemi *Bonifacio traffic* e *Adriatic traffic* si traducono essenzialmente in obblighi di comunicazione preventiva, adempiuti attraverso sistemi tecnologici di telecomunicazione già esistenti, e i relativi oneri si collocano nel quadro delle fattispecie contrattuali indicate nella relazione tecnica allegata allo schema in esame;

il sistema VTMIS risulta dall'interazione coordinata di più sottosistemi già esistenti e, pertanto, non necessita l'impiego di risorse umane e materiali ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

i piani di accoglienza rappresentano una più puntuale configurazione di adempimenti già previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2005, che prevede l'adozione del piano di accoglienza da parte del Capo del Compartimento marittimo e, pertanto, non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica;

considerato che la clausola di invarianza prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 196 del 2005, con riferimento all'intero provvedimento, non rende necessaria la previsione di specifiche clausole riferite ai singoli articoli

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo.

PARERE APPROVATO

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3909-A, di conversione del decreto legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria;

nel presupposto che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, possa provvedersi nei limiti delle risorse stanziato sul Fondo per l'occupazione e la formazione;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: il bilancio dello Stato, con le seguenti: la finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione

del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 5-bis, le parole: « Per l'anno 2010 », « 30 settembre 2010 » e le parole « per l'anno 2010 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Per gli anni 2010 e 2011 », « 30 settembre 2011 » e « per gli anni 2010 e 2011 »;

all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

sopprimere l'articolo 2, comma 2-bis;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 1.22, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.45, 1.79, 1.80, 2.2, 2.70, 2.71, 2.72, 3.1, 3.6, 3.8, 3.9, 3.70 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 3.01, 3.071, 3.072, 3.073, 3.074, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 64

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 65

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ... 66

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 67

INTERROGAZIONI:

5-03620 Tommaso Foti: Sdemanializzazione delle opere relative al collettore ed all'impianto idrovoro di Finarda (PC) 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

AUDIZIONI

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.15.

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua relazione Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, nel corso della

quale interviene Fiorenzo SIRIANNI, *Direttore della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Dopo un ulteriore intervento di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua relazione Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, nel corso della quale interviene Fiorenzo SIRIANNI, *Direttore della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Alberto FLUVI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Antonio PEPE (PdL) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Dopo interventi di Maurizio FUGATTI (LNP) e Alberto FLUVI (PD) riprende la sua replica Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Gianfranco CONTE, *presidente*, e Silvana Andreina COMAROLI (LNP), ai quali rispondono Fiorenzo SIRIANNI, *Direttore della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze* e Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia la professoressa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre scorso.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, anche alla luce delle risultanze delle audizioni informali svolte nella seduta di ieri, si riserva di formulare una compiuta proposta di rilievi nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento è attualmente fissato all'8 gennaio prossimo: in tale contesto l'esame del provvedimento da parte della Commissione dovrebbe evidentemente concludersi prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per le festività di fine anno.

Qualora, tuttavia, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovesse chiedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di prorogare di venti giorni tale termine, l'esame del provvedimento potrebbe concludersi alla ripresa dei lavori parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

Atto n. 300.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pugliese, aveva illustrato il provvedimento, presentando una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.25.

5-03620 Tommaso Foti: Sdemanializzazione delle opere relative al collettore ed all'impianto idrovoro di Finarda (PC).

Il sottosegretario Sonia VIALE chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito, in modo da fornire all'interrogante una risposta il più possibile esauriente.

Tommaso FOTI (PdL) consente al rinvio dello svolgimento dell'interrogazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del Sottosegretario, concorde il presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione avrà luogo nella seduta di mercoledì 22 dicembre 2010.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300);

preso atto della scelta del Governo di non esercitare la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 1 della direttiva 2009/49/CE, di consentire alle società di medie dimensioni di omettere, nell'allegato al conto annuale, le indicazioni relative agli elementi iscritti nella voce « spese di impianto e di ampliamento », nonché le indicazioni concernenti la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, sulla scorta della considerazione che la fattispecie delle medie imprese non risulta contemplata dal codice civile;

sottolineata l'urgenza di concludere rapidamente il processo di recepimento nell'ordinamento nazionale delle previsioni della direttiva 2009/49/CE, il cui termine spirerà il 1° gennaio 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera a) dell'articolo 1 dello schema di decreto, la

quale introduce una nuova causa di esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, per le imprese controllanti di imprese controllate che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire in termini inequivocabili che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate;

b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, il quale esclude dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari capogruppo controllanti imprese controllate che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di chiarire in termini inequivocabili che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 17 e 18 ottobre 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i>)	84
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010. Atto n. 303 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Atto n. 296 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 17 e 18 ottobre 2010.

(*Svolgimento e conclusione*).

Valentina APREA, presidente, rende le comunicazioni sulla missione svolta a Bru-

xelles il 17 e 18 ottobre 2010 (*vedi allegato 1*), rivolgendo in particolare un ringraziamento agli uffici per l'organizzazione della missione.

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. —

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2010.

Claudio BARBARO (FLI), *relatore*, illustra il nuovo testo del provvedimento in esame elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 2*), dichiarandosi fin d'ora favorevole al trasferimento del suo esame in sede legislativa. Rileva innanzitutto l'opportunità di fissare un termine breve – anche nella giornata di oggi – per la presentazione di eventuali emendamenti, visto che, come concordato unanimemente tra tutti i rappresentanti dei gruppi, non verranno presentati emendamenti al testo illustrato, da deputati della Commissione.

Il nuovo testo è il frutto di un lavoro certosino e prezioso svolto dal Comitato ristretto malgrado alcune che critiche e pressioni cui è stato sottoposto in alcuni momenti del proprio impegno. Sottolinea, ritenendolo un risultato eccellente, che tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione hanno approvato il testo proposto che non ha stravolto il lavoro del Senato, ma ha solo armonizzato alcune sue disposizioni. Rileva che le modifiche di maggior rilievo apportate dal Comitato ristretto hanno riguardato la parte urbanistica del provvedimento, materia nella

quale si è voluto lasciare liberi gli enti locali di svolgere appieno le proprie competenze, tenendo anche conto delle valutazioni che la Commissione di merito, la Commissione ambiente, esprimerà al riguardo nel parere di competenza. In questo senso, il Comitato ristretto concordeamente non è voluto entrare nel merito di descrizioni dettagliate sul piano urbanistico e infrastrutturale, lasciando il testo aperto a più soluzioni.

Ritiene inoltre di fondamentale importanza aver introdotto la modifica che prevede l'obbligo per le società che andranno a costruire nuovi impianti di destinare una parte all'impiantistica sportiva scolastica. Al riguardo, rileva che tale modifica non risolve certo le carenze del settore ma aver previsto tale disposizione significa non aver varato un provvedimento volto solo a soddisfare interessi del grande calcio, collegando in tal modo lo sport di vertice con quello di base. Segnala inoltre che è stato mantenuto l'impianto dato dalla vigente « legge Melandri » al settore, con alcuni correttivi migliorativi sia sul piano organizzativo che finanziario. Una importante attenzione è stata infine destinata alle società di dilettanti, con l'introduzione di una norma molto attesa dal settore. Da ultimo, ringrazia tutte le forze politiche che coralmemente hanno partecipato alla stesura del testo ed estende il ringraziamento al Governo che, con correttezza, ha consentito alla Commissione di svolgere autonomamente il proprio compito.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base della proposta del relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge n. 2800, elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea, in accordo con quanto detto dal relatore, l'ottica condivisa con cui il Comitato ristretto ha steso il nuovo testo, al

fine di pervenire ad una approvazione finale del provvedimento in sede legislativa.

Giovanni LOLLI (PD) concorda con quanto esposto dal collega Barbaro, relatore sul provvedimento, ricordando che il testo nasce dall'abbinamento di progetti di legge frutto di diversa iniziativa politica, di cui uno a sua firma. Il lavoro svolto è il risultato di un lungo *iter* avviato negli anni passati, frutto di approfondimenti e riflessioni condivise anche con gli operatori del settore. Ritiene importante quindi che sul provvedimento in oggetto non sorgano errori interpretativi o di comunicazione. Sottolinea che il testo non ha portato ad uno stravolgimento di quello proposto dal Senato ma che si è proceduto in base a quanto emerso nelle audizioni, nel senso di meglio definire gli attori protagonisti del provvedimento e cioè gli attuali proprietari degli stadi, gli enti locali e le società sportive, evitando il rischio di speculazioni. Al riguardo, ricorda che la legge non somministra *denari* e che gli stadi verranno fatti utilizzando risorse private la cui remunerazione consisterà nel fare le opere e gestirle, sotto il controllo e l'accordo dell'ente pubblico. Segnala che in tutta Europa gli stadi significano ricavi mentre in Italia sono dei carichi onerosi per i Comuni; in particolare evidenzia che nuovi stadi, concepiti diversamente, permettono una migliore fruizione degli impianti e del servizio delle forze dell'ordine. Aggiunge che le misure previste nel testo in esame, relative al settore urbanistico hanno consentito di prevedere la nuova impiantistica secondo le regole della normativa nazionale, senza stravolgimenti pericolosi, perché dove non è consentito costruire una scuola o un ospedale non può essere consentita la costruzione di uno stadio. Nel ringraziare il Governo per l'apporto dato, chiede al sottosegretario Crimi di portare a conoscenza della Commissione lo stato dei lavori relativo al provvedimento sullo sport dilettantistico in corso di esame al Senato.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda il percorso comune che ha permesso di giungere ad un testo condiviso, in linea con quello approvato dal Senato, sul quale le diverse parti politiche si sono confrontate apertamente su diversi temi, quali la sicurezza degli stadi e sul giusto profitto che deve remunerare l'imprenditoria che voglia occuparsi di impianti sportivi polifunzionali, pur nella condivisione del principio per cui l'interesse privato non può confliggere con quello pubblico. E al riguardo sottolinea che si è sgomberato il campo dalle ombre che potevano esserci in proposito, escludendo di conseguenza possibili interventi speculativi. Il provvedimento in esame favorisce quindi la necessaria riqualificazione dell'impiantistica sportiva italiana, che il suo gruppo vede però strettamente connessa alla valorizzazione dello sport dilettantistico, il cui provvedimento è all'esame del Senato. Auspica quindi che i due provvedimenti vadano di pari passo, non volendo ancora una volta favorire «i forti» del calcio professionistico dimenticando i giovani dello sport dilettantistico.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo che non ha voluto operare ingerenze lasciando libero il lavoro dei componenti del Comitato ristretto che hanno saputo trovare un accordo, pur partendo da esperienze diversificate. Esprime soddisfazione per come si è proceduto, sottolineando che, pur in un momento politico delicato come quello attuale, la Commissione cultura è stata ancora una volta in grado di trovare un'intesa tra tutti i gruppi parlamentari, potendo vantare il maggior numero di leggi varate all'unanimità.

Paolo GRIMOLDI (LNP) condivide quanto detto dai colleghi e ringrazia la presidente Aprea per il costante impegno nella ricerca di un fattivo clima di collaborazione fra tutti i gruppi della Commissione. Sottolinea, in particolare, che le modifiche proposte al testo del Senato relative alla realizzazione di impianti scolastici sportivi, vanno incontro alle esi-

genze della parte giovane della popolazione, che il suo gruppo ha sempre promosso.

Il sottosegretario Rocco CRIMI ringrazia il relatore, i componenti del Comitato ristretto e gli uffici che hanno contribuito alla stesura di un nuovo testo, condiviso da tutte le forze politiche. Evidenzia che il Governo ha sempre inteso consentire alla Commissione di lavorare in piena autonomia proprio per favorire il migliore dialogo possibile fra tutti i gruppi. Si riserva di approfondire il testo adottato dalla Commissione come nuovo testo base, ritenendo opportuno però addivenire ad incontri informali, anche con i colleghi dell'omologa Commissione del Senato dove è stato svolto un buon lavoro, in modo da evitare ulteriori, eventuali modifiche che farebbero slittare l'approvazione definitiva della legge stessa. Invita quindi anche i componenti della Commissione a parteciparvi.

Per rispondere alle questioni sollevate dai deputati intervenuti, ricorda che per i fondi relativi all'attuazione della proposta di legge sullo sport dilettantistico, in corso di esame al Senato, è riuscito a stanziare un'iniziale copertura di circa venti milioni di euro all'anno, reperita tra le risorse a sua disposizione. A questa, si dovrebbero aggiungere altri 25 milioni di euro circa, reperiti dalla Presidenza del Consiglio e ulteriori 15 milioni di euro dovrebbero provenire dallo 0,5 per cento all'anno delle risorse provenienti dai diritti televisivi sul calcio, per uno stanziamento complessivo di circa 60 milioni di euro.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che il Governo potrà senz'altro svolgere autonomamente tutti gli approfondimenti che riterrà necessari sul nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

Claudio BARBARO (FLI), *relatore*, fermo restando il rispetto per i colleghi dell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, ritiene peraltro necessario procedere autonomamente, così come hanno fatto loro. Ribadisce in ogni caso

l'esigenza di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Pierfelice ZAZZERA ritiene che il relatore ponga un problema politico vero: essere giunti alla fine di un percorso che ha portato all'approvazione di un nuovo testo condiviso da tutti i gruppi politici, resistendo anche a forti pressioni come ricordato, comporta l'esigenza di accelerare i tempi e fissare il termine per gli emendamenti entro la serata odierna.

Giovanni LOLLI (PD) concorda con il collega Barbaro, rilevando che sarà l'Esecutivo a valutare, anche a titolo di cortesia istituzionale, se estendere l'invito a componenti della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che la valutazione espressa dal sottosegretario esprima un'esigenza politica che l'Esecutivo potrà senz'altro soddisfare autonomamente.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con i colleghi sull'esigenza di mantenere distinte le prerogative dei due rami del Parlamento. Come in occasione della recente approvazione del disegno di legge di riforma sull'università, ritiene che il Governo potrà valutare in piena autonomia osservazioni e proposte che gli verranno sottoposte, anche da rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento. Ribadisce peraltro l'esigenza di preservare l'autonomia della Commissione e di questo ramo del Parlamento, come sempre avvenuto. Prende atto con soddisfazione, in ogni caso, che ancora una volta la Commissione è giunta unanimemente alla definizione di un nuovo testo, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento. Ritiene peraltro necessario fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, così come richiesto dal relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), anche a nome dei deputati del suo gruppo, concorda con la proposta di fissare un termine breve per la presentazione di emendamenti.

Paolo GRIMOLDI (LNP), anche a nome del gruppo cui appartiene, concorda con la proposta del collega Barbieri.

Giovanni LOLLI (PD) concorda con i colleghi intervenuti, preannunciando che non verranno presentati emendamenti da parte dei deputati del gruppo cui appartiene. Ritiene che il Governo potrà valutare eventuali correzioni formali al testo elaborato dal Comitato ristretto, senza che questo modifichi però l'impianto al quale è pervenuta unanimemente la Commissione.

Il sottosegretario Rocco CRIMI prende atto dell'orientamento della Commissione, riservandosi di sottoporre il nuovo testo in esame ai soggetti interessati alla sua applicazione.

Valentina APREA, *presidente*, tenendo conto dell'orientamento unanime dei componenti della Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al nuovo testo del progetto di legge n. 2800 elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base, alle ore 19 di oggi, mercoledì 15 dicembre 2010.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

C. 2302 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2010.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI), *relatore*, rinvia alle considerazioni già espresse nella sua relazione svolta nella seduta dell'8 luglio scorso, rilevando come in quella sede il sottosegretario Giro abbia espresso la propria condivisione per il provvedimento in esame. Propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010.

Atto n. 303.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Valentina APREA (PdL) *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 204 del 1998 ha stabilito, all'articolo 1, che il Governo, nel

documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare. Rileva innanzitutto che il provvedimento in discussione arriva con forte ritardo all'esame del Parlamento, costringendo la Commissione ad un esame a tappe forzate. Desidera ringraziare a questo proposito tutti i gruppi della Commissione, in particolare quelli di opposizione, che si sono fatti carico dell'esigenza di concludere, già nella seduta odierna, l'esame della proposta di parere che formulerà. Preannuncia, in questo senso, che è stata presentata una risoluzione, a firma di tutti i rappresentanti dei gruppi, sulla materia oggetto del provvedimento, che verrà discussa la prossima settimana, proprio per esprimere il segnale di un'attenzione forte della Commissione sui finanziamenti destinati agli enti di ricerca.

Ricorda quindi che l'articolo 1 del provvedimento in esame reca la ripartizione del Fondo ordinario fra gli enti di ricerca, specificato nella tabella allegata all'atto – al netto delle somme destinate alla società Sincrotrone di Trieste e al CISAM – per un importo pari a euro 1.754,8 milioni. Rispetto al 2009 (euro 1.628,6 milioni), si registra un aumento di euro 126,2 milioni (+7,7 per cento). La proposta di riparto per il 2010 tiene conto delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto ministeriale di riparto per il 2009, che determina quale riferimento per la predisposizione dei bilanci di previsione degli enti per il 2010 il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2009. Esclusivamente per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'assegnazione ordinaria è stata aumentata di euro 230,8. La relazione specifica che ciò è dovuto all'oneroso impegno di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile. Alle assegnazioni ordinarie sono state, quindi, aggiunte le somme dovute a regime e conseguenti alle deroghe per assunzioni di personale, relative agli anni 2003-2006 – che non è stato possibile

assegnare negli anni precedenti per indisponibilità delle somme – per un importo pari a euro 44,2 milioni, nonché le somme assegnate quali contributi straordinari a destinazione vincolata, per un totale di euro 113,1 milioni. Precisa che la relazione evidenzia anche che, come già negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare alcuna riduzione delle assegnazioni relative a determinati enti di ricerca – tra i quali CNR, ASI, OGS – a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della ridotta disponibilità del capitolo e degli altri strumenti a disposizione del Ministero per interventi di valenza strategica nel settore della ricerca. L'articolo 2 prevede che la somma di euro 14.232.405 è accantonata, quanto a euro 14,0 milioni per le esigenze della società Sincrotrone di Trieste – ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 – e, per la restante parte, per quelle del CISAM. Gli articoli da 3 a 10 specificano invece alcuni progetti inclusi nella previsione di assegnazione a favore degli Istituti, ai quali sono destinati contributi straordinari, tranne in un caso. Al riguardo, segnala che la relazione illustrativa specifica, in particolare, che per il 2010, in virtù del nuovo assetto organizzativo del MIUR, nella ripartizione dei fondi la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca ha operato in contatto con la Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca – che ha competenza sulla vigilanza e il funzionamento dell'ASI – per individuare le principali necessità di intervento finanziario straordinario finalizzato a sostenere attività di carattere internazionale cui l'Italia partecipa. Complessivamente, sempre in base alla relazione illustrativa, i contributi straordinari per attività internazionali ammontano ad euro 40,0 milioni. L'evidenza dei contributi relativi ad attività internazionali – unitamente al riferimento ai progetti bandiera – rappresentano due novità dello schema in esame.

Aggiunge che l'articolo 3 riguarda specificamente il CNR, la cui assegnazione

comprende, nell'ambito della quota per attività internazionali: euro 0,2 milioni per la partecipazione all'Associazione scientifica internazionale Von Karman. La relazione evidenzia che l'importo è stato indicato dalla rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico di Bruxelles; euro 5,3 milioni a titolo di integrazione della quota di partecipazione dell'Italia a ESRF (*European Synchrotron Radiation Facility*) di Grenoble; euro 6,5 milioni per la realizzazione del programma di ricerca internazionale relativo alla fusione nucleare ITER e *Broader Approach* e del 50 per cento della quota di partecipazione dell'Italia al programma *Fusion for Energy*; la relazione specifica che il 50 per cento indicato è pari a euro 460.000 e che il restante 50 per cento sarà erogato attraverso l'INFN; euro 0,3 milioni per ricerche con Israele nell'ambito del programma LENS, in cui il laser è impiegato per lo studio della materia; euro 3,5 milioni per implementare alcuni progetti della *Roadmap* europea ESFRI; la relazione specifica che alcuni progetti sono di specifico interesse del CNR, altri devono essere realizzati su indicazione del MIUR; euro 0,8 milioni per la partecipazione dell'Italia al programma HFSP (*The Human Frontier Science Program*), che finanzia la ricerca di base nelle scienze della vita. Inoltre, la quota assegnata al CNR comprende: euro 2,6 milioni a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo – evidenzia che si tratta dell'unico contributo che, in base all'articolo 13 dello schema, non ha carattere straordinario; euro 18,0 milioni per la realizzazione della campagna antartica 2010 nell'ambito del programma nazionale di ricerche in Antartide; la relazione ricorda che la normativa vigente, ovvero il decreto legislativo n. 213 del 2009, affida al CNR la programmazione e il coordinamento delle attività polari; euro 1,3 milioni per il potenziamento delle ricerche riguardanti genomica funzionale e neuroscienze; euro 6,0 milioni per il completamento del finanziamento del progetto SHARE (*Station at High Altitude for Research on the*

Environment); euro 1,0 milioni per l'avvio del progetto TALMUD, per la traduzione integrale in lingua italiana, con commento e testo originale, del Talmud – la relazione specifica che il progetto prevede un finanziamento complessivo di euro 5 milioni, da corrispondere in 5 anni; euro 6,1 mln per l'avvio delle attività scientifiche del Consorzio «Collezione naturale di composti chimici e Centro di screening – CNCCS», del quale il CNR è socio. La relazione specifica inoltre che l'impegno di spesa per il MIUR è previsto per un triennio, ma non indica l'importo complessivo. Le ultime quattro voci attengono a progetti indicati come bandiera nella relazione. Si tratta di: euro 1,0 milioni a sostegno del progetto Epigenomica, che ha tra i suoi obiettivi l'individuazione di molecole *markers* di malattie genetiche, avente un costo complessivo pari a euro 30 milioni in 3 anni; euro 10,0 milioni per il progetto *Ritmare* – Ricerca italiana per il mare, del quale il CNR è capofila – la relazione evidenzia peraltro che il progetto ha tra i suoi obiettivi la costituzione di una rete internazionale di laboratori per il Mar Mediterraneo; euro 1,0 milioni per il progetto. Rileva che l'ambito nucleare, del quale il CNR è capofila, finalizzato a rafforzare il sistema energetico nazionale; euro 1,0 milioni per il progetto La fabbrica del futuro, orientato a un nuovo sviluppo sostenibile nel settore manifatturiero. Con riferimento ai progetti SHARE, ITER e *Broader Approach*, ESFR, ricorda che la VII Commissione aveva condizionato il proprio parere favorevole sullo schema di riparto per il 2009 ad un incremento delle risorse a disposizione del CNR per il loro adeguato finanziamento. Osserva che alla indicata condizione il Governo ha dato seguito, prevedendo una specifica assegnazione, rispettivamente, di euro 3,6 e 5,3 milioni. Il successivo articolo 4 riguarda invece l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), la cui assegnazione comprende, nell'ambito delle somme destinate ad attività internazionali: euro 3,5 milioni per i programmi ITER e *Broader Approach* e per il 50 per cento della quota di partecipazione al programma *Fusion for*

Energy; euro 2,0 milioni per avviare il programma internazionale IGI-EGI – la relazione evidenzia che il programma si riferisce a una nuova organizzazione legale europea che dovrà coordinare le attività generali gestite dalle infrastrutture nazionali nel settore del calcolo, quindi l'apporto del MIUR si unisce a quello di altri Dicasteri; 1 milione di euro per le attività previste nell'ambito del programma *KM3NeT*, destinato a monitorare gli ambienti marini profondi, anche attraverso un telescopio sottomarino. Oltre alle citate somme destinate ad attività internazionali, la quota assegnata all'INFN comprende 19 milioni di euro per il progetto bandiera *SuperB*, il quale, in base alla relazione, ha l'obiettivo di realizzare un acceleratore per elettroni e positroni ad alta luminosità.

Rileva quindi che l'articolo 5 riguarda quindi l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), la cui assegnazione comprende: euro 2 milioni per la manutenzione di attrezzature scientifiche dell'Istituto (in base alla relazione: antenna di Noto; antenna e parabola di Medicina; ricevitori per antenna SRT); 3 milioni di euro per la realizzazione del progetto bandiera ASTRI-Astrofisica con specchi a tecnologia replicante italiana. Il successivo articolo 6 riguarda l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la cui assegnazione comprende, nell'ambito della quota per attività internazionali, 3 milioni di euro per la partecipazione al programma EMSO. Sottolinea che la relazione evidenzia che si tratta della rete permanente europea di osservatori multidisciplinari sottomarini, alcuni dei quali localizzati in acque italiane. L'articolo 7 riguarda invece l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), la cui assegnazione comprende: 2 milioni di euro per la manutenzione della nave oceanografica *EXPLORA*; 1 milione di euro, nell'ambito della quota per attività internazionali, per la partecipazione al programma EuroArgo, finalizzato all'osservazione in situ degli oceani per lo studio del loro ruolo nel sistema climatico. L'articolo 8 riguarda inoltre la stazione zoologica Anton Dohrn,

la cui assegnazione comprende euro 1,5 milioni per le esigenze connesse alla partecipazione al Consorzio BIOGEM, mentre il successivo articolo 9 è relativo al Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, la cui assegnazione comprende euro 13 milioni, nell'ambito della quota per attività internazionali, destinati a sostenere alcuni programmi della Società Sincrotrone. Precisa, in particolare che 5 milioni di euro sono destinati al progetto European X-FEL. Come indicato dalla relazione, il progetto è finalizzato a costruire una nuova sorgente per la produzione e l'uso scientifico di impulsi ultrabrillanti e ultra-brevi di radiazione X con coerenza spaziale. L'Italia si è impegnata a contribuire per 33 milioni di euro, su più anni; 2 milioni di euro per la partecipazione alla fase di precostruzione dell'infrastruttura *ESS-European Spallation Source* che, in base alla relazione, sarà la più intensa sorgente di neutroni operante al mondo; euro 5,0 milioni per il progetto EUROFEL, che, in base alla relazione, prevede la creazione di un consorzio europeo che coordini la progettazione e l'utenza dei Laser ad elettroni liberi di energia intermedia; 1 milione di euro per il progetto INSTRUCT, infrastruttura di biologia strutturale integrata. Rileva ancora che l'articolo 10 specifica che l'assegnazione all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi comprende euro 0,2 milioni per la realizzazione del programma europeo per borse di studio Bando COFUND 2008. La relazione chiarisce che si tratta della prima annualità a titolo di cofinanziamento di un programma che ha già ottenuto il finanziamento nell'ambito del VII Programma Quadro UE. L'articolo 11 riguarda invece le assegnazioni relative agli importi arretrati per assunzioni in deroga, già evidenziate; l'articolo 12 dispone che, qualora nel 2010 gli enti registrino avanzi di amministrazione relativi al 2009 o agli anni precedenti, non vincolati a specifiche finalità, essi dovranno essere utilizzati per la copertura dei progetti bandiera inseriti nei programmi 2010 degli stessi enti, oppure indicati o connessi al nuovo PNR, o ri-

spondenti a indirizzi strategici di ricerca impartiti dal MIUR. Aggiunge che l'articolo 13 reca le indicazioni per il successivo biennio: per il 2011 gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento l'87 per cento dello stanziamento ordinario dell'anno in corso, con esclusione, cioè, dei contributi straordinari indicati negli articoli da 3 – esclusa la lettera a) – a 10 e delle somme dovute per le assunzioni in deroga; per il 2012 la percentuale indicata potrà essere oggetto di modifica. L'articolo 14 prevede invece che per il 2011 una quota pari al 7 per cento del Fondo sarà destinata, in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al finanziamento premiale di programmi e progetti proposti dagli enti anche congiuntamente. A tale assegnazione si provvederà con apposito decreto. Ricorda che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota saranno disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare; il medesimo articolo 14 dispone, inoltre, che una ulteriore quota dell'8 per cento del Fondo sarà destinata a finanziare i progetti bandiera inseriti nel PNR e i progetti ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e degli indirizzi di ricerca impartiti dal MIUR.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luigi NICOLAIS (PD) ritiene che non si debba essere benevoli con il metodo del Governo di assegnare con deprecabile e non più tollerabile ritardo i fondi agli enti di ricerca, che in tal modo non sono in grado di pianificare la ricerca stessa. Stigmatizza fortemente tale metodo, considerando che non si possa continuare a procedere con *budget ex post*, finanziando la ricerca passata e, in mancanza di un vero piano triennale, impedendo di investire nella ricerca futura. Lamenta inoltre che l'ANVUR, deputata al controllo della ricerca scientifica, non è ancora operativa, evidenziando al contempo che il piano nazionale di ricerca attende da oltre un anno di essere varato dal Governo che priva così l'Italia di un necessario piano

strategico per il settore. Per le ragioni esposte, preannuncia il voto di astensione, anche a nome del gruppo da lui rappresentato, sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) esprime la propria soddisfazione per gli stanziamenti previsti dal provvedimento in oggetto che sono superiori rispetto a quelli dell'anno passato; ritiene che tale sforzo, in un momento economico delicato come l'attuale, vada comunque apprezzato. Concorda con la necessità di avere quanto prima un piano nazionale per la ricerca, ma evidenzia che sarebbe necessario avere anche un piano dei risultati scientifici conseguiti, visto che l'Italia si trova in buona posizione per la ricerca rispetto ad altri Paesi europei. Riterrebbe utile, d'altra parte, avere informazioni anche sulla gestione dei fondi assegnati, precisando quanto di tali risorse vada alla ricerca e quanto alla gestione ordinaria. Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo da lei rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Antonio PALMIERI (Pdl) concorda con quanto esposto dai colleghi che l'hanno preceduto, rilevando che il dato più complicato è sempre quello di avere i risultati della ricerca posta in essere, anche a fronte dei fondi stanziati. Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo da lui rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ricorda che già in diverse sedi aveva denunciato la totale irresponsabilità del Governo nel ritardare in maniera così grave e senza precedenti l'assegnazione dei fondi per gli enti di ricerca. Ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma dell'università aveva presentato una proposta emendativa che obbligasse il Ministero a rispettare i termini per l'assegnazione dei medesimi fondi. Non ritiene quindi soddisfacente il provvedimento in esame sia nel metodo che nel merito, in quanto la cifra stanziata non

darà certo una svolta alla ricerca scientifica in Italia. Per tali ragioni, preannuncia a nome del gruppo da lei rappresentato l'astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Fabio GRANATA (FLI) concorda con quanto detto sul metodo e sul merito del provvedimento e preannuncia a nome del gruppo che rappresenta l'astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Atto n. 296.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL) *relatore*, ricorda che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame definisce la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, di cui all'allegato dello stesso schema, in base al comma 1. I corsi di laurea – di durata pari a 5 anni, con l'acquisizione di 300 crediti formativi e il superamento di 30 esami – sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali di cui all'articolo 29 del Codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 42 del 2004, e, pertanto, la denominazione dei corsi stessi deve essere corrispondente a quella della qualifica, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame. Non si possono prevedere denominazioni differenti, che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne, in base al disposto dell'articolo 6, comma 1. Essi devono essere istituiti con le modalità

previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, che dispone che ogni ateneo si dota di un regolamento didattico di ateneo per disciplinare l'ordinamento degli studi e individua la procedura di emanazione. Le modifiche ai regolamenti didattici di ateneo ai fini dell'inserimento dei corsi in questione devono essere approvate in tempo utile per consentire l'avvio dei corsi all'inizio dell'anno accademico. Il comma 4 dispone che i corsi siano istituiti nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario e dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro. Il successivo comma 5, invece, richiamando il pieno e integrale rispetto di tutti i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale n. 87 del 2009, relativo alla definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento – relativi, rispettivamente, a criteri e livelli di qualità del percorso formativo, caratteristiche del corpo docente e requisiti per l'accREDITAMENTO – affida ad un ulteriore decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), da adottare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) la definizione dei requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale. Il comma 8 dell'articolo in commento, infine, modificando implicitamente l'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 87 del 2009, contiene disposizioni relative ai corsi organizzati dalle Accademie di belle arti, dalle Scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del MIBAC e dai centri costituiti a seguito di accordi fra il MIUR e le regioni, per i quali stabilisce che si applica il comma 6. Per l'attivazione di corsi da parte di altri soggetti pubblici e privati rimane, invece, ferma la necessità di accreditamento.

Aggiunge quindi che gli articoli 2, 3 e 4 dello schema di decreto in esame ri-

guardano la definizione degli ordinamenti didattici e degli insegnamenti, la disciplina del riconoscimento dei crediti e la verifica della preparazione ai fini dell'accesso ai corsi. Per quanto riguarda il primo aspetto, si dispone che le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento ai profili di competenza dei restauratori, già definiti dal decreto ministeriale n. 86 del 2009, in materia di definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili; al termine del percorso, i laureati devono possedere le competenze professionali previste dal citato decreto. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, evitando la dispersione dell'impegno conseguente ad un eccessivo numero di insegnamenti. Va, inoltre, garantita agli studenti la possibilità di svolgere le attività formative scelte autonomamente, purché coerenti con il progetto formativo o appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto alle attività di base o caratterizzanti; connesse alla preparazione della prova finale; volte ad acquisire ulteriori competenze linguistiche, informatiche, relazionali, o utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, compresi tirocini lavorativi e di orientamento. Conseguentemente, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, determinato con il regolamento didattico del corso di laurea, deve essere strettamente funzionale agli obiettivi formativi specifici del corso, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1. Sottolinea, con riferimento a tale aspetto, che l'allegato dello schema di atto in esame declina gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea magistrale. In particolare, il corso di laurea è articolato in 6 percorsi formativi professionalizzanti: materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura; manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee e manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o

dipinti; materiali e manufatti tessili e pelle; materiali e manufatti ceramici e vetri e materiali e manufatti in metallo e leghe; materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e materiale fotografico, cinematografico e digitale; strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. Evidenzia che a ciascuno di questi percorsi devono essere attribuiti non meno di 90 crediti formativi universitari (CFU), inoltre sono riservati 50 CFU alle attività formative di base – dei quali, 24 per l'ambito disciplinare « Formazione scientifica » e 26 per l'ambito disciplinare « Formazione storica e storico-artistica » – e 58 CFU alle attività formative caratterizzanti – dei quali, 8 per « Metodologie per la conservazione e il restauro », 24 per « Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro », 14 per « Beni culturali » e 12 per « Formazione giuridica, economica e gestionale » –, per un totale, quindi, di 108 CFU. Per la disciplina del riconoscimento dei crediti, si conferma che ciascun CFU corrisponde a 25 ore di impegno, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1. Per ogni corso di laurea magistrale, i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati ad ogni attività formativa, in base al combinato disposto degli articoli 2, comma 5, e 4, comma 2. Il numero massimo degli esami è 30, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2).

Osserva quindi che lo schema di decreto prevede che, per le attività formative scelte autonomamente, coerenti con il progetto formativo o appartenenti ad ambiti disciplinari affini o integrativi, gli ordinamenti didattici devono assicurare un numero minimo di crediti, pari, rispettivamente, a 8 e 12, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3. Per le attività formative scelte autonomamente coerenti con il progetto formativo, invece, i regolamenti didattici assicurano allo studente la libertà di scelta fra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti in discipline di base e caratterizzanti, in base a quanto prevede l'articolo 2, comma 4. In caso di trasferimento degli studenti da un'univer-

sità ad un'altra o da un corso di laurea magistrale ad un altro, deve essere invece riconosciuto il maggior numero possibile dei crediti già maturati, secondo criteri e modalità definiti dai regolamenti didattici dei corsi di destinazione, utilizzando eventualmente anche i colloqui per la verifica delle conoscenze acquisite. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere motivato. Solo nel caso in cui il trasferimento dello studente è effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui allo schema, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, commi 6 e 7, e 7, comma 2. Le università possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato, per ogni corso di laurea magistrale, nel proprio ordinamento didattico e non può essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, secondo il dettato dell'articolo 3, comma 3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale, infine, non può essere superiore al 30 per cento, in considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo, in base all'articolo 4, comma 2. Le modalità di verifica della preparazione ai fini dell'accesso ai corsi sono fissate dal regolamento didattico di ateneo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Aggiunge che l'articolo 5, comma 1, disciplina la prova finale dei corsi di laurea magistrale, che ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. Per quanto concerne le modalità organizzative della prova finale, il successivo comma 2 prevede due sessioni, in periodi definiti a livello nazionale con decreto adottato di concerto tra MIUR e MIBAC, e l'articolazione dell'esame in due prove, di cui una a carattere applicativo – in-

tervento pratico laboratoriale – e una a carattere teorico-metodologico, per la discussione di un elaborato scritto. Se la prima prova non è superata, l'esame può essere ripetuto nella sessione successiva. La Commissione esaminatrice è composta da 11 membri, di cui: 7 nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio di corso di laurea; 2 designati dal MIBAC tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno 10 anni, ma in fase di prima applicazione, i membri sono scelti tra i soggetti in possesso di un diploma conseguito presso una scuola di restauro statale, purché iscritti ai relativi corsi prima del 31 gennaio 2006; 2 designati dal MIUR.

Ricorda ancora che l'articolo 6, comma 2, dello schema di atto in esame disciplina il rilascio, come supplemento al diploma, di un certificato, redatto anche in lingua inglese, recante le principali informazioni relative alla carriera universitaria dello studente. Il Diploma *Supplement* – sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes – mira a superare gli ostacoli che non permettono l'adeguata spendibilità e il riconoscimento dei titoli di studio. Il successivo articolo 7, comma 1, dispone, ai fini delle immatricolazioni a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con un successivo decreto ministeriale, sentito il CUN, si procede alla revisione delle attuali classi di laurea attinenti restauro e conservazione dei beni culturali. Il successivo comma 2 dell'articolo 7 consente quindi l'iscrizione al nuovo corso di laurea magistrale agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale attinenti il restauro già esistenti, secondo modalità definite dagli atenei. Sono riconosciuti almeno i crediti già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico di provenienza, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o di riconoscimento dei 90 CFU relativi ad attività di laboratorio necessari per conseguire il diploma di laurea magistrale a ciclo unico. Il comma 3 dispone infine che, nel primo triennio di

applicazione, eventuali modifiche alla classe di laurea magistrale sono apportate con decreto adottato di concerto dal MIUR e dal MIBAC, sentito il CUN.

Rinvia alle osservazioni contenute nel dossier di documentazione, predisposto dagli uffici, che si riserva di considerare nella proposta di parere che verrà formulata, una volta acquisita la posizione dei rispettivi gruppi sul provvedimento in esame. Concorda inoltre con la proposta,

già formulata in Ufficio di presidenza, di procedere ad una audizione informale di soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, nel corso della prossima settimana.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a a Bruxelles
il 17 e 18 ottobre 2010.**

1. La Presidente Aprea ha partecipato alla riunione dei Presidenti delle Commissioni scienza ed innovazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, svolta a Bruxelles, il 17 e 18 ottobre 2010. Alla riunione ha partecipato il senatore Franco Ascutti, in rappresentanza dell'omologa Commissione cultura del Senato.

Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre 2010, ha avuto luogo la visita alla cittadella di Namur e quella al Parlamento Vallone, finalizzata a fornire ai partecipanti alla Conferenza la possibilità di conoscere meglio l'area territoriale circostante a Bruxelles e ad apprezzarne la cultura e la tradizione. I componenti delle delegazioni presenti all'incontro, in rappresentanza delle omologhe Commissioni dei Parlamenti nazionali, hanno potuto così prendere diretto contatto con la cittadella, sia visitando l'esterno della roccaforte che i camminamenti interni, in un clima di interesse e partecipazione, malgrado le avverse condizioni atmosferiche.

2. Nella giornata di lunedì 18 ottobre 2010, si è svolta quindi la Conferenza dei presidenti delle Commissioni scienza e innovazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo che ha fatto registrare la partecipazione dei rappresentanti di Parlamenti di 18 Stati membri dell'Unione europea.

La prima parte dell'incontro è stata dedicata all'approfondimento della tematica della valorizzazione della carriera dei ricercatori. La riunione è stata presieduta dal Presidente del Parlamento della Comunità francofona, Jean-Charles Luperto, che ha introdotto i lavori, rivolgendo un saluto di benvenuto alle delegazioni pre-

sentì alla Conferenza. Il presidente Luperto ha evidenziato, in particolare, la dimensione universale della ricerca scientifica, che non conosce frontiere geografiche e deve svilupparsi tenendo conto delle strutture istituzionali europee e internazionali. Ha rimarcato che in Belgio tale settore costituisce un'opera collettiva, nell'ambito della quale la messa in comune delle conoscenze e competenze concorrono a fare il successo individuale e collettivo, divenendo un vettore di progresso della società di fronte alle nuove sfide con cui deve confrontarsi. Il presidente Luperto ha osservato, pertanto, che in un sistema economico fondato sul *sapere*, la domanda di ricerca richiede personale altamente qualificato; ecco perché ha inteso consacrare la Conferenza ai protagonisti della ricerca, i ricercatori, al fine di promuovere il miglioramento e la valorizzazione della loro carriera.

Sono quindi intervenuti Chantal Kaufmann, direttore generale del Ministero della Comunità francofona per la formazione post-obbligatoria e la ricerca scientifica, e Pierre Feyereisen, presidente di « Obiettivo ricerca » e direttore della ricerca al Fondo della ricerca scientifica (FNRS), che hanno svolto alcune considerazioni sul ruolo del dottorato nella formazione dei ricercatori. È stata evidenziata in particolare l'importanza propria del dottorato quale primo passo verso una completa carriera universitaria, sottolineando la necessità di un'opportuna interfaccia, in termini di tutorato, tra i diversi gruppi di formazione, per il miglioramento formativo nell'economia della conoscenza. È stato altresì posto l'accento sulla necessità di creare collegamenti più stringenti e proficui tra i dottorati e il

mondo extra-accademico, dall'industria all'impresa, favorendo, inoltre, il fenomeno della mobilità dei ricercatori.

3. Si sono quindi succeduti, in un ampio dibattito sul tema, gli interventi dei rappresentanti delle competenti Commissioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, presenti alla Conferenza.

In particolare, Ruperta Lichtenecker, presidente della Commissione scienza e innovazione del *Nationalrat* del Parlamento austriaco, ha evidenziato la necessità di avere ricercatori ben formati, anche alla luce della crescente importanza acquisita dai settori dell'innovazione e della ricerca nell'economia dei Paesi. L'onorevole Teresa Rodriguez Barahona, presidente della Commissione scienza e innovazione del *Congreso de los Diputados* del Parlamento spagnolo, ha quindi evidenziato l'esigenza di rinegoziare l'ottavo programma quadro per trovare maggiori finanziamenti da destinare al settore della ricerca e della formazione in generale. La rappresentante spagnola ha portato l'esempio del proprio Paese che nel 2004 ha raccolto la sfida di cambiare modello produttivo, stimolando ricerca scientifica e innovazione tecnologica, permettendo un aumento di ricercatori pari al 30 per cento. Ha osservato, al riguardo, che la comunità scientifica deve abbracciare un sistema più aperto in ambito internazionale, in cui le scienze siano incorporate in modo più generale.

È quindi intervenuto Piotr Wach, vicepresidente della Commissione scienza, formazione e sport del Senato polacco, il quale ha altresì posto l'accento sul fatto che le lauree in discipline umanistiche non trovino adeguato spazio occupazionale nel campo della ricerca scientifica, da cui la necessità di ripensare il sistema della formazione e dell'occupazione in Europa per preparare i ricercatori a inserirsi nella vita attiva immediatamente nella fase post dottorato. Anna Putnova, presidente della Commissione scienza, formazione, cultura, gioventù e sport della *Poslanecká snemovna*, la Camera dei deputati del Parla-

mento della Repubblica Ceca, e Cristian Dumitrescu, presidente della Commissione formazione, scienza e gioventù della *Camera Deputatilor* del Parlamento rumeno, hanno rilevato inoltre che alcuni ricercatori svolgono ricerca con il solo scopo dell'avanzamento professionale e non perché motivati verso l'attività scientifica propriamente intesa; molte persone arrivano così a quarant'anni senza avere ancora una collocazione effettiva. È intervenuto quindi José Ferreira Gomes, vicepresidente della Commissione educazione e scienza dell'*Assembleia da republica* del Parlamento portoghese, che ha svolto considerazioni analoghe a quelle dei colleghi che lo hanno preceduto sottolineando in particolare modo l'importanza della riunione.

È quindi intervenuta la presidente Aprea, la quale, dopo aver ringraziato la presidenza belga per la splendida cornice nella quale ha voluto dare inizio alla Conferenza, con la visita alla cittadella di Namur e al Parlamento Vallone, ha evidenziato come il tema fissato per la Conferenza risponda alla finalità principale della politica di favorire lo sviluppo della competitività. Ha ricordato in particolare l'importanza di promuovere azioni di ricerca volte a fare dell'Unione europea un'economia della conoscenza e dell'innovazione di livello mondiale, in un contesto geopolitico che non vede più i Paesi europei *leader* incontrastati insieme a Stati Uniti e Giappone, stante il sorpasso dei Paesi emergenti asiatici. La presidente Aprea ha osservato pertanto che la ricerca e l'innovazione possono contribuire ad un'inversione di tendenza verso un nuovo benessere individuale e collettivo dei cittadini europei. Ha rilevato, tuttavia, che tale obiettivo sarà perseguibile solo coordinando meglio le politiche europee e nazionali, rafforzando le capacità strutturali e il collegamento in rete delle *equipe* di ricerca e l'ulteriore sviluppo della mobilità delle persone e delle idee, in modo da assicurare la cosiddetta « quinta libertà », quella relativa alla crescente libera circolazione della conoscenza e del talento individuale.

La presidente della VII Commissione cultura della Camera ha rilevato quindi che, a tal fine, l'obiettivo del partenariato previsto dalle iniziative strategiche europee dovrà fornire un quadro di riferimento certo per le azioni prioritarie congiunte dei vari Stati membri finalizzati alle assunzioni, alle pensioni e alla protezione sociale dei ricercatori mobili, nonché a condizioni di lavoro allettanti. Ha sottolineato, infatti, che il rischio da scongiurare è che le migliori intelligenze europee continuino ad essere « attratte » da centri di studio e di ricerca non solo statunitensi, ma ormai soprattutto cinesi e indiani; proprio su tali temi si è inserito il recente e proficuo confronto presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge del Governo recante una riforma complessiva del settore dell'università e della ricerca, già approvata dal Senato della Repubblica. La presidente Aprea ha ricordato che proprio in quella sede, in pieno accordo con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, la Commissione cultura della Camera ha approvato una norma finalizzata a dare stabilità e certezza ai ricercatori, introducendo altresì l'istituto del *tenure track*, volto a conferire maggiore flessibilità all'attività di ricerca. La presidente Aprea ha quindi dichiarato di condividere pienamente la proposta della Commissione europea di voler porre in essere, entro il 2011, strategie volte a formare un numero sempre maggiore di ricercatori, anche tenendo conto di aspetti legati alle pari opportunità e alla *dual career*, ovvero quelle situazioni in cui entrambi i *partner* di una coppia sono impegnati in un percorso professionale importante, difficilmente conciliabile con la famiglia. Ha espresso pertanto l'auspicio che simili iniziative possano aiutare a recuperare nel medio periodo maggiore omogeneità culturale, nel rispetto delle differenti tradizioni e identità linguistiche e che, nell'ambito delle strategie comunitarie per la qualità della ricerca e per l'innovazione, possa essere considerata

sempre più vicina e feconda di sviluppi anche l'occasione dell'Expo 2015 che si terrà a Milano. In tal senso, ha rivolto un invito agli altri Stati membri dell'Unione a raccordarsi con l'Italia al fine di creare una « generazione Expo » di ricercatori, capaci di segnare una svolta nelle politiche alimentari ed energetiche del futuro.

È quindi intervenuta Nicole Dewandre, Capo dell'Unità per lo sviluppo sostenibile della Commissione europea, che ha presentato un nuovo *web-based tool*, finalizzato a misurare gli effetti del Settimo Programma Quadro nei settori della Ricerca e dello Sviluppo tecnologico dell'UE sullo Sviluppo sostenibile. La dottoressa Dewandre si è soffermata, in particolare, sull'importanza della ricerca sullo sviluppo sostenibile in ambito energetico e sulla necessità di individuare una *governance* adeguata in materia.

4. Dopo il pranzo, offerto dalla Presidente del Parlamento della regione di Bruxelles-Capitale, Fran oise Dupuis, nella splendida cornice della sede di quell'Assemblea, il dibattito è proseguito con lo svolgimento di relazioni vertenti sulla tematica delle relazioni tra ricerca di base e ricerca applicata. Sono intervenuti Jean-Luc Gala, professore all'Istituto di ricerca clinica e sperimentale, Centro di tecnologie molecolari applicate, Bruno Van Pottelsberghe, Vice Decano del *Solvay Brussel School of Economics and Management*, Pierre Wolper, Vice Rettore della Ricerca (Ulg), i quali hanno evidenziato le principali collegate allo sviluppo della ricerca applicata nel settore delle imprese private. Il dibattito, coordinato dal Presidente del Parlamento della Vallonia, Emily Hoyos, è proseguito con lo svolgimento di interventi di altri esperti.

Ha concluso i lavori il presidente Rupert che ha espresso i più vivi ringraziamenti a tutti i componenti delle delegazioni per la loro partecipazione, dando l'appuntamento a Budapest, nel corso del semestre di presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e abbinate)

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « impianto sportivo »: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno

7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze, nel rispetto della normativa urbanistica vigente;

b) « evento »: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

c) « complesso multifunzionale »: il complesso di opere comprendente l'im-

pianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture funzionali alla fruibilità e alla valorizzazione del complesso medesimo, per consentire la sostenibilità economica dell'investimento e della gestione dell'impianto stesso, nel rispetto della normativa urbanistica vigente;

d) « società o associazione sportiva »: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;

e) « soggetto proponente »: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

f) « comune »: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione.

CAPO II

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 3.

(Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministro per il turismo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti o per la trasformazione degli impianti sportivi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli impianti sportivi e i complessi multifunzionali idonei al conseguimento di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti.

4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dell'indicazione dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l'indicazione degli oneri finanziari complessivi nonché un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione.

5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure per la predisposizione e la definizione del Piano triennale di intervento straordinario.

CAPO III

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

ART. 4.

(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:

a) su iniziativa del soggetto proponente;

b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.

3. L'autorità comunale competente, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente essere concluso non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di

fattibilità. In deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione dell'autorità comunale competente allo stesso deve essere ratificata entro novanta giorni dalla richiesta. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia giurata di stima redatta dall'ufficio comunale competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

ART. 5.

(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, tenuto conto della normativa vigente.

2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

c) massima adattabilità alle riprese televisive;

d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo.

CAPO IV

RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

ART. 6.

(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'ufficio comunale competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenti, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati.

4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenti, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenti attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.

7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

CAPO V

NORME COMUNI

ART. 7.

(Misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali e la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti).

1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi impianti sportivi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di impianti sportivi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli impianti sportivi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

2. Al fine dell'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o

di ristrutturazione e di trasformazione di impianti sportivi già esistenti sono preferiti, in linea di massima, i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi, anche sociali e culturali, che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

ART. 8.

(Modifiche al sistema di redistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9).

1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli impianti sportivi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: « una quota » sono inserite le seguenti: « dello 0,5 per cento » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24 »;

b) il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

b-bis) il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« 7. Il consiglio di amministrazione è composto di sei membri, di cui quattro designati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e due in rappresentanza dei soggetti che organizzano com-

petizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e delle relative federazioni sportive nazionali, secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto »;

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Mutualità per le categorie inferiori*) — 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche »;

d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: « di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 »;

e) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole: « articoli 22 » sono soppresse le parole: « , comma 2, ».

ART. 9.

(*Norme a sostegno delle attività sportive*).

1. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo:

1) le parole: « uno sgravio contributivo in forma capitaria pari a un milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad euro 5.165 annui »;

2) le parole: « un credito d'imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con

un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente » sono sostituite dalle seguenti: « un credito d'imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti »;

3) le parole: « per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza » sono sostituite dalle seguenti: « per ogni preparatore atletico una riduzione del 30 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I benefici devono intendersi riferiti all'intera durata del contratto ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 10.

(*Ambito di applicazione*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

ART. 11.

(*Norma transitoria*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

ART. 12.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 91

SEDE REFERENTE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 93

COMITATO DEI NOVE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo .. 94

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo del disegno di legge recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari,

come risultante dall'approvazione da parte della Camera nella seduta del 6 ottobre 2010, previo stralcio di numerosi articoli (1-bis, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies, 7-novies, 7-decies e 7-undecies), e dalla successiva approvazione, all'unanimità, da parte della IX Commissione (Agricoltura) del Senato in sede deliberante, con l'introduzione di alcune limitate modifiche, nella seduta del 6 dicembre 2010, riguardanti soprattutto la soppressione di norme onerose per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, ricorda che la Commissione ha esaminato il provvedimento in sede consultiva in due distinte occasioni: una prima volta, nella seduta del 3 novembre 2009, esprimendosi favorevolmente sul testo approvato in sede referente dalla XIII Commissione (C. 2260), ed una seconda volta, nella seduta del 28 settembre 2010, dopo che l'Assemblea aveva deliberato il rinvio in Commissione al fine di un'ulteriore istruttoria del prov-

vedimento, esprimendo un parere favorevole con una osservazione sul nuovo testo trasmesso dalla XIII Commissione (C. 2260-A).

Ricorda, inoltre, che in entrambe le occasioni la discussione in Commissione, fermo restando il giudizio positivo sul complesso delle misure contenute nel provvedimento e dirette a rafforzare e a rilanciare la competitività del settore agroalimentare italiano, si era incentrata sulle disposizioni di effettiva competenza della VIII Commissione, vale a dire su quelle contenute negli articoli 3 (che conteneva disposizioni modificative della disciplina in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse), 3-bis (che recava norme sulla tracciabilità della filiera agroenergetica), 3-ter (che estendeva agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole, già in esercizio prima del 31 dicembre 2007, gli incentivi previsti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili) e 4 (che recava norme per l'individuazione e l'approvazione dei criteri e delle buone pratiche di gestione forestale).

Aggiunge, peraltro, che nessuno dei citati articoli figura nel nuovo testo oggi all'esame della Commissione: il primo perché soppresso dalla Commissione di merito in sede di esame degli emendamenti; gli altri tre perché oggetto del richiamato stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 6 ottobre 2010.

Detto questo sull'attività già svolta dalla Commissione e passando ad una sintetica valutazione del nuovo testo trasmesso dal Senato, ritiene anzitutto opportuno ribadire oggi il giudizio positivo su un provvedimento, proposto come primo firmatario dall'allora Ministro Zaia, che incide positivamente su diversi aspetti concernenti il comparto agricolo e agroindustriale, capace di rilanciarne la competitività attraverso la promozione del valore delle produzioni, la qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo, la relazione tra i prodotti e l'informazione per i consumatori nel profilo dell'etichettatura.

Quanto invece ai profili di competenza della VIII Commissione, osserva che il nuovo testo del provvedimento in esame interessa la VIII Commissione soltanto in ragione di una limitata modifica introdotta dalla Commissione Agricoltura del Senato al comma 3 dell'articolo 4.

Al riguardo, nel ricordare che tale comma prevede l'istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, volto a garantire « una qualità del prodotto agroalimentare finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti », osserva che per effetto della richiamata modifica introdotta al Senato dal testo è stato espunto il riferimento espresso alla « sanità pubblica », alla « salute delle piante e degli animali », al « benessere degli animali » e alla « tutela ambientale » quali parametri di valutazione della prescritta superiore qualità dei prodotti.

Va detto, tuttavia, che gli effetti concreti di tale modifica del testo appaiono ben limitati, in primo luogo perché non viene affatto attenuata la portata dell'obiettivo perseguito da un intervento legislativo diretto a garantire ai prodotti agroalimentari conformi al Sistema di produzione integrata una qualità significativamente superiore alle norme commerciali correnti; in secondo luogo, perché la disposizione in questione va letta in stretta connessione con quelle contenute nel successivo comma 4 dello stesso articolo, le quali specificano che ciò che caratterizza il citato Sistema è l'utilizzo di mezzi produttivi « volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici ».

Conclude confermando il giudizio positivo sul disegno di legge in titolo e formulando una proposta di parere favorevole sul provvedimento che si augura possa raccogliere, come già avvenuto al Senato, il consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), condividendo il contenuto del provvedimento,

preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere favorevole espressa dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, oltre al parere già espresso dal Comitato della legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sono pervenuti i pareri favorevoli sul nuovo testo del provvedimento in esame delle Commissioni I, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte quindi che la V Commissione esprimerà il parere per l'Assemblea.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel preannunciare che il suo gruppo presen-

terà in Aula una relazione di minoranza, dichiara di condividere il contenuto delle condizioni apposte ai pareri espressi dalla I Commissione e dalla XI Commissione e rammenta che proposte emendative del medesimo tenore da lui presentate nel corso dell'esame in sede referente non sono state accolte dal relatore e dal Governo.

Raffaella MARIANI (PD), nel prendere atto che non è pervenuto il parere della V Commissione, fa notare come debba ritenersi pretestuosa l'argomentazione utilizzata dal relatore e dai gruppi della maggioranza nel corso dell'ufficio di presidenza svoltosi nella giornata di ieri circa la difficoltà a procedere alla deliberazione del mandato al relatore in assenza del suddetto parere; ritiene pertanto che altre erano le ragioni che hanno indotto la maggioranza a differire alla giornata odierna la conclusione dell'iter del provvedimento in fase referente. Esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento e richiama i contenuti di talune proposte emendative avanzate dal suo gruppo che avrebbero certamente migliorato l'articolato, quali in particolare le previsioni volte alla copertura delle risorse previste per la stabilizzazione del personale dei Consorzi e quelle tese a razionalizzare il riparto di competenze tra comuni e province.

Armando DIONISI (UdC), pur manifestando riserve su profili di merito del provvedimento, ravvisa l'esigenza che il decreto-legge sia tempestivamente convertito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire, al deputato Ghiglia, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3909, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il gruppo dell'Italia dei Valori ha designato come relatore di minoranza l'onorevole Sergio Piffari. Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO DEI NOVE

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.30 alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di DigitPA, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo) 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione Spa, sugli ulteriori sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo 95

AVVERTENZA 95

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

Audizione di rappresentanti di DigitPA, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

Audizione del Commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione Spa, sugli ulteriori sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

Atto n. 298.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	96
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame conclusione – Nulla osta</i>)	101

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, sottolinea preliminarmente che la X Com-

missione deve esprimere, entro il 29 dicembre 2010, un parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Osserva che la direttiva estende l'ambito di applicazione della direttiva 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, al fine di includere tutti i prodotti connessi all'energia. Lo schema in esame, che si compone di 20 articoli e cinque allegati, provvede quindi ad abrogare e sostituire integralmente il vigente decreto legislativo n. 201 del 2007 in materia che aveva attuato la precedente formulazione del testo della direttiva 2005/32/CE. Nel complesso, il nuovo articolato riproduce so-

stanzialmente il contenuto della normativa vigente con qualche modifica di limitata portata.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito d'applicazione del provvedimento. Esso riprende l'articolo 1 della direttiva e riproduce la citata normativa nazionale vigente in materia, riadattandola alla definizione più estensiva (le parole « prodotti che consumano energia » sono sostituite con « prodotti connessi all'energia »). Come già in precedenza, ed in coerenza con la direttiva, si escludono dal campo di applicazione i mezzi di trasporto.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini usati nel provvedimento. Corrisponde all'articolo 2 della direttiva e provvede ad adattare la normativa nazionale vigente in funzione del più esteso campo di applicazione. L'articolo reca inoltre le definizioni di « recupero », « rifiuto » e « rifiuto pericoloso », in linea con le corrispondenti definizioni previste dallo schema di decreto n. 250, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri e attualmente in attesa di pubblicazione, che modifica il decreto legislativo n. 152/2006 (Codice ambientale), al fine di recepire le nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE.

Anche l'articolo 3 riproduce, con leggere modifiche, la normativa vigente sull'immissione nel mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia. Si stabilisce che l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera.

L'Autorità competente per la sorveglianza del mercato – ai fini dell'attuazione del provvedimento – è individuata dall'articolo 4 nel Ministero dello sviluppo economico, che garantisce il necessario coordinamento con le regioni e con le altre amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche tramite la convocazione di periodiche conferenze di servizi. Le funzioni dell'Autorità (vigi-

lanza sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento, organizzazione di controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all'energia alla misura di esecuzione applicabile, efficace sorveglianza del mercato) sono specificate dal successivo articolo 5.

L'articolo 6 prevede che il supporto al Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità competente nella materia oggetto dello schema, sia fornito dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) con riferimento sia al campo energetico che ambientale. Tale disposizione era già prevista dalla normativa vigente (che coinvolgeva anche l'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dello sviluppo economico e l'APAT), soppressa dallo schema in esame, e risulta comunque tuttora corredata di una specifica clausola di salvaguardia finanziaria.

L'articolo 7 fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall'Autorità competente per verificare la conformità dei prodotti connessi all'energia alle misure di esecuzione o ai provvedimenti attuativi delle medesime. Le norme procedurali per i controlli sono stabilite con decreto ministeriale, così come la determinazione delle tariffe per le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità, che sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza, degli importatori, e solo stabilite sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Per i controlli, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri organismi pubblici con competenza in materia, i quali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale disposizione riproduce, con lievi modifiche, la normativa nazionale vigente in materia. In particolare, ai soggetti esplicitati dalla normativa in essere si aggiungono le Camere di commercio e l'Agenzia delle dogane.

L'articolo 8 stabilisce che, qualora il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e riporti la marcatura CE incombono sull'importatore. Analogamente, rientra nella responsabilità dell'importatore anche detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita.

L'articolo 9 definisce le specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all'energia (rinviano all'Allegato I), vietando l'apposizione di marcature ingannevoli, e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità (rinviano all'Allegato II). La norma stabilisce inoltre che il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni sul prodotto di cui all'Allegato III, redatte in lingua italiana e rese disponibili nel momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale.

L'articolo 10 definisce gli interventi che l'Autorità competente deve attuare per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione (clausola di salvaguardia), come il divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto sospetto non conforme, l'ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto accertato non conforme, il divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio dopo che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L'Autorità competente può anche disporre il ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante, del mandatario o dell'importatore.

L'articolo 11 prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante (o dall'importatore), sulla base delle indicazioni fornite dalla misura stessa. Il fabbricante (o l'importatore) può scegliere tra due procedure di

valutazione: la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V).

L'articolo 12 stabilisce che l'Autorità di sorveglianza del mercato è tenuta a riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto provvisto della marcatura CE. Se sussistono dubbi in proposito, spetta all'Autorità competente dimostrare che alcuni requisiti essenziali previsti dalle misure di esecuzione non sono soddisfatti e quindi adottare i provvedimenti necessari per impedire la libera circolazione del prodotto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10.

L'articolo 13 disciplina l'utilizzo, nell'ambito delle misure di esecuzione, delle norme armonizzate (specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione europea), fornendo indicazioni sulla loro predisposizione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale delle determinazioni della Commissione europea in materia.

L'articolo 14 riguarda i componenti e le sottounità dei prodotti contemplati dalle misure di esecuzione, e stabilisce che, qualora richiesto dalle stesse misure, i fabbricanti, i mandatarî o gli importatori devono fornire tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità.

L'articolo 15 disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l'Autorità nazionale competente, la Commissione europea e le autorità responsabili degli altri Stati membri, per agevolare l'attuazione del decreto e in particolare l'applicazione dell'articolo 10 sulla clausola di salvaguardia.

L'articolo 16 riguarda l'informazione ai consumatori, e dispone che — qualora richiesto dalla pertinente misura di esecuzione — i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sull'uso sostenibile del prodotto nonché sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione.

L'articolo 17 reca le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni del provvedimento, definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione e irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. In particolare, sono sanzionati i fabbricanti che immettono in commercio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori, non ottemperano ai provvedimenti di limitazione di immissione sul mercato ovvero della messa in servizio adottati dall'Autorità in base alla clausola di salvaguardia, ovvero non tengono a disposizione dell'Autorità per il periodo previsto i documenti sulle valutazioni di conformità eseguite e sulle dichiarazioni di conformità emesse. La disposizione dà attuazione all'articolo 20 della direttiva e riproduce, con lievi modifiche, la normativa già vigente in materia. In particolare, si precisa che le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 18 recepisce all'articolo 24 della direttiva, prevedendo l'abrogazione del decreto legislativo n. 201/2007 di attuazione della precedente direttiva 2005/32/CE.

L'articolo 19, che costituisce un'innovazione rispetto alla normativa vigente, dispone che alle modifiche degli allegati allo schema di decreto, derivanti da modifiche della direttiva 2009/125/CE, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 20, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, già prevista anche dalla normativa vigente per cui dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, osserva che l'Accordo tra Italia e Repubblica di federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma l'11 novembre 2008, approvato dal Senato il 17 novembre 2010 (AS 2042), – si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

L'Accordo con il Brasile, come viene precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza. L'analisi dell'impatto della rego-

lamentazione sottolinea inoltre che il provvedimento è destinato a rafforzare le relazioni tra i due paesi incrementando lo spirito di amicizia già esistente.

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di quindici articoli.

L'articolo 1 fissa come base della cooperazione i principi dell'uguaglianza e della reciprocità e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto – formato da rappresentanti dei Ministeri interessati dei rispettivi paesi – con il compito di assicurare la realizzazione dell'accordo.

In base all'articolo 3, che ne fornisce un elenco non esaustivo, i settori della cooperazione, sono: sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico, condivisione delle esperienze di *peace-keeping*, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, servizi sanitari militari, formazione e addestramento, sport, storia militare. Nuovi settori di collaborazione di interesse reciproco potranno essere individuati dalle parti.

Le forme della cooperazione in materia di difesa possono svilupparsi in varie modalità: visite ufficiali dei rappresentanti delle Parti, scambi di esperienze tra esperti, corsi ed esercitazioni, partecipazione ad esercitazioni militari, contatti fra istituzioni militari similari, incontri e conferenze, visite a navi, aerei e altre strutture militari, scambi di attività culturali e sportive (articolo 4).

Con l'articolo 5, le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente il necessario supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti, servizi e altri settori militari di comune interesse.

L'articolo 6 definisce le modalità della cooperazione nel campo dei materiali della difesa, tra le quali la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze tecniche, la produzione congiunta in alcuni settori, il supporto alle industrie di difesa e l'approvvigionamento di materiali.

L'articolo 7 prevede la reciproca assistenza per incoraggiare l'esecuzione delle attività da parte delle industrie coinvolte dall'Accordo e dai successivi contratti firmati in base ad esso.

In base all'articolo 8, che regola gli aspetti finanziari, ciascuna Parte farà fronte alle proprie spese relative all'attuazione dell'Accordo.

Le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte sono regolate dall'articolo 9.

L'articolo 10 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione.

L'articolo 11 disciplina il trattamento di informazioni documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo, secondo le norme previste da accordi bilaterali in vigore. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e garantisce un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.

L'articolo 12 stabilisce che la composizione delle eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'accordo sia demandata alla consultazione per le vie diplomatiche.

Con l'articolo 13 le Parti si garantiscono la possibilità di emendare il testo dell'Accordo e di siglare Protocolli addizionali su specifiche aree della cooperazione in materia di difesa.

Gli articoli 14 e 15 contengono le clausole relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo (illimitata, con possibilità di denuncia in qualunque momento).

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione tecnica allegata all'A.S. 2402 chiarisce che il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 rientrano infatti in attività già svolte dal ministero della difesa.

In conclusione, data la limitata portata delle disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

Testo unificato C. 3720 Schirru ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lella GOLFO (PdL), *relatore*, osserva che la norma interpretativa recata dal testo unificato in esame dispone che il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreti nel senso che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

In proposito, ricorda che – per effetto del citato articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 – è venuta a crearsi una situazione penalizzante per i lavoratori disabili, poiché la predetta norma ha previsto la non applicabilità della suddetta quota di riserva per gli avviamenti al lavoro di orfani e vedove di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e di soggetti ad essi equiparati. Sottolinea che la finalità dell'interpretazione autentica è di chiarire in modo inequivocabile l'esclusivo diritto dei lavoratori disabili ad accedere alle quote ad essi riservate.

In relazione al modesto impatto della disposizione in esame con le competenze della Commissione, propone quindi di esprimere un nulla osta alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, recanti « Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza »	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, recanti « Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per lo studio del dolore (AISD), della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC), dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), della Società italiana di pediatria (SIP) e della Società italiana di neurologia (SIN), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 797 Angela Napoli recante « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione » 103

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella, C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2011 104

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 104

AVVERTENZA 104

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per lo studio del dolore (AISD), della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC), dell'Associazione ita-

liana di oncologia medica (AIOM), della Società italiana di pediatria (SIP) e della Società italiana di neurologia (SIN), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 797 Angela Napoli recante « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 dicembre 2010.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella, C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 dicembre 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.

C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.10 alle 16.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE. Atto n. 293 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	110
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della XLIV COSAC, svolta a Bruxelles dal 24 al 26 ottobre 2010	115
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) osserva come il provvedimento – sebbene possa apparire di rilievo secondario – rivesta invece particolare importanza.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.

Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD), con riferimento alle competenze della XIV Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Nicolucci, illustra i contenuti del provvedimento. Ricorda in proposito che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010), e volto a recepire la direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Tale direttiva estende l'ambito di applicazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che con-

sumano energia, al fine di includere tutti i prodotti connessi all'energia. Per motivi di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere alla rifusione della predetta direttiva, che è stata quindi abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/125/CE. Con la stessa logica, per l'attuazione della direttiva 2009/125/CE lo schema in esame provvede ad abrogare e sostituire integralmente il vigente decreto legislativo in materia (D.Lgs. 201/2007) che aveva attuato la precedente direttiva 2005/32/CE.

La direttiva 2005/32/CE definiva « prodotto che consuma energia » un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato, mentre la definizione di « prodotto connesso all'energia » data dalla nuova direttiva 2009/125/CE ricomprende qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo. Sotto un profilo pratico, sembra quindi che molti materiali da costruzione – come taluni infissi, finestre, apparecchi idraulici, rubinetti, materiali isolanti vari – possano essere ricompresi all'interno di tale definizione e quindi rientrare tra i prodotti soggetti alle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei beni. Come già nella direttiva 2005/32/CE, all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE si prevede che la Commissione metta a punto un piano di lavoro che fissi per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

In merito al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito d'applicazione del provvedimento, secondo quanto indicato in precedenza. Come già in precedenza, ed in coerenza con la direttiva, si escludono dal campo di applicazione i mezzi di trasporto.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini usati nel provvedimento, tra i quali le definizioni di « recupero », « rifiuto » e « rifiuto pericoloso », in linea con le corri-

spondenti definizioni previste dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che modifica il D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) al fine di recepire le nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE.

Anche l'articolo 3 riproduce, con leggere modifiche, la normativa vigente sull'immissione nel mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia. Si stabilisce che l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera.

L'Autorità competente per la sorveglianza del mercato – ai fini dell'attuazione del provvedimento – è designata dall'articolo 4 nel Ministero dello sviluppo economico, che garantisce il necessario coordinamento con le Regioni e con le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche tramite la convocazione di periodiche conferenze di servizi.

Le funzioni di tale Autorità sono specificate dal successivo articolo 5 (vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento, organizzazione di controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all'energia alla misura di esecuzione applicabile, efficace sorveglianza del mercato).

L'articolo 6 prevede che il supporto al Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità competente nella materia oggetto dello schema, sia fornito dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), sia in campo energetico che ambientale.

L'articolo 7 fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall'Autorità competente per verificare la conformità dei prodotti connessi all'energia alle misure di esecuzione o ai provvedimenti attuativi delle medesime. Le norme procedurali per i controlli sono stabilite con decreto ministeriale, così come la determinazione delle tariffe per le

spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità, che sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatarî autorizzati o, in mancanza, degli importatori, e solo stabilite sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Per i controlli, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri organismi pubblici con competenza in materia, i quali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 stabilisce che, qualora il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e riporti la marcatura CE incombono sull'importatore. Analogamente, rientra nella responsabilità dell'importatore anche detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita.

L'articolo 9 definisce le specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all'energia (rinviando all'Allegato I), vietando l'apposizione di marchature ingannevoli, e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità (rinviando all'Allegato II). La norma stabilisce inoltre che il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni sul prodotto di cui all'Allegato III, redatte in lingua italiana e rese disponibili nel momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale.

L'articolo 10 definisce gli interventi che l'Autorità competente deve attuare per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione (clausola di salvaguardia), come il divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto sospetto non conforme, l'ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto accertato non conforme, il divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio dopo che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L'Autorità competente può anche disporre il ritiro temporaneo dal mercato

o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante, del mandatario o dell'importatore. La norma disciplina, infine, la trasmissione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni relative alle decisioni prese sulla base della disposizione in esame.

L'articolo 11 prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante (o dall'importatore), sulla base delle indicazioni fornite dalla misura stessa. Il fabbricante (o l'importatore) può scegliere tra due procedure di valutazione: la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V).

L'articolo 12 stabilisce che l'Autorità di sorveglianza del mercato è tenuta a riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto provvisto della marcatura CE. Se sussistono dubbi in proposito, spetta all'Autorità competente dimostrare che alcuni requisiti essenziali previsti dalle misure di esecuzione non sono soddisfatti e quindi adottare i provvedimenti necessari per impedire la libera circolazione del prodotto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10.

L'articolo 13 disciplina l'utilizzo, nell'ambito delle misure di esecuzione, delle norme armonizzate (specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione europea), fornendo indicazioni sulla loro predisposizione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale delle determinazioni della Commissione europea in materia.

L'articolo 14 riguarda i componenti e le sottounità dei prodotti contemplati dalle misure di esecuzione, e stabilisce che, qualora richiesto dalle stesse misure, i fabbricanti, i mandatarî o gli importatori devono fornire tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità.

L'articolo 15 disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l'Autorità nazionale competente, la Commissione europea e le autorità responsabili degli altri Stati membri, per agevolare l'attuazione del decreto e in particolare l'applicazione dell'articolo 10 sulla clausola di salvaguardia.

L'articolo 16 riguarda l'informazione ai consumatori, e dispone che – qualora richiesto dalla pertinente misura di esecuzione – i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sull'uso sostenibile del prodotto nonché sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione.

L'articolo 17 reca le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni del provvedimento, definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione e irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. In particolare sono sanzionati i fabbricanti che immettono in commercio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori, non ottemperano ai provvedimenti di limitazione di immissione sul mercato ovvero della messa in servizio adottati dall'Autorità in base alla clausola di salvaguardia, ovvero non tengono a disposizione dell'Autorità per il periodo previsto i documenti sulle valutazioni di conformità eseguite e sulle dichiarazioni di conformità emesse.

L'articolo 18 prevede l'abrogazione del D.Lgs. 201/2007 di attuazione della precedente direttiva 2005/32/CE.

L'articolo 19, che costituisce un'innovazione rispetto alla normativa vigente, dispone che alle modifiche degli allegati allo schema di decreto, derivanti da modifiche della direttiva 2009/125/CE, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

Atto n. 298.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, è stata data attuazione in Italia attraverso il decreto legislativo n. 196/2005. Tale decreto, nella sua formulazione originaria, era stato oggetto di rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione (la n. 2316 del 12 ottobre 2006), avviata per il non corretto recepimento della Direttiva 2002/59/CE. Al fine di adeguarsi alle predette censure, si è quindi proceduto ad una prima modifica del decreto legislativo n. 196/2005 attraverso il decreto legislativo n. 187/2008.

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene nuovamente sul decreto legislativo n. 196/2005, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate dalla direttiva 2009/17/CE, alla direttiva 2002/59/CE.

Le principali modifiche sono finalizzate a rendere più efficace il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione previsto dalla direttiva 2002/59/CE, e possono essere così sintetizzate e raggruppate:

estensione dell'obbligo di installare il sistema di identificazione automatica (AIS) ai pescherecci di lunghezza superiore ai 15 metri, secondo un apposito calendario;

ampliamento degli obblighi informativi in relazione al trasporto di merci pericolose, in particolare per il trasporto di idrocarburi;

interconnessione dei sistemi per la gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva con il sistema comunitario « SafeSeaNet » allo scopo di consentire lo scambio dei dati tra i diversi Stati membri;

inclusione delle navi che non presentano assicurazioni o garanzie finanziarie soddisfacenti e delle navi di cui i piloti o le autorità portuali hanno segnalato anomalie apparenti, tra le navi che presentano un rischio potenziale e che pertanto necessitano di maggiori controlli;

modifica della disciplina relativa all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza, con la designazione, da parte degli Stati membri, di una o più Autorità competenti a prendere le opportune decisioni, la fissazione delle disposizioni essenziali dei piani di accoglienza e la previsione di misure di compensazione per le perdite economiche subite in conseguenza dell'accoglienza.

Lo schema di decreto legislativo in esame, come già si è ricordato, recepisce le modifiche apportate dalla direttiva 2009/17/CE alla direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione e non presenta profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

Atto n. 300.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema in esame, in attuazione della delega conferita con la legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) è volto a recepire nell'ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

La predetta direttiva reca disposizioni di armonizzazione in materia di riduzione degli oneri amministrativi per le società di piccole e medie dimensioni, in particolare nei settori della contabilità e della revisione contabile; a tale scopo sono apportate modifiche alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e alla direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.

Nel dettaglio (articolo 1) si consente alle società di piccole e medie dimensioni di omettere, in apposita nota integrativa, gli elementi iscritti nella voce « spese di impianto e di ampliamento » oltre – come già previsto in origine dall'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 78/660/CEE – alle informazioni sulla ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici.

Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, tali prescrizioni riguardano le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano determinati limiti numerici, nella specie i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 4000000 di UCE (EUR); importo netto del volume d'affari: 8000000 di UCE (EUR); numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

L'articolo 2 esenta le società-madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro dall'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo

imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse non rilevante ai fini del consolidamento, ovvero ai fini di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Il termine di recepimento della direttiva è il 1° gennaio 2011 (articolo 3).

La Relazione che accompagna lo schema precisa che sarà recepito quanto previsto in materia di deroga dagli obblighi concernenti la redazione dei bilanci consolidati, trattandosi di norma preceptiva per gli Stati Membri; non sono invece recepite le disposizioni relative alla redazione della nota integrativa, in quanto si tratta di « un'opzione da applicarsi alle c.d. "medie imprese", una fattispecie non prevista dal codice civile ».

A tale scopo sono apportate modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (recante l'attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati) e all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (recante attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro).

In particolare, l'articolo 1 dello schema in commento introduce una nuova fattispecie di esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, nel caso in cui le società controllanti di imprese controllate presentino, individualmente e congiuntamente, un interesse irrilevante al consolidamento. Lo stesso articolo reca poi norme di coordinamento formale conseguenti alla modifica.

L'articolo 2 dello schema reca un'analoga esenzione dalla redazione di un bilancio consolidato nei confronti degli enti creditizi e finanziari capogruppo, alle medesime condizioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.

COM(2010)350 def.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, richiama i contenuti del parere formulato nella seduta di martedì 14 dicembre, evidenziando come quello in esame sia un tema particolarmente significativo, innanzitutto con riferimento al sistema industriale italiano. La soluzione prospettata dal regolamento crea infatti ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto dalla Commissione. Essa impone comunque alle imprese italiane i costi della traduzione, in tal modo gravandole di maggiori oneri rispetto alle concorrenti di altri paesi, a scapito della loro competitività.

Vi sono inoltre motivazioni di carattere culturale, che inducono a valutare negativamente la proposta, che determinerebbe di fatto la distinzione tra lingue di serie A e di serie B, a grave detrimento della lingua italiana.

Ricorda quindi come, sul tema, il Governo si sia particolarmente impegnato,

benché l'ex Ministro delle politiche europee, ripetutamente invitato ad intervenire, non abbia mai preso parte ai lavori sul tema della XIV Commissione. In occasione di un incontro svoltosi presso il Senato, il Ministro Ronchi ha rammentato di aver inviato una lettera al Commissario europeo per il mercato interno e i Servizi Barnier, e per conoscenza al presidente della Commissione europea Barroso, nella quale ha espresso la netta contrarietà del Governo italiano alla proposta di regolamento in quanto « lede il principio di pari dignità delle lingue dell'UE e crea elementi di distorsione della concorrenza, intaccando, nella quasi totalità degli Stati membri, l'efficienza di mercati e la competitività delle imprese, specie di quelle piccole e medie ».

Sandro GOZI (PD) osserva come, in passato, il gruppo del PD abbia più volte sollecitato la presenza del Ministro Ronchi in Commissione.

Quanto alla proposta di parere formulata dalla relatrice nella seduta di ieri, che valuta positivamente, riterrebbe opportuno rafforzarne alcuni passaggi. Considerata l'iniziativa assunta da alcuni Paesi membri, per superare il veto espresso dall'Italia, dalla Spagna e da altri Stati, di ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata per assumere la proposta avanzata dalla Commissione, sarebbe a suo avviso necessario fare un riferimento esplicito all'articolo 326 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che stabilisce al comma 2, che le cooperazioni rafforzate « non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi ».

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide la proposta avanzata dal collega Gozi, sottolineando l'opportunità di introdurre nella proposta di parere, accanto a valutazioni di ordine politico, anche una argomentazione di carattere tecnico-giuridico.

Sandro GOZI (PD) evidenzia in secondo luogo che, poiché per l'avvio della cooperazione rafforzata è richiesta, in base all'articolo 329, la previa approvazione del Parlamento europeo, riterrebbe di particolare utilità che ciascuno si attivi, presso i rispettivi gruppi europei di appartenenza, affinché si conduca, in seno al Parlamento europeo medesimo, una battaglia trasversale sul punto. Osserva come i colleghi europei non abbiano certo bisogno dei consigli dei parlamentari nazionali nello svolgimento delle loro attività, ma come una sollecitazione non possa che rivelarsi utile.

Riterrebbe altresì opportuno richiamare nel parere la possibilità, ove necessario, di attivare tutti gli strumenti giurisdizionali appropriati per impugnare decisioni delle Istituzioni dell'UE che violassero le disposizioni del Trattato che si ritengono lese dalla proposta di regolamento.

Introdurrebbe poi in premessa al parere un riferimento diretto alla questione, più generale, del regime linguistico dell'Unione, e della tutela della lingua italiana. Non è infatti accettabile che la pratica ormai invalsa nell'attività della Commissione europea di considerare inglesi, francesi e tedeschi lingue di lavoro, formalizzi e legittimi l'adozione del trilinguismo anche al di fuori della pratica interna della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea come il tema in discussione non si limiti ad una questione puramente linguistica o di orgoglio nazionale, ma di natura competitiva. Se si guardano i numeri, infatti sono circa 68 mila i brevetti europei, dei quali la metà vengono da Francia e Germania; tuttavia l'Italia resta uno dei Paesi che produce il più alto numero di brevetti e sarebbe pertanto una delle nazioni più penalizzate.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide il parere formulato dalla relatrice e le osservazioni da ultimo svolte dal Presidente Pescante. Precisa quindi che il PdL ha sempre lodato o criticato il Ministro

per le politiche europee in modo costruttivo e unicamente con riferimento alle azioni svolte, e non certamente in base alla sua appartenenza o meno ad un partito. In ogni caso, sottolinea come il Ministro abbia svolto bene il proprio compito e come quella sul trilinguismo sia stata proprio una delle sue battaglie.

Precisa inoltre che il PdL si è particolarmente attivato sul tema del regime linguistico. Richiama innanzitutto l'intervento da lui svolto a Pamplona dinnanzi ai giovani industriali, nel quale ha sottolineato che il brevetto europeo è una misura essenziale e urgente per il rilancio dell'innovazione in Europa e che la proposta della Commissione in materia è inaccettabile. Ha altresì evidenziato che il trilinguismo è ingiusto e determina un chiaro vantaggio per gli *stakeholders* in alcuni Stati membri, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle enti pubblici di ricerca; esso diversifica il regime linguistico dell'Unione europea e non ha una chiara giustificazione. Se, infatti, si vogliono davvero ridurre i costi occorre prevedere un sistema di brevetto europeo unicamente in inglese. Anche in occasione della XLV riunione della COSAC, ha avuto modo di sottolineare la preoccupazione che desta nel Parlamento italiano la scelta della Commissione europea di perseguire, non soltanto nel proprio funzionamento interno, un trilinguismo che, oltre ad essere illegittimo e discriminatorio, è fonte di costi di traduzione non necessari, ricordando che l'ultima e grave espressione di questo orientamento è la proposta avanzata dalla Commissione con riferimento al regime linguistico per la registrazione dei brevetti. Ha affermato in quella sede che il Parlamento e il Governo contrasteranno con intransigenza ogni ulteriore tentativo di violazione del regime linguistico dell'Unione, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali previsti.

Ricorda peraltro che, oltre all'azione di Governo, il gruppo PdL già da mesi si adopera in ambito europeo per sostenere queste posizioni ed auspica che questo

impegno possa sfociare anche in un parere unanime da parte della XIV Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama la risoluzione Pescante ed altri (6-00043), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010, a conclusione dell'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre presidenze del Consiglio spagnola, belga e ungherese, nella quale si impegnava il Governo « a contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'Unione europea e di marginalizzazione della lingua italiana, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali disponibili; ad opporsi, in particolare, al tentativo di affermare il ricorso alle sole lingue inglese, francese e tedesco nel funzionamento, anche a livello amministrativo, di ogni istituzione ed organo dell'UE, nonché con riferimento istituti, quali il brevetto europeo; a sostenere, nei soli casi in cui le esigenze di riduzione dei costi e di miglior funzionamento delle strutture amministrative delle Istituzioni ed organi dell'Unione lo giustificano, il ricorso alla sola lingua inglese, in quanto lingua veicolare di gran lunga più diffusa a livello europeo e globale ».

Enrico FARINONE (PD) evidenzia come quella in esame stia divenendo una questione, oltre che linguistica, di carattere politico, che investe il futuro dell'Unione e la sua caratterizzazione, a meno che non si intenda costruire un'Europa che rischia di essere di stampo tedesco. Ritiene che l'azione del Governo debba essere adeguatamente supportata da un'azione unitaria del Parlamento e il gruppo del PD farà senz'altro la sua parte. Auspica anzi che Governo e Parlamento dedichino maggiore attenzione a queste tematiche, di grande importanza per l'Italia e per l'Europa nel suo complesso.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno fare un riferimento, nel parere, alla risoluzione citata dal Presidente Pescante. Riterrebbe altresì opportuno valutare l'op-

portunità di prendere contatti con la Commissione per le politiche europee del Parlamento spagnolo, al fine di conoscere quali eventuali iniziative stiano mettendo in campo.

Mario PESCANTE, *presidente*, aveva già ipotizzato di prendere contatti con il suo omologo spagnolo; ritiene che la definizione di eventuali iniziative da adottare in tal senso possano essere oggetto di discussione in seno all'ufficio di Presidenza della Commissione, convocato al termine delle sedute odierne.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una nuova proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*) che recepisce tutte le indicazioni emerse nel corso della discussione odierna. Intendrebbe altresì inserire un richiamo alla strategia UE 2020, in quanto il brevetto costituisce un elemento essenziale dell'Iniziativa faro « L'Unione dell'innovazione » (COM(2010) 546 def.), avviata per il conseguimento degli obiettivi della strategia medesima.

Intende in conclusione precisare — come già fatto dal collega Formichella — che le critiche rivolte all'ex Ministro per le politiche europee sono sempre state costruttive e prescindono del tutto dall'attuale situazione politica. Ribadisce quindi la necessità di creare una cooperazione e una rete di rapporti stabile con i parlamentari europei, e riterrebbe quindi particolarmente utile far avere agli europarlamentari italiani e a tutti gli europarlamentari, in lingua inglese, una copia del parere che la Commissione si appresta ad approvare.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le proposte formulate dalla collega Centemero e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che ha consentito di recepire tutte le indicazioni formulate dal gruppo del PD. Auspica quindi che la

Commissione Attività produttive, cui il provvedimento è assegnato in via primaria, possa esaminare quanto prima la proposta di regolamento medesima.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) evidenzia come — alla luce dei dati forniti dal Presidente Pescante in ordine al numero di brevetti prodotti dall'Italia — non si possa non pensare ad un vero e proprio attacco alla competitività italiana.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla riunione della XLIV COSAC, svolta a Bruxelles dal 24 al 26 ottobre 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che gli scorsi 24, 25 e 26 ottobre 2010 si è svolta a Bruxelles la XLIV riunione della COSAC ed invita l'onorevole Farinone a svolgere una relazione sull'incontro.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sull'incontro in oggetto (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350);

considerato che:

a) la proposta verte su una questione di primaria importanza per il sistema produttivo e soprattutto per le prospettive di crescita e di innovazione delle imprese;

b) il brevetto costituisce, in particolare, un elemento essenziale dell'Iniziativa faro « L'Unione dell'innovazione » (COM(2010) 546 def.), avviata per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

c) l'obiettivo che la proposta si prefigge è di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi attualmente molto elevati connessi alla convalida del brevetto europeo;

d) i suddetti costi appaiono particolarmente gravosi per le PMI che costituiscono la maggior parte del sistema produttivo nazionale;

e) la soluzione prospettata dalla proposta per rispondere all'obiettivo indicato, che assumerebbe la prassi attualmente vigente in seno all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), per cui il brevetto UE dovrebbe essere trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell'UEB, vale a dire francese, inglese o tedesco, appare palesemente contraria alle

disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 118 e 342) che stabiliscono il principio della parità fra tutte le lingue ufficiali dell'UE;

f) per questo motivo assai opportunamente il Governo italiano ha apposto il veto in sede di Consiglio;

g) la soluzione prospettata, inoltre, appare inaccettabile e inadeguata allo scopo in quanto, per un verso, crea ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto dalla Commissione e, per altro verso, impone comunque alle imprese italiane i costi della traduzione, in tal modo gravandole di maggiori oneri rispetto alle concorrenti di altri paesi, a scapito della loro competitività. Si configura, pertanto, anche una distorsione della concorrenza e del mercato interno, in contrasto con i principi generali dei Trattati;

tenuto conto che l'ipotesi alternativa che è stata prospettata in sede negoziale, nonché dalla stessa presidenza belga, al fine di favorire una soluzione di compromesso, per cui si utilizzerebbe quale unica lingua per il rilascio e il riconoscimento di brevetti europei l'inglese avrebbe almeno il vantaggio di una maggiore semplificazione e di non creare sperequazioni, considerato che tale lingua è la più diffusa nel mondo degli affari e dell'economia;

considerato che l'iniziativa assunta da alcuni Paesi membri per superare il veto espresso dall'Italia, dalla Spagna e da altri Stati, di ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata per assumere la

proposta avanzata dalla Commissione sembrerebbe lesiva del principio dell'unanimità che in base ai citati articoli 118 e 342 deve regolare la materia dei regimi linguistici all'interno dell'UE;

rilevato, inoltre, che la cooperazione rafforzata determinerebbe in questo caso una evidente distorsione di concorrenza tra gli Stati membri, espressamente vietata dall'articolo 326, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto con compiacimento che sulla posizione molto ferma assunta dal Governo italiano si è registrato nel nostro Paese un ampio consenso, soprattutto da parte delle organizzazioni rappresentative del sistema delle imprese;

considerato, più in generale, che la proposta in esame fa seguito a numerose e crescenti violazioni del regime linguistico delle Istituzioni europee e del multilinguismo, avviata con l'introduzione di francese, inglese e tedesco quali « lingue di lavoro » di istituzioni ed organi dell'Unione europea;

rilevato che tale trilinguismo, oltre agli evidenti profili di illegittimità sopra richiamati, appare del tutto ingiustificato ed è fonte di costi di traduzione e interpretariato non necessari a carico del bilancio europeo;

richiamati al riguardo gli impegni già contenuti nella risoluzione Pescante ed altri (6-00043), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010, a conclusione dell'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre presidenze del Consiglio spagnola, belga e ungherese;

ribadita l'esigenza di utilizzare ove necessario tutti gli strumenti giurisdizionali appropriati per impugnare decisioni delle Istituzioni dell'UE che violassero i principi sopra richiamati;

esprime

PARERE CONTRARIO

sulla proposta di regolamento.

ALLEGATO 2

**Sugli esiti della riunione della XLIV COSAC svolta a Bruxelles
il 24, 25 e 26 ottobre 2010.****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lo scorso 25 e 26 ottobre 2010 si è svolta a Bruxelles la XLIV Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), cui hanno partecipato per la XIV Commissione della Camera il vice Presidente Enrico Farinone, l'onorevole Nicola Formichella e l'onorevole Nunziante Consiglio. Per il Senato era presente la Presidente della Commissione politiche UE, senatrice Rossana Boldi, il vice Presidente della medesima Commissione, senatore Giacomo Santini e la senatrice Francesca Maria Marinaro.

Lo svolgimento della riunione.

I lavori si sono aperti lunedì 25 ottobre – dopo i saluti introduttivi di Philippe Mahoux, copresidente della Commissione federale per gli affari europei del Parlamento federale belga e Herman De Croo, membro del Parlamento belga ed ex Presidente della Camera dei Rappresentanti belga – con la presentazione da parte del Prof. Bernard Mazijn, dell'Università di Ghent della prima sessione di lavoro dedicata allo sviluppo sostenibile ed alla Strategia 2020 dell'UE per la crescita e l'occupazione.

Nel corso del dibattito si è delineata una chiara convergenza in merito al contributo decisivo che la Strategia 2020 può offrire ai fini della stimolo della crescita economica in Europa dopo la crisi.

Alcune delegazioni hanno sottolineato la necessità di aumentare gli investimenti soprattutto nel settore della ricerca e dell'innovazione. Altre hanno indicato come andrebbero ulteriormente sviluppati nell'ambito di tale strategia le azioni a favore

della biodiversità, dell'istruzione, della creazione dei posti di lavoro e della politica dei trasporti.

Molti interventi hanno poi sottolineato l'importanza del ruolo dei Parlamenti nazionali nella realizzazione degli obiettivi e priorità della Strategia 2020, in particolare nell'ambito del nuovo modello di *governance* economica europea.

Sul punto è intervenuto l'On. FARI-NONE, il quale, ribadita l'importanza della Strategia 2020, ha posto l'accento su alcuni profili di criticità relativi alla sua attuazione.

In primo luogo, ha rilevato come le proposte relative alla nuova *governance* economica europea prevedano una debole convergenza delle politiche per la crescita, lo sviluppo sostenibile, l'occupazione e la lotta all'esclusione sociale e alla povertà – oggetto della strategia – a fronte del rafforzamento dei vincoli del Patto di stabilità.

In secondo luogo, ha osservato come la nuova strategia contemplare troppi obiettivi ed azioni, mentre, alla luce dell'esperienza della strategia di Lisbona, sarebbe stato necessario concentrarsi su pochi obiettivi prioritari ad effettivo valore aggiunto.

In terzo luogo, si è rammaricato che le recentissime proposte di revisione del bilancio della Commissione europea prevedano un concorso modesto del bilancio dell'Ue agli obiettivi di crescita e occupazione.

A fronte di queste lacune, l'On. FARI-NONE ha invitato i parlamenti nazionali ad adoperarsi per porre la crescita al centro delle politiche europee, sia in sede

di esame dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità sia organizzando nell'ambito del semestre europeo una conferenza interparlamentare per discutere preventivamente delle scelte di politica economica.

L'On. Pervinche Berès, membro della Commissione per gli affari economici e monetari ha espresso pieno apprezzamento per la posizione dell'On. FARI-NONE.

La successiva sessione di lavoro è stata dedicata al seguito della discussione, già avviata in occasione della XLIII COSAC di Madrid il 31 maggio ed il 1° giugno 2010, sul ruolo futuro della COSAC dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La discussione è stata introdotta da Herman De Croo, che, sulla base di una analisi delle risposte fornite dai Parlamenti nazionali ad un questionario preparatorio del rapporto semestrale, ha ribadito che la COSAC deve valutare, da un lato, se consolidare o meno le attività sin qui svolte e, dall'altro, se assumere, anche alla luce del Trattato di Lisbona, nuove funzioni.

Per quanto riguarda il primo profilo, De Croo ha osservato che vi sono opinioni diversificate sull'opportunità di continuare esercizi coordinati di sussidiarietà in seno alla COSAC, tanto più alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che demanda il controllo di sussidiarietà a ciascun Parlamento o camera. Vi è invece una sostanziale concordanza di vedute sul fatto che la COSAC debba rimanere prioritariamente una sede di scambio di informazione e migliori prassi tra i Parlamenti nazionali.

Per quanto riguarda il secondo profilo, De Croo, pur riconoscendo l'esistenza di posizioni fortemente differenziate in materia, ha indicato tra le possibili nuove attività della COSAC il controllo parlamentare sulle attività di Europol ed Eurojust; ha inoltre invitato a continuare la riflessione sull'opportunità di associare ai lavori della COSAC le commissioni parlamentari di settore.

Nel corso del dibattito, è emersa un'ampia convergenza sulla proposta,

avanzata dalla Camera dei deputati e già recepita nelle conclusioni della COSAC di Madrid, di focalizzare l'attenzione della Conferenza sul programma di lavoro della Commissione europea e sulla strategia politica annuale.

La maggioranza delle delegazioni ha espresso invece una ferma opposizione all'attribuzione alla COSAC di competenze in materia di sussidiarietà e alla continuazione di esercizi su specifiche proposte legislative.

Posizioni fortemente differenziate sono emerse in relazione alla integrazione nelle delegazioni COSAC di componenti delle commissioni di settore e all'attribuzione alla COSAC del controllo su Europol e Eurojust.

Sul punto è intervenuto l'On. FORMICHELLA che ha anzitutto convenuto sull'esigenza di mantenere e potenziare il contributo che la COSAC ha offerto quale sede di confronto e scambio di esperienze, migliori pratiche e valutazioni sulle procedure e prassi di controllo parlamentare in materia europea. Ha altresì ribadito il pieno sostegno della Camera alla proposta di svolgere in seno alla COSAC dibattiti sulle grandi scelte strategiche delle Istituzioni europee esaminando la strategia politica e il programma di lavoro annuale della Commissione.

L'on. FORMICHELLA ha quindi richiamato le ragioni per cui sarebbe al contrario difficile ed inappropriato attribuire alla COSAC funzioni di coordinamento o addirittura di esercizio collettivo del controllo di sussidiarietà, competenza che ciascuna camera esplica in base a procedure, competenze e sensibilità politiche proprie, e per il cui migliore esercizio quale vanno semmai rafforzati gli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni, sia a livello politico sia a livello amministrativo, tra i parlamenti, quali l'IPEX.

Infine, l'on. FORMICHELLA ha insistito sulla necessità di rafforzare la cooperazione nell'ambito delle stesse famiglie politiche ai fini dello scambio di informazioni su specifiche proposte particolarmente rilevanti sotto il profilo della sus-

sidiarietà o del merito, come si è iniziato a fare in seno al *Network* per gli affari europei, istituito dal PPE.

Nella seguente sessione di lavoro il Primo ministro belga, Yves Leterme, ha illustrato lo stato dei lavori relativi alla priorità della Presidenza Belga dell'UE che si concluderà il 31 dicembre 2010. Leterme, in particolare ha illustrato le seguenti priorità della Presidenza belga: la coesione sociale ed economica; il programma di Stoccolma; la dimensione sociale dell'UE; la politica ambientale ed il cambiamento climatico; la dimensione esterna dell'UE, l'allargamento e l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna.

Nel dibattito – che è stato caratterizzato dall'estrema eterogeneità delle questioni sollevate. È intervenuto per la Camera l'On. CONSIGLIO che ha rilevato la mancanza di realizzazioni concrete in merito a tre ambiti prioritari per l'UE e per l'Italia.

Il primo attiene all'immigrazione, ove l'Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo si trovano a fronteggiare, per lo loro posizione geografica, flussi crescenti, con scarso sostegno da parte dell'UE e degli altri Stati membri.

L'On. CONSIGLIO ha sottolineato l'esigenza di rendere da subito obbligatoria ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, la solidarietà tra i diversi Stati, invitando il Governo belga di promuovere ulteriori passi in questa direzione nell'ultimo scorcio del suo semestre di Presidenza.

L'On. CONSIGLIO ha, in secondo luogo, rilevato che la comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea sembra rinunciare a qualunque tentativo ambizioso di dotare l'Ue delle risorse necessario a meglio esercitare i suoi compiti, per esempio in materia di immigrazione.

In terzo luogo, ha denunciato come negoziati sul nuovo sistema di *governance* economica europea condotti in seno alla *Task force*, presieduta dal Presidente Van Rompuy, e ai margini delle ultime riunioni dell'ECOFIN destino seri dubbi sulla considerazione in cui sono tenute le preroga-

tive dei parlamenti nazionali: a suo avvio, è stato rispettato formalmente ma non nella sostanza il periodo di otto settimane posto dal Protocollo n. 1 a garanzia della possibilità dei parlamenti nazionali di esprimere indirizzi ai propri Governi prima che il Consiglio si pronunci.

La successiva sessione di lavoro, dedicata al controllo parlamentare sulla politica europea di sicurezza e difesa, è stata introdotta dalla presentazione da parte del professor Jan Wouters dell'Università cattolica di Lovanio.

Nel corso del dibattito, nel quale è intervenuto anche il Presidente dell'assemblea parlamentare della UEO, Robert Walter, ed era presente l'On. FASSINO in rappresentanza della medesima assemblea, gli interventi hanno in particolare indicato la necessità di continuare la riflessione sulle modalità con le quali configurare un controllo parlamentare su PESC e PESD sulla base delle seguenti opzioni: non creare nuove istituzioni od organi o comunque duplicazioni, cooperare con il Parlamento europeo; individuare soluzioni istituzionale anche sulla base delle reti già esistenti (COFACC, CODAC e COSAC). L'On. CONSIGLIO e la senatrice Marinaro sono intervenuti richiamando i contenuti delle mozioni approvati sul tema, in identico testo dalla Camera e dal Senato.

La sessione del 26 ottobre, dopo un breve intervento introduttivo di Danny Pieters, Presidente del Senato belga, si è aperta con l'intervento del Presidente della Commissione José Manuel Barroso.

Barroso si è in particolare soffermato sulle iniziative condotte a livello di Ue per quanto riguarda la ripresa economica ed, in particolare, sulla riforma del sistema finanziario europeo; sul rafforzamento della *governance* economica e sulla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione.

Anche in questo caso il dibattito seguente è stato caratterizzato da interventi e domande su temi eterogenei.

Nel suo intervento l'On. FORMICHELLA – dando atto della attenzione rivolta dalla Commissione ai parlamenti

nazionali, soprattutto nell'ambito del dialogo politico, ha richiamato l'attenzione del Presidente Barroso su due aspetti critici.

Il primo concerne la tempestività delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali che continuano ad essere trasmesse in media almeno due o tre mesi dopo l'invio delle medesime osservazioni.

Il secondo rilievo attiene all'esigenza di una maggiore rispetto del regime linguistico previsto dai Trattati.

L'On. FORMICHELLA ha denunciato i segnali molto preoccupanti che rischiano di pregiudicare i rapporti tra la Commissione e i parlamenti nazionali.

Ha anzitutto rilevato l'opportunità che non si verificino ritardi nella traduzione di documenti rilevanti come quello che ha riguardato il programma di lavoro della Commissione per il 2010, e che ha pregiudicato in misura non trascurabile la tempestività e quindi l'efficacia del intervento parlamentare.

L'On. FORMICHELLA ha poi espresso forte preoccupazione per la scelta della Commissione di perseguire, non soltanto nel proprio funzionamento interno, un trilinguismo che, oltre ad essere illegittimo ed discriminatorio, è fonte di costi di traduzione non necessari. Ultima e grave espressione di questo orientamento è la proposta avanzata dalla Commissione con riferimento al regime linguistico per la registrazione dei brevetti.

L'On. FORMICHELLA ha ribadito che il Parlamento e il Governo contrasteranno con intransigenza ogni ulteriore tentativo di violazione del regime linguistico dell'Unione, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali previsti.

Nel corso delle sue risposte, Il Presidente Barroso ha giustificato i ritardi con i quali la Commissione risponde alle osservazioni dei Parlamenti nazionali sulle proposte legislative, con la difficoltà per la Commissione di lavorare con un regime di traduzione assai oneroso e per il quale negli ultimi anni non sono state stanziare risorse finanziarie aggiuntive. A tale proposito, il Presidente della Commissione ha

ricordato la necessità di un regime linguistico semplificato per il brevetto europeo per poter competere con Usa e Cina.

Successivamente i lavori sono proseguiti con l'intervento di Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio europeo che in particolare si è soffermato sui lavori della *task force* da lui presieduta sul rafforzamento della *governance* economica.

Nel corso del dibattito, l'On. FARI-NONE ha espresso alcune preoccupazioni in merito alle proposte in materia presentate dalla Commissione europea il 29 settembre e a quelle prospettate nel rapporto finale della *Task force*.

Anzitutto, ha osservato che è stato rispettato formalmente ma non nella sostanza il periodo di otto settimane posto dal Protocollo n. 1 a garanzia della possibilità dei parlamenti nazionali di esprimere indirizzi ai propri Governi prima che il Consiglio si pronunci.

In secondo luogo, ha rilevato come la scelta di rimettere il coordinamento delle politiche in materia di occupazione, lavoro e politiche sociali al solo semestre europeo, indebolisca alla radice la capacità del nuovo sistema di *governance* di promuovere una crescita equilibrata nell'intero territorio dell'UE.

In terzo luogo, ha considerato non accettabile che le sanzioni in caso di disavanzi o squilibri eccessivi siano comminate con un sistema di voto a maggioranza invertita in seno al Consiglio ECOFIN:

In conclusione, l'On. FARINONE ha ribadito la necessità di sviluppare la dimensione parlamentare della *governance* economica, evitando che i parlamenti nazionali debbano dare mera attuazione a decisioni prese dai governi in seno all'ECOFIN.

In conclusione Richard Hörcsik, Presidente della Commissione per gli affari europei del Parlamento ungherese, ha illustrato le priorità della Presidenza ungherese che eserciterà la Presidenza di turno dell'UE nel primo semestre del 2011. In particolare, Hörcsik ha indicato che la presidenza ungherese focalizzerà la sua

attenzione sui seguenti temi: la politica agricola comune; il futuro della politica di coesione; la politica energetica comune. Nel corso del semestre di presidenza ungherese si svolgeranno 8 incontri interparlamentari a livelli di Presidenti delle commissioni interparlamentari (rispettivamente per le commissioni finanze, sviluppo regionale, Agricoltura, Sanità, Affari esteri, istruzione, scienza e ricerca ed occupazione).

Discussione del contributo finale e delle conclusioni.

La discussione sul contributo finale e sulle conclusioni è stata particolarmente accesa sia nella riunione preparatoria dei Presidenti sia nella sessione plenaria.

Sono emerse posizioni fortemente differenziate soprattutto in merito all'accordo-quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, in quanto un emendamento presentato dal Parlamento finlandese, sostenuto da numerose delegazioni, era mirato a sostenere che l'accordo-quadro in questione danneggi le prerogative del Consiglio nel procedimento legislativo dell'UE, e quindi indirettamente pregiudichi la possibilità dei Parlamenti nazionali di influenzare le decisioni europee. Il Parlamento europeo si è sentito « attaccato » da questo emendamento, e ha sottolineato che l'accordo-quadro ha avuto parere favorevole dai servizi giuridici sia del Parlamento europeo sia della Commissione. Si è convenuto, infine, di inserire nel contributo due punti che sottolineano che l'accordo sarà oggetto di un costante monitoraggio giuridico, e che tutte le Istituzioni debbano rispettare l'equilibrio istituzionale risultante dai Trattati.

Anche in relazione alla sezione del contributo relativa al controllo sulla politica europea di sicurezza e difesa le posizioni delle Assemblee sono state molto differenziate. Il punto cruciale della discussione è stato se al controllo in questione dovesse partecipare o meno il Parlamento europeo, come alcuni degli intervenuti hanno sostenuto. Il Parlamento italiano ha sostenuto le proposte contenute nella mozione approvata sull'argomento sia dalla Camera sia dal Senato, e ha con forza appoggiato la necessità di un coinvolgimento del Parlamento europeo.

La proposta sulla quale si è trovata una convergenza, sulla base di un emendamento presentato dal Parlamento britannico, riflette la posizione del Parlamento italiano, in quanto: prevede un controllo esercitato dai Parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo; configura un meccanismo di controllo che – senza istituire nuove istituzioni o organismi – porti un valore aggiunto al controllo che i Parlamenti già esercitano sulla politica europea di sicurezza e difesa; nel meccanismo di controllo (che, alla stregua del dibattito dovrebbe essere un'evoluzione e una fusione delle attuali Conferenze dei presidenti delle Commissioni affari esteri e delle Commissioni difesa) siano coinvolti rappresentanti parlamentari esperti di affari esteri, difesa e affari europei. Si è inoltre convenuto di affidare all'ulteriore corso del dibattito, che proseguirà – come già deciso – nella Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE, la discussione sulla « configurazione tecnica » e sul funzionamento del nuovo meccanismo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.20 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	124
Audizione dell'avvocato Giuseppe La Greca, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo di gabinetto <i>pro tempore</i> del Ministro della giustizia	124
Sui lavori della Commissione	125
Sconvocazione dell'odierna seduta già convocata alle ore 14.45	126

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 14.15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione dell'avvocato Giuseppe La Greca, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo di gabinetto *pro tempore* del Ministro della giustizia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'avvocato Giuseppe La Greca, sui

grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo di gabinetto del Ministro di grazia e giustizia Conso, comunica inoltre che è stato acquisito agli atti della Commissione il documento del Dipartimento degli Affari penali del 6 marzo 1993.

Il PRESIDENTE formula alcune domande, cui risponde con successivi interventi l'avvocato LA GRECA.

Con successivi interventi pongono domande l'onorevole DI PIETRO e i senatori CARUSO, LUMIA, SERRA e LI GOTTI.

Risponde con successivi interventi l'avvocato LA GRECA.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15.10 alle ore 15.20).

In seduta pubblica intervengono e pongono domande l'onorevole TASSONE, il senatore LAURO, l'onorevole VELTRONI.

Risponde con successivi interventi l'avvocato LA GRECA.

Il PRESIDENTE prospetta l'eventualità di concludere l'audizione in corso.

Dopo che il senatore SERRA ha manifestato l'esigenza di proseguire l'audizione in corso rinviando quella del professor Nicolò Amato, già convocata con separata seduta al termine dell'audizione in corso, il PRESIDENTE, preso atto che non vi è opposizione dei Gruppi alla proposta del senatore Serra, dispone la continuazione dell'audizione dell'avvocato La Greca.

Prende la parola per porre domande il senatore SALTAMARTINI.

Risponde l'avvocato LA GRECA.

Il senatore LAURO pone domande all'audito e chiede l'acquisizione della nota del 4 marzo 1993, citata nel documento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 6 marzo 1993, trasmesso alla Commissione dal Ministro della giustizia.

Prendono la parola per porre domande l'onorevole GARAVINI e il senatore GARAFFA.

Risponde con successivi interventi l'avvocato LA GRECA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole DI PIETRO conviene sull'opportunità di acquisire la nota del 4 marzo 1993 dianzi citata e sottolinea l'importanza di acquisire dal Ministero dell'interno i verbali delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza dell'epoca che hanno trattato il 41-*bis* o le stragi di mafia.

Il senatore LUMIA prospetta l'ipotesi di inviare alcuni collaboratori della Commissione presso i competenti uffici del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, al fine di accelerare l'acquisizione degli atti da lui sollecitati.

Il senatore CARUSO, conviene con la proposta del senatore Serra di rinviare l'audizione del professor Nicolò Amato anche al fine di acquisire previamente la nota del 4 marzo 1993. In relazione poi alla richiesta di acquisire l'elenco dei detenuti al regime di 41-*bis* negli anni 1992-1994, prospetta l'ipotesi che i collaboratori della Commissione si rechino presso il Ministero della giustizia per acquisire tempestivamente tali elenchi e anche i singoli fascicoli. Nel convenire sull'opportunità di acquisire anche i verbali delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza con particolare riferimento alla riunione del 12 febbraio 1993, propone di estendere l'acquisizione anche alla corrispondenza tra il Ministero dell'interno e il Ministero di giustizia nel periodo in esame attinente il regime di 41-*bis* o più in generale la situazione nelle carceri.

L'onorevole GARAVINI sottolinea la richiesta del gruppo del Partito democratico di non escludere dalle audizioni sulle stragi tutte le proposte avanzate dal proprio gruppo.

L'onorevole TASSONE ricorda che nell'avviare l'inchiesta sulle stragi la Commissione si pose il problema dei rapporti con la magistratura.

Il PRESIDENTE ricorda l'impegno a non interferire direttamente con le indagini della magistratura.

Alla luce delle richieste pervenute, comunica che la seduta convocata in data odierna per l'audizione del professor Amato non avrà più luogo.

Nel ricordare poi che i documenti citati sono stati richiesti ai Ministeri dell'interno e della giustizia già da alcune settimane, esprime fiducia nella leale collaborazione da parte delle amministrazioni citate, pur

assicurando che in caso contrario saranno utilizzati i poteri di cui la Commissione dispone.

In ordine alle successive audizioni sulle stragi, precisa che è stato concordato di anteporre alle ulteriori audizioni con personalità politiche, quelle di personalità che avevano una responsabilità tecnica: oltre al professor Amato, il prefetto Luigi Rossi, la dottoressa Liliana Ferraro, i generali Subranni e Tavormina.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 16.25 alle ore 16.35).

Il senatore CARUSO chiede l'autorizzazione a svolgere, in seno al Comitato «Affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata» da lui coordinato, l'audizione del capitano e del responsabile del carico della nave Jolly Amarranto recentemente affondata sulle coste

egiziane. Chiede inoltre di verificare la possibilità di acquisizione diretta da parte della Commissione di ogni informazione utile sulla vicenda.

Il PRESIDENTE, poiché non vi sono obiezioni, dichiara approvata la richiesta del senatore Caruso.

**Sconvocazione dell'odierna seduta
già convocata alle ore 14.45.**

Il PRESIDENTE informa che la seduta già convocata in data odierna alle ore 14.45 per l'audizione del professor Nicolò Amato non avrà più luogo e che l'audizione sarà programmata in una nuova data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.40.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	128
Audizione del capo del dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli	128
Audizione del presidente della giunta regionale della Campania, Stefano Caloro	128
Audizione della dottoressa Cesarina Ferruzzi, quale persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta	129
AVVERTENZA	129

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del capo del dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del capo del dipartimento della protezione civile, prefetto Franco Gabrielli.

Franco GABRIELLI, *capo del dipartimento della protezione civile*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati

Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Franco GABRIELLI, *capo del dipartimento della protezione civile*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo AIELLO, *consigliere giuridico del dipartimento della protezione civile*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 9.55, riprende alle 14.10.

Audizione del presidente della giunta regionale della Campania, Stefano Caloro.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presi-

dente della giunta regionale della Campania, onorevole Stefano Caldoro.

Stefano CALDORO, *presidente della giunta regionale della Campania*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DE LUCA (PD), il deputato Alessandro BRATTI (PD), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), i senatori Gerardo D'AMBROSIO (PD) e Pietro FRANZOSO (PdL), i deputati Paolo RUSSO (PdL) e Giuseppina CASTIELLO (PdL), il senatore Gianpiero DE TONI (IdV), il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, e la senatrice Magda NEGRI (PD).

Stefano CALDORO, *presidente della giunta regionale della Campania*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il presidente Caldoro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 15.45, riprende alle 15.50.

Audizione della dottoressa Cesarina Ferruzzi, quale persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della dotto-

ressa Cesarina Ferruzzi, accompagnata dal signor Francesco Ferrante.

Il deputato Alessandro BRATTI (PD) interviene per porre un quesito.

Cesarina FERRUZZI, *persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta*, risponde al quesito posto e svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Cesarina FERRUZZI, *persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Ferruzzi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	130
---	-----

Mercoledì 15 dicembre 2010. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.35.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Giacomo STUCCHI, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commis-

sione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

Giacomo STUCCHI, *presidente*, ringrazia il dottor Peleggi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XIX Circoscrizione Campania 1 3

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 16-17 dicembre 2010 (*Svolgimento e conclusione*) 4**COMMISSIONI RIUNITE (I e III)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto n. 301 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 6**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 9**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 17

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 (*Esame e rinvio*) 17Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani. Atto n. 299 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 (*Esame e rinvio*) 19

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. C. 3881 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	24
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	25
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	26
--	----

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	23
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	27
--	----

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	28
--	----

AVVERTENZA	23
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

ERRATA CORRIGE	29
----------------------	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03960 Di Stanislao: Sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare impegnato nella missione in Afghanistan	31
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	38
--	----

Sull'ordine dei lavori	32
------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti. C. 207 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	32
--	----

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare. C. 3626 Chiappori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3943</i>) ..	34
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350 e abb., approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Atto n. 299 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	43
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	47
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	63

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	62
---	----

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	64
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	65
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	67

INTERROGAZIONI:

5-03620 Tommaso Foti: Sdemanializzazione delle opere relative al collettore ed all'impianto idrovoro di Finarda (PC)	66
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 17 e 18 ottobre 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	69
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i>)	84
---	----

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	72
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010. Atto n. 303 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
---	----

Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Atto n. 296 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Parere alla XIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	93
--	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-A Governo ..	94
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di DigitPA, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)	
--	--

n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione Spa, sugli ulteriori sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo	95
AVVERTENZA	95
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	96
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame conclusione – Nulla osta</i>)	101
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, recanti « Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza »	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per lo studio del dolore (AISD), della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AA-ROI-EMAC), dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), della Società italiana di pediatria (SIP) e della Società italiana di neurologia (SIN), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 797 Angela Napoli recante « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione »	103
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella, C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2011	104

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	104
AVVERTENZA	104

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE. Atto n. 293 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	110
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della XLIV COSAC, svolta a Bruxelles dal 24 al 26 ottobre 2010	115
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	124
Audizione dell'avvocato Giuseppe La Greca, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo di gabinetto <i>pro tempore</i> del Ministro della giustizia	124
Sui lavori della Commissione	125
Sconvocazione dell'odierna seduta già convocata alle ore 14.45	126

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori 128

Audizione del capo del dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli 128

Audizione del presidente della giunta regionale della Campania, Stefano Caloro 128

Audizione della dottoressa Cesarina Ferruzzi, quale persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta 129

AVVERTENZA 129

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALEAudizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 130

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,80



16SMC0004170